SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 marzo 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 marzo 2021, n. **35**.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. (21G00044) . . . *Pag.* 1

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. **36**.

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. (21G00043) . . . *Pag.* 2

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. **37**.

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. (21G00042) . . . *Pag.* 28

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2020.

Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (21A01370) . . . *Pag.* 35

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 dicembre 2020.

Disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento. (21A01557) *Pag.* 85
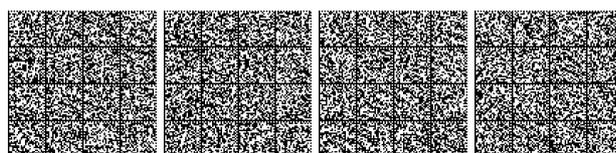
DECRETO 21 gennaio 2021.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo Piemonte del Fondo sociale europeo (FSE) per le annualità 2019 e 2020 al netto dell'assegnazione già disposta con decreto n. 20/2020, del prefinanziamento 2019 e della riserva di efficacia. (Decreto n. 1/2021). (21A01555) . . . . *Pag.* 87

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 27 gennaio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SNAP» relativo al bando «Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources (BlueBio)», Call 2018. (Decreto n. 241/2021). (21A01479). . . . . *Pag.* 90

DECRETO 19 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EHEM» nell'ambito del programma «JPI Cultural Heritage», Call 2019. (Decreto n. 456/2021). (21A01480) . . *Pag.* 94

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 2 febbraio 2021.

Modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo. (21A01556). . *Pag.* 98

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 26 febbraio 2021.

Iscrizioni di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali. (21A01421) . . . . *Pag.* 105

DECRETO 26 febbraio 2021.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà da conservazione di specie agrarie. (21A01422) . . . . *Pag.* 106

DECRETO 26 febbraio 2021.

Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale. (21A01423) . . . . *Pag.* 108

DECRETO 26 febbraio 2021.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (21A01424) . . . . *Pag.* 109

DECRETO 26 febbraio 2021.

Rettifica del decreto 26 novembre 2020, relativo all'iscrizione di varietà ortive nel registro nazionale. (21A01425) . . . . *Pag.* 110

DECRETO 26 febbraio 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure». (21A01476) . . . . *Pag.* 112

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

ORDINANZA 15 marzo 2021.

Disposizioni per ottimizzare l'impiego delle dosi di vaccino. (Ordinanza n. 2/2021). (21A01760) . . *Pag.* 113

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 8 marzo 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Reblozyl», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 30/2021). (21A01524) . . . . *Pag.* 114

DETERMINA 8 marzo 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ultomiris», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 29/2021). (21A01525) . . . . *Pag.* 116

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fingolimod Hec Pharm» (21A01426). . . . . *Pag.* 121

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Codeina Mylan Pharma» (21A01428) . . . . *Pag.* 121

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Hec Pharm» (21A01429). . . . . *Pag.* 122

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vildagliptin Accord» (21A01430) . . . . *Pag.* 123

Ministero dell'interno

Incorporazione con effetto estintivo della Congregazione delle Vergini di S. Giuseppe, vulgo Istituto Tavelli, in Ravenna, nell'Istituto delle Suore Clarisse del SS.mo Sacramento, in Roma. (21A01482). . . . *Pag.* 124

Riconoscimento della personalità giuridica del Seminario Interdiocesano Cuneese, in Fossano (21A01483) . . . . *Pag.* 124

Soppressione della Parrocchia di S. Biagio, in San Daniele Po (21A01484) . . . . *Pag.* 124

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione dei Monasteri delle Monache Benedettine dell'Italia Centro-Sud, in Lecce. (21A01485) . . . . . *Pag.* 125

Mutamento nel modo di esistenza della Confraternita di S. Giuseppe dei Falegnami, in Palermo (21A01486) . . . . *Pag.* 125

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre Alfieri» e del relativo disciplinare consolidato. (21A01477) . . . . *Pag.* 125

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti» e del relativo disciplinare consolidato. (21A01478) *Pag.* 125

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» (21A01481). . . . . *Pag.* 125

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Fiano di Avellino». (21A01521) . . . . *Pag.* 127

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Taurasi». (21A01522) . . *Pag.* 128

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Greco di Tufo». (21A01523) . . . . *Pag.* 128

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 marzo 2021, n. **35**.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Sostegno alla ricerca scientifica

1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4.

Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 5.

Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA
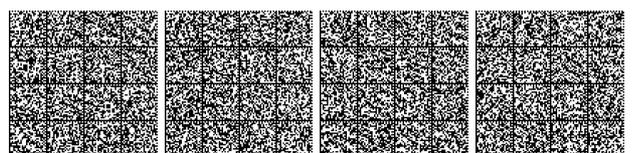
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2451):

Presentato dall'on. Giorgio MULÉ ed altri il 27 marzo 2020.

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 6 maggio 2020, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio, tesoro e programmazione), VII (cultura), XI (lavoro) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 20, il 26 e il 28 maggio 2020; il 15 luglio 2020.

Esaminato in aula il 20 luglio 2020 in testo unificato della commissione con gli atti C. 2479 (on. Elena MURELLI ed altri), C. 2480 (on. Maurizio MARTINA ed altri), C. 2484 (on. Stefania MAMMÌ ed altri), C. 2507 (on. Roberto ROSSINI ed altri) e approvato il 23 luglio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1894):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede redigente, il 28 luglio 2020, con pareri delle commissioni 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione), 8ª (lavori pubblici), 11ª (lavoro), 12ª (sanità) e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede redigente, il 23 settembre 2020; il 27 e il 28 ottobre 2020; il 3, l'11 e il 24 novembre 2020; il 1º dicembre 2020; il 12 gennaio 2021; il 16 marzo 2021.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede deliberante il 16 marzo 2021, con pareri delle commissioni 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione), 8ª (lavori pubblici), 11ª (lavoro), 12ª (sanità) e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 16 marzo 2021 e approvato definitivamente il 17 marzo 2021.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — (*Omissis*).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 244 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, è il seguente:

«Art. 1. — (*Omissis*).

870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

(*Omissis*).».

21G00044

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. **36**.

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, e in particolare, gli articoli 4, 5, 7, 13, 18;

Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la legge 11 maggio 1990, n. 108, e, in particolare, gli articoli 2, 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'articolo 2, comma 26;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e, in particolare, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'articolo 1, comma 2;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e in particolare l'articolo 51;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86;

Visto il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in particolare, l'articolo 130;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e, in particolare, l'articolo 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*;

Vista la legge 20 gennaio 2016, n. 12;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 54-*bis*;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e, in particolare, l'articolo 3, comma 11;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 12-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 e in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316 e in particolare l'articolo 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e della famiglia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;

d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;

e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente con-

trollate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;
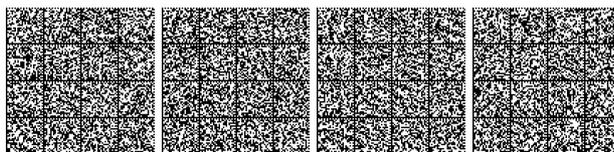
f) attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;

h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;

o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;

p) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;

q) direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;

r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

t) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;

u) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

z) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;

bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;

cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;
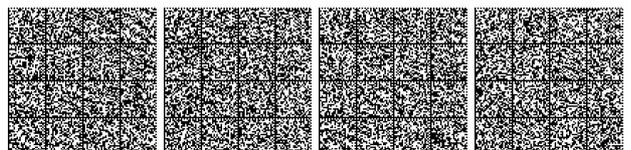
ee) pratica sportiva per tutti: l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

hh) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

ll) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

mm) settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;

nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

oo) sport di alto livello: l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;

pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;

qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;

rr) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3.

Principi e obiettivi

1. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;

b) promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;

c) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;

d) promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;

e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;

f) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;

g) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;

h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;

i) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

l) sostenere e tutelare il volontariato sportivo;

m) valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

Art. 4.

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie
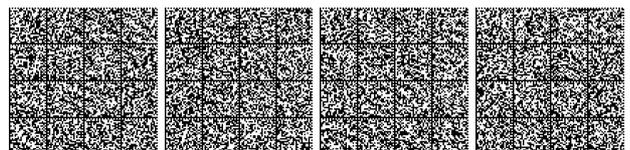
competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 5.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II
ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

Capo I
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 6.

Forma giuridica

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

Art. 7.

Atto costitutivo e statuto

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Art. 8.

Assenza di fine di lucro

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

Art. 9.

Attività secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 10.

Riconoscimento ai fini sportivi

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

Art. 11.

Incompatibilità

1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 12.

Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Capo II

SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Art. 13.

Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche

1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

2. L'atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

3. L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica.
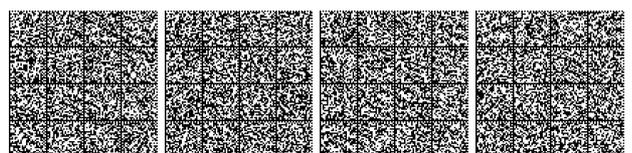
5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.

6. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

7. Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*bis*, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale è ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14.

Deposito degli atti costitutivi

1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

TITOLO III
PERSONE FISICHE

Capo I
ATLETI

Art. 15.

Tesseramento

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16.

Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-*bis* e seguenti del codice civile.

2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cit-

tadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
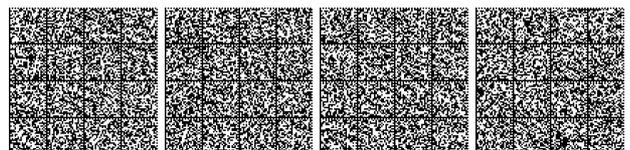
Capo II

TECNICI, DIRIGENTI, DIRETTORI DI GARA

Art. 17.

Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18.

Direttori di gara

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.

2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.

TITOLO IV

DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19.

Benessere degli animali impiegati in attività sportive

1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.

3. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.

4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.

5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.

6. È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.

7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.

8. È fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

Art. 20.

Competizioni sportive

1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.

2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX *bis*, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.

Art. 21.

Sanzioni disciplinari

1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in attività sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari
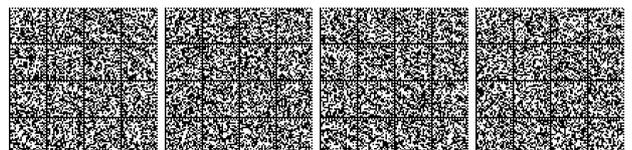
che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.

Capo II
SPORT EQUESTRI

Art. 22.
Definizione del «cavallo atleta»

1. Un cavallo e in generale un equide è definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;

b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva;

c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).

Art. 23.
Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo

1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo è tesserato.

Art. 24.
Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Capo I
LAVORO SPORTIVO

Art. 25.
Lavoratore sportivo

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
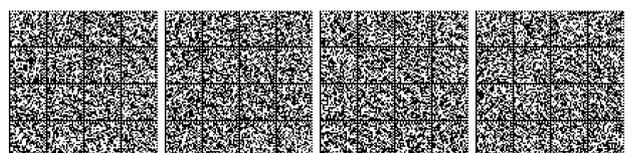
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27.

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi com-

presi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
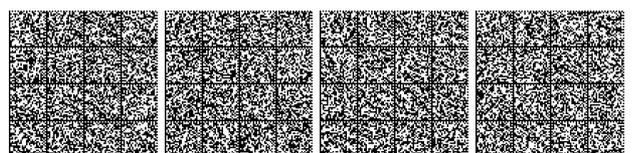
6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Art. 28.

Direttore di gara

1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente.

Art. 29.

Prestazioni sportive amatoriali

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30.

Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli *standard* professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, in-

cluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.
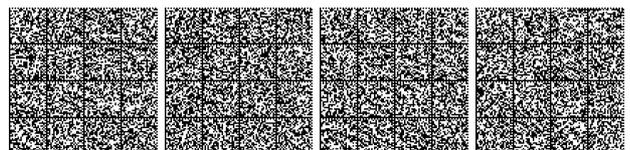
5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

Art. 31.

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Art. 32.

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva Associata. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell'attività dei lavoratori sportivi.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.
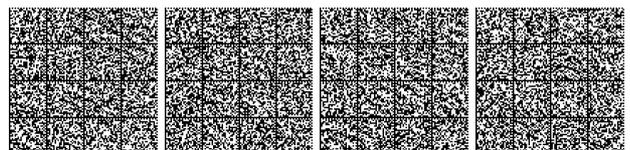
Art. 33.

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, è compito del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 della legge 26 marzo 2001, n. 151.

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 34.

Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 35.

Trattamento pensionistico

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presup-

posti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.
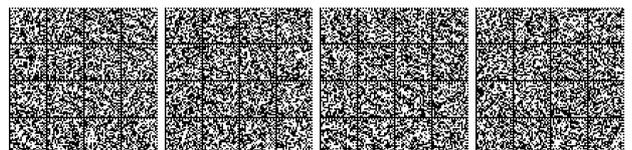
2. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025.

Art. 36.

Trattamento tributario

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera *m)*, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
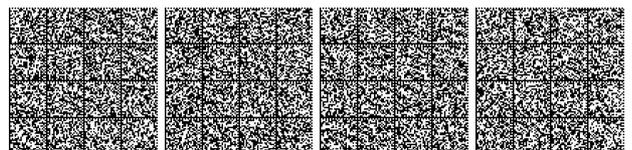
7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto.

Art. 37.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.

Art. 38.

Settori professionistici e dilettantistici

1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Capo II

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE DONNE NELLO SPORT

Art. 39.

Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;

6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera *a)*, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera *a)*. Per

le domande di cui al comma 3, lettera *b)*, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera *b)*.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera *d)*.

Art. 40.

Promozione della parità di genere

1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai princìpi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: *a)* delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; *b)* delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

3. Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei princìpi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE

Art. 41.

Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport

1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie, anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: *a)* la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; *b)* la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di *personal training* e di preparazione atletica non agonistica.

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto: *a)* la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche; *b)* l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico; *c)* la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; *d)* la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

4. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: *a)* la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; *b)* la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
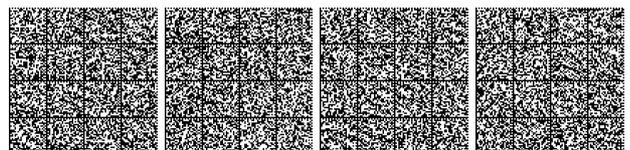
5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto: *a)* la programmazione e la gestione di impianti sportivi; *b)* la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative; *c)* l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.

6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.

Art. 42.

Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.

2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato *Basic Life Support and Defibrillation* (BLS-D).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

Capo I

GRUPPI SPORTIVI DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

Art. 43.

Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalità previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità

sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.

Art. 44.

Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro

1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.

Art. 45.

Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.

2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».

Art. 46.

Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.
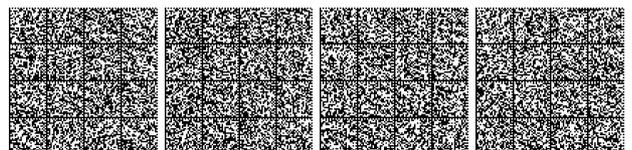
Capo II

GRUPPI SPORTIVI MILITARI

Art. 47.

Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa

1. Nell'ambito della Difesa è istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.

2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;

b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera *a)*;

c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;

c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

Art. 48.

Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;

b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera *a)*.

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
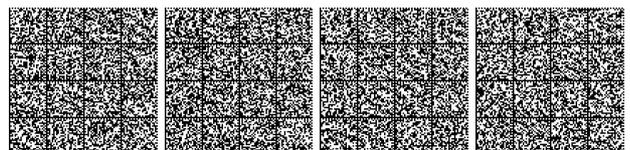
b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera *d)* del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;

c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

6. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 49.

Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 50.

Titolo preferenziale

1. L'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) è inserito il seguente: «20-*bis*) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato».

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera *f)*, le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;

b) la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente: «*a)* i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;

c) il comma 3 dell'articolo 53 è soppresso.

2. All'articolo 16, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole «Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti di lavoro sportivo».

Art. 52.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2022 sono abrogati:

a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;

b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

d) l'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-*bis*, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
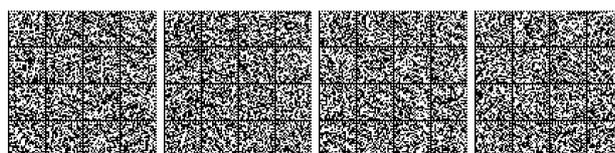
c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

MESSA, *Ministro dell'università e della ricerca*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GUERINI, *Ministro della difesa*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

— La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2019, n. 191. Reca, in particolare all'art. 5, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n)*, i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

— La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento ordinario n. 16, converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2020, n. 70. In particolare il comma 3, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.

— La legge 17 ottobre 1967, n. 977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 1967, n. 276, disciplina la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Si applica ai minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

— La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1970, n. 131, recante le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, disciplina lo statuto dei lavoratori. In particolare, l'art. 4 (vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori), l'art. 5 (vieta accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente), l'art. 7 (disciplina le norme relative alle sanzioni disciplinari), l'art. 13 (disciplina le mansioni di lavoro) e l'art. 18 (disciplina il reintegro nel posto di lavoro).

— La legge 14 giugno 1973, n. 366, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1973, n. 173, disciplina l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

— La legge 23 marzo 1981, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1981, n. 86, recante le norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, disciplina il professionismo sportivo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante le norme relative al testo unico delle imposte sui redditi, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, Supplemento ordinario n. 126.

— La legge 13 dicembre 1989, n. 401, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1989, n. 294, reca gli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e disciplina la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. In particolare, l'art. 6 disciplina il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di persone che risultano denunciate o condannate (anche con sentenza non definitiva) nel corso degli ultimi cinque anni per reati relativi a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

— La legge 11 maggio 1990, n. 108, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1990, n. 108, disciplina i licenziamenti individuali nelle piccole imprese. In particolare, l'art. 2 (disciplina la riassunzione o il risarcimento del danno), l'art. 4 (non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto) e l'art. 5 (disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione arbitrato e spese processuali).
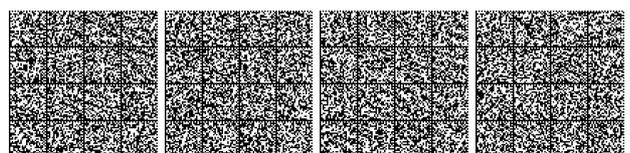
— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario, disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi. In particolare, l'art. 5 disciplina le categorie riservatarie e le preferenze. Al comma 4 vengono elencate le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e di titoli.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1995, n. 190, Supplemento ordinario n. 101:

— «Art. 2 *(Armonizzazione)*. — (*Omissis*).

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1997, n. 140, reca «L'attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)».

— Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1998, n. 131, disciplina la «Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2000, n. 50, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»:

«Art. 5 *(Assicurazione dei lavoratori parasubordinati)*. — (*Omissis*).

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.

3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario n. 112, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)* (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — (*Omissis*).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 51, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305:

— Art. 51 *(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)*. — 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

2-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005.».

— La legge 15 aprile 2003, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2003, n. 94, recante «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico», dispone che agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino in condizione di grave disagio economico. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Sarà una Commissione a decidere a chi assegnare il vitalizio

— Il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 gennaio 2005, L 003.

— Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, Supplemento ordinario n. 170:

«Art. 130 (*Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse)*. — 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonché di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.

3. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 133 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.».
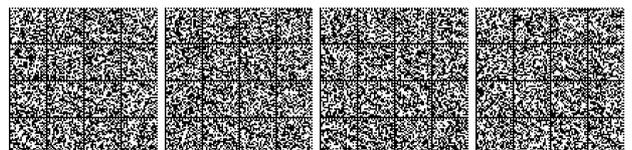
— La legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2012, n. 153, Supplemento ordinario n. 136, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita». In particolare, dispone che all'art. 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore) disciplina misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione.

— Il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 3 marzo 2015, L 59.

— Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2015, n. 54, reca «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

— Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2015, n. 54, reca «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

— Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2015, n. 144, Supplemento ordinario n. 34, reca «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

— Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2015, n. 220, reca «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese» e dispone in particolare, all'art. 16 il (Regime speciale per lavoratori impatriati), è stato poi modificato dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi." pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2019, n. 151 - Supplemento ordinario n. 26), si vedano i commi 5-*quater* e 5-*quinquies*.

— La legge 20 gennaio 2016, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2016, n. 25, reca «Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva».

— Il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, L 119.

— Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2017, n. 95, Supplemento ordinario n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», è stato convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144, Supplemento ordinario n. 31. In particolare, l'art. 54-*bis* dispone la «Disciplina delle prestazioni occasionali, il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n, 143, Supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 3 *(Disposizioni comuni per la Polizia di Stato)*. — (*Omissis*).

11. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;

b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre attività istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;

d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179, Supplemento ordinario n. 43, reca «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106».

— La legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario n. 62, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2018, n. 145:

«Art. 1 *(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)*. — (*Omissis*).

630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

(*Omissis*).».

— Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2020, n. 203, Supplemento ordinario n. 30, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. è stato convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2020, n. 253 - Supplemento ordinario n. 37. In particolare, l'art. 12-*bis* (Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) dispone l'istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1965, n. 257, reca «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2002, n. 156, reca «Regolamento con le modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria». In particolare l'art. 1 dispone che l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria sia riservato, per un contingente non superiore all'1% delle dotazioni organiche, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
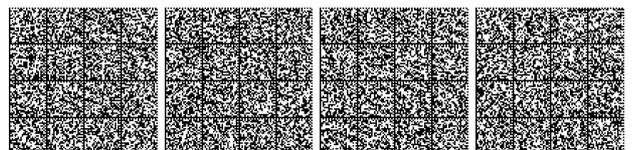
— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2003, n. 71, reca «Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza». In particolare l'art. 3 disciplina le procedure per l'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» in qualità di atleti, che deve avvenire mediante una procedura di selezione alla quale gli interessati accedono su domanda.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione:

«Art. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

«Art. 35. — La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.».

«Art. 41. — L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».

«Art. 117. — Definisce la potestà legislativa che è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Elenca le materie di cui lo Stato ha legislazione esclusiva.».

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248, reca «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione». Il nuovo testo opera una nuova e diversa ripartizione delle competenze normative delle regioni.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2017, n. 106, reca «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera *c)* della legge 6 giugno 2016, n. 106». In particolare all'art. 3 (Assenza di scopo di lucro), comma 2, ultimo periodo, e comma 2-*bis*.

Note all'art. 9:

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, 214, Supplemento ordinario 86, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sotto ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 12:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, Supplemento ordinario n. 1, reca «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti normativi della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, Supplemento ordinario n. 214, reca «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

Note all'art. 16:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1992, n. 38, reca «Nuove norme sulla cittadinanza».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 agosto 2008, Supplemento ordinario n. 188:

«Art. 13. — Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.».

— Per i riferimenti al regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 262/2015, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

«Art. 2 *(Collaborazioni organizzate dal committente)*. — 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.».

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235 - Supplemento ordinario n. 159, reca «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30». In particolare l'art. 78 (Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche) disciplina la procedura di certificazione che è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche, nonché secondo una serie di principi elencati al comma 2.

— Per i riferimenti normativi del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento ordinario n. 139, reca «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

— Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174 - Supplemento ordinario n. 123, reca «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Note all'art. 26:

— Per i riferimenti normativi della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 15 luglio 1966, n. 604, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della legge 11 maggio 1990, n. 108, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 e del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 23 luglio 1991, n. 223, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1991, Supplemento ordinario n. 43, reca «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro». In particolare all'art. 24 si disciplinano le norme in materia di riduzione del personale.

Note all'art. 29:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 30:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2013, n. 39, reca «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92». In particolare l'art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali) disciplina l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 4 *(Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano).* — 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Le Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti ovvero norme di azione raccomandate a sostegno della doppia carriera nello sport d'élite, sono state approvate dal gruppo di esperti dell'Unione Europea «Education & Training in Sport» nella riunione svoltasi a Poznan (PL) il 28 settembre 2012. Sono rivolte principalmente ai decisori politici degli stati membri, sia come fonte di ispirazione per la formulazione e l'adozione di direttive nazionali orientate all'azione, sia per attirare l'attenzione a livello nazionale sul tema della dual career. Esse dovrebbero contribuire allo scambio, alla diffusione di buone pratiche ed all'apprendimento dalle esperienze in questo campo. Inoltre, suggeriscono un quadro di possibili accordi a livello internazionale ed invitano l'Unione Europea ad avviare azioni supplementari in ragione dell'elevata mobilità degli atleti e della necessità di incoraggiare misure a favore della doppia carriera all'estero, in particolare in alcune discipline sportive e nei piccoli Stati membri.

— Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2008 e con rettifica nella n. 93 del 19 aprile 2008, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse». La norma, distingue fra la titolarità dei diritti e la loro commercializzazione, da una parte, e fra l'organizzatore dell'evento e l'organizzatore della competizione, dall'altro, dettando una disciplina di natura inderogabile e lasciando il resto a delle linee guida che deve redigere l'organizzatore della competizione ed alla prassi contrattuale che si sviluppa il tutto sotto la vigilanza di Authority indipendenti: Agcom e Antitrust». In particolare l'art. 22 (Mutualità generale), comma 1 e 2, prevede che l'organizzatore delle competizione destini una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche. La quota non può essere inferiore al 4% delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti.

Note all'art. 32:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 33:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 28 febbraio 1986, n. 41, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1986 - Supplemento ordinario n. 13, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)».

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2001, n. 96 - Supplemento ordinario n. 93, reca «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53». In particolare l'art. 79 (Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato) disciplina i contributi (e le misure) sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1955, n. 206, reca «Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari».

— Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1988, n. 61, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1988, n. 112, reca «Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti».

— Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2014, n. 68, reca «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI».

Note all'art. 34:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 35:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, della legge 8 agosto 1995, n. 335, della legge 15 aprile 2003, n. 86 e della legge 8 agosto 1995, n. 335, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto ministeriale 15 marzo 2005, recante «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2005, n. 80.

Note all'art. 36:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292 - Supplemento ordinario n. 1, reca «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— La legge 16 dicembre 1991, n. 398, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1991, n. 295, reca «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche».

— La legge 13 maggio 1999, n. 133, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1999, n. 113 - Supplemento ordinario n. 96, reca «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale». In particolare l'art. 25 disciplina le disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).

Note all'art. 37:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 39:

— Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 40:

— Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2006, n. 125 - Supplemento ordinario n. 133, reca «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246».

Note all'art. 42:

— La legge 7 febbraio 1958, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1958, n. 57, reca «Provvedimenti per l'educazione fisica».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, reca «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 43:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2002, n. 156, reca «Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria». In particolare all'art. 1 (Assunzione degli atleti) si dispone che l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria venga riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.

— Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 44:

— Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143 - Supplemento ordinario n. 30, reca «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». In particolare l'art. 3 (disposizioni comuni per la Polizia di Stato), comma 11 dispone modalità e criteri per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro».

Note all'art. 45:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 46:

— Per i riferimenti normativi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 47:

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106 - Supplemento ordinario n. 84, reca «Codice dell'ordinamento militare».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140 - Supplemento ordinario n. 131, reca «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246».

Note all'art. 48:

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122 - Supplemento ordinario n. 61, reca «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza». In particolare l'art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso), comma 1, definisce i requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere mediante un concorso.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2003, n. 71, reca «Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza». In particolare l'art. 3 (Procedure) disciplina l'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» in qualità di atleti, mediante una procedura di selezione.

— La legge 4 novembre 2010, n. 183 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2010, n. 262 - Supplemento ordinario n. 243, reca «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro». In particolare l'art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)dispone che per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in 17 e 35 anni. Il personale reclutato non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Note all'art. 49:

— Per i riferimenti normativi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 50:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 - Supplemento ordinario n. 57, reca «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. In particolare si dispone all'art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a tali categorie.

Note all'art. 51:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Tassazione separata)*. — 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

(*Omissis*);
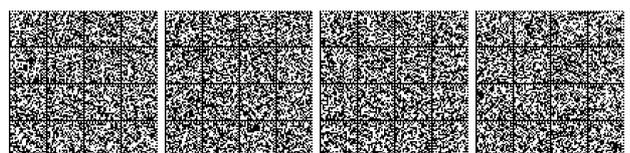
f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera *a)*;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Regime speciale per lavoratori impatriati)*. — (*Omissis*).

5-*quater*. *Per i rapporti di lavoro sportivo*, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis*.

(*Omissis*).».

21G00043

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. **37**.

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 1, comma 2;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 373;

Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo.

3. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della pre-

stazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;

b) Comitato Italiano Paralimpico: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione;

o) Scuola dello Sport: la struttura della società Sport e salute S.p.a. che svolge attività di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport;

p) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

q) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

r) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

s) Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3.

Agente sportivo

1. L'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

2. Le disposizioni del presente decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni Sportive.

Art. 4.

Accesso alla professione
e Registro nazionale degli agenti sportivi

1. Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.

2. Al Registro di cui al comma 1 può iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile.

4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.

5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.

6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attività di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi.

7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si applica la disciplina del presente decreto.

8. Ai lavoratori sportivi e alle Società o Associazioni Sportive è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.

9. L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.

Art. 5.

Contratto di mandato sportivo

1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) le generalità complete delle parti contraenti;

b) l'oggetto del contratto;

c) la data di stipulazione del contratto;

d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8;

e) la sottoscrizione delle parti del contratto.

2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.

3. Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti.

4. Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.

5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.

6. È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi.

7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.

Art. 6.

Incompatibilità e conflitto d'interessi

1. È fatto divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Società, Consorzi o Associazioni di cui alla lettera *a)*;
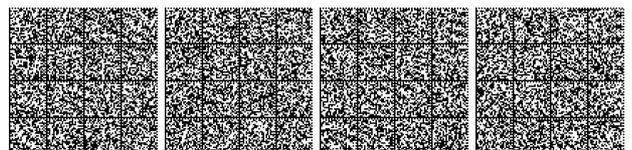
c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

d) i lavoratori sportivi;

e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;

f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;

g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Società Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo.

2. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere *f)* e *g)*, viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

3. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.

4. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.

5. È fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Società o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Società o Associazione.

7. Ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 7.

Obblighi nell'esercizio dell'attività

1. L'agente sportivo esercita l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.

2. L'agente sportivo è tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 8.

Compenso

1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile.

3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la Società o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determi-

nazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalità, ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità.

Art. 9.

Società di agenti sportivi

1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali;

b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

2. La possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all'iscrizione della società medesima nell'apposita sezione «Società di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.

3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l'attività di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.

Art. 10.

Tutela dei minori

1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.

2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.

3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'agente sportivo da parte della Società o Associazione Sportiva contraente.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.

Art. 11.

Regime disciplinare e sanzioni

1. Ferme restando le fattispecie di responsabilità, civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalità ed efficacia del quadro sanzionatorio.

2. Presso il CONI è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedimentali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 12.

Fonte di normazione secondaria

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto.

2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Società o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo.
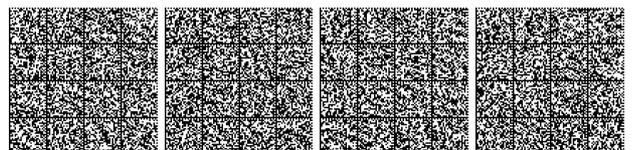
Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Norme transitorie

1. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.

2. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 15.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

— La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2019, n. 191 reca, in particolare all'art. 5, comma 1, lettera *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n)*, i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

— La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16, converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2020, n. 70. In particolare il comma 3, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191 - S.O. n. 139.

Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.».

— La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella GUUE 30 settembre 2005, L 255.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2016, n. 210.

— Si riporta il comma 373 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302 - S.O. n. 62 e recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020:

«373. È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo. il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.».

Note all'art. 1:

— La legge 15 aprile 2003, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2003, n. 94, recante «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico», dispone che agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino in condizione di grave disagio economico. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Sarà una Commissione a decidere a chi assegnare il vitalizio.

— Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248, con la quale è stato completamente riformato il capo V, parte seconda della Costituzione italiana, recante norme sulle regioni, province e comuni. Il nuovo testo opera una nuova e diversa ripartizione delle competenze normative delle regioni.

Note all'art. 3:

— Legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2013, n. 15 e recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense». L'obiettivo delle nuove disposizioni è di consentire l'accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente, garantire una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, la trasparenza verso i cittadini ed un maggiore controllo sulla correttezza.

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191 - S.O. 139.

— La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è pubblicata nella GUUE 30 settembre 2005, L 255. In particolare l'art. 13 (Condizioni del riconoscimento) dispone che se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.».

— Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2016, n. 210.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, 214, S.O. 86:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 3 *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo del comma 373 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. n. 62:

«373. È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica e' vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.».

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti relativi alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note all'art. 14.

21G00042
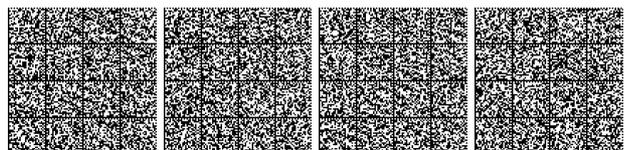
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2020.

Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
E LA FAMIGLIA

E CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

Visto il successivo comma 60 della citata legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi:

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo;

Visto altresì, il comma 61 della medesima legge n. 160 del 2019, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 160 del 2019, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 160 del 2019, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate, prevedendo, altresì, che al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente;

Ritenuto di dover dare attuazione ai richiamati commi da 59 a 61 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019;
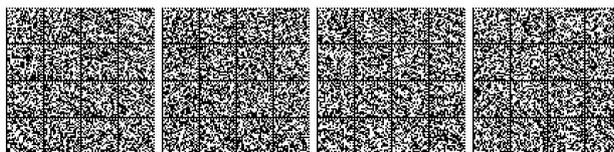
Visto l'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come sostituito dall'art. 1, comma 310, della citata legge 160 del 2019, il quale prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerata la necessità di prevedere criteri di assegnazione differenziati per i progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia, rispetto ai progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per i servizi alle famiglie;

Ritenuto opportuno, pertanto, ripartire le risorse disponibili di cui al richiamato art. 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, tra le suddette due finalità;

Valutata l'opportunità, al fine di assicurare la priorità dell'assegnazione dei finanziamenti alle strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, identificare i comuni interessati attraverso l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dei dati resi disponibili dall'ISTAT (https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori) ed, in particolare, i comuni che presentano un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore o uguale a 100,0 - di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto - in considerazione della numerosità degli enti ricadenti nella richiamata soglia;

Valutata, altresì, l'opportunità di estendere la richiamata priorità di assegnazione ai comuni capoluogo di provincia, integrando il predetto Allegato 1;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare ai comuni una corretta programmazione delle risorse, prevedere l'assegnazione dei contributi su base pluriennale;

Considerata l'esigenza di chiarire che in caso di risorse non assegnate, non utilizzate o revocate si procede allo scorrimento delle graduatorie valide *pro tempore* e che tale principio è applicabile a tutte le procedure previste per le varie annualità dal comma 59 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 recante «Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'*ex* AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 con il quale concordano sulla necessità di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato «(…) al collegamento dei propri sistemi informativi per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Considerato che, ai sensi del comma 61 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB 2020 - comma 61»;

Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2020 sul presupposto che l'attribuzione delle risorse rispetti il 60% a favore dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia ed il 40% agli altri comuni non ricompresi nella predetta categoria;
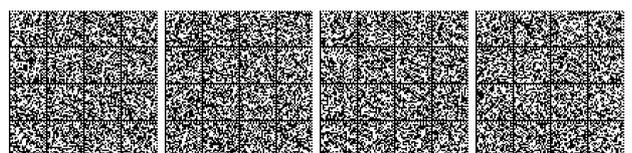
Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

2. Per il quinquennio 2026-2030 e per il quadriennio 2031-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro e non oltre sei mesi precedenti il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Destinazione delle risorse

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, le risorse di cui al comma 59 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al quinquennio 2021-2025, pari a 700 milioni di euro, sono ripartite sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. La somma complessiva di 560 milioni di euro, ripartita in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025, è destinata al finanziamento di progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di:

a) asili nido, per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 48 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

b) scuole dell'infanzia, per 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

c) centri polifunzionali per servizi alla famiglia, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 18 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti.

3. La somma complessiva di 140 milioni di euro, ripartita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, è destinata al finanziamento di progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

4. Ai fini del presente decreto, i comuni ricadenti nelle aree svantaggiate del Paese, nonché i comuni capoluogo di provincia che presentano periferie urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Tipologie di interventi/richieste ammissibili

1. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* e comma 3; nel caso di richiesta di contributo per progetti di strutture in comune tra più enti, è tenuto a presentare richiesta esclusivamente il comune capofila, individuato a seguito di specifica convenzione stipulata tra gli enti interessati.

2. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia, di cui al comma 2 dell'art. 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:

a) asili nido;

b) scuole dell'infanzia;

c) centri polifunzionali per la famiglia.

3. Per gli interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, di cui al comma 3 dell'art. 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:

centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia: riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi destinati ai servizi ivi descritti:

a) spazi ludico-creativi per offrire contesti in cui sperimentare, creare, insegnare con la giusta gradualità;

b) creazione di laboratori didattici per la fascia di età considerata;
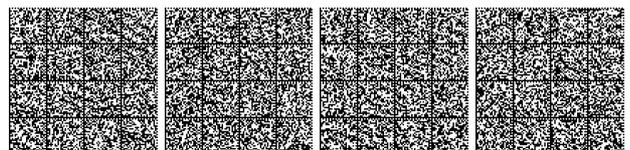
c) presenza di progetti didattici innovativi per far vivere esperienze e dare opportunità di crescita, di sviluppo, di apprendimento e di gioco, di cui possono beneficiare tutti i bambini in un contesto che valorizzi il progetto didattico e le strutture;

d) presenza di spazi all'aperto per garantire opportunità di socialità e di gioco per i bambini e al fine di acquisire una progressiva autonomia.

centri polifunzionali per la famiglia: riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi destinati ai servizi ivi descritti:

a) uno spazio dedicato all'accoglienza con sportello informativo/colloqui, ove sia possibile per i genitori accedere al centro, anche con i loro figli, e sostare anche nei momenti di attesa. Lo spazio dovrà essere dotato di guardaroba per i bimbi e gli adulti. Tale spazio permetterà l'accesso alle principali informazioni sulle opportunità offerte dal territorio circa l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli, garantendo una adeguata privacy alle persone che vi accedono;

b) uno spazio ludico-creativo dedicato al divertimento per l'infanzia nel quale è previsto: un angolo morbido; uno per costruzioni e gioco a terra; uno spazio per il gioco simbolico (per esempio cucina, falegnameria, mercato, travestimento, puzzle); uno spazio artistico dotato di pannelli a parete opportunamente disposti, utili per esporre materiale di documentazione del centro, delle attività che vengono svolte e dei disegni dei bambini; uno spazio per lettura e racconto. Le attività di questi spazi sono finalizzate affinché il bambino possa vivere esperienze di socializzazione sia con gli adulti che con i pari, garantendo, da un lato, il sostegno alla relazione educativa e al ruolo genitoriale e, dall'altro, il supporto delle famiglie alle prese con la gravosità dei tempi di cura;

c) uno spazio per attività laboratoriali ed extra scolastiche finalizzate alla promozione e alla maturazione di competenze emotive e sociali nel bambino, alla condivisione e all'integrazione sociale, al sostegno negli apprendimenti scolastici e sociali, allo sviluppo di percorsi di creatività personali e di comunità. I laboratori rappresenteranno occasioni di incontro, socializzazione, creatività e scambio, per e con bambine/i e famiglie organizzati in base alle diverse età del gruppo dei bambini. In questo spazio saranno attivati anche laboratori intergenerazionali in rete con le famiglie e i servizi presenti sul territorio;

d) uno spazio per l'allattamento/spazio per il sonno che deve essere attiguo alla stanza delle attività e deve essere allestito con lettini bassi singoli in legno oppure, secondo la conformazione degli spazi o rendendo la stanza polifunzionale, con la scelta di pedane apribili, per alloggiare i materassini all'interno e liberare la superficie per altri usi, o futon, in modo da lasciare lo spazio disponibile nella mattinata per attività da aggiungere alle altre offerte nella stanza per le attività di gioco;

e) uno spazio all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo per le attività ludiche e laboratoriali all'aperto; tale spazio deve essere attrezzato e delimitato e disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini; sono considerati idonei anche terrazzi e spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura, facilmente raggiungibili a piedi dai bambini. Lo spazio all'aperto deve essere attrezzato con arredi, giochi e angoli-gioco adeguati alle diverse età e alle differenti esigenze educative.

Le strutture devono essere collocate preferibilmente al piano terra. Qualora l'edificio sia realizzato su più piani, è preferibile che gli spazi interni destinati ai bambini siano collocati su un unico piano; non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale. In tutti gli edifici si deve garantire l'adattabilità della struttura socio educativa ai soggetti con diversa abilità. Inoltre, deve essere garantita l'accessibilità ai soggetti portatori di handicap agli spazi comuni interni all'edificio dove è ubicata la sede del centro. Tutti gli spazi devono prevedere accorgimenti architettonici e di arredo atti a prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini, adolescenti e genitori accompagnatori.

4. Il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione definitiva, esecutiva o definitiva-esecutiva nel caso in cui le stesse, al momento della presentazione della domanda, siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera. Detti importi devono coincidere con quanto previsto dal quadro economico risultante dal sistema di cui all'art. 7, comma 2.

5. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, oltre a quanto previsto ai commi 2 e 3:

a) le richieste devono indicare, per ciascun progetto, un CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;

b) nel caso di interventi relativi a scuole di infanzia o asili nido deve essere indicato il codice edificio da Anagrafe nazionale in materia di edilizia scolastica ove presente;

c) i progetti devono riferirsi ad opere inserite nella programmazione annuale o triennale del comune;

d) i progetti non devono essere già interamente finanziati da altri soggetti;

e) i progetti devono essere redatti in conformità alle norme tecniche vigenti e rispettare tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

f) gli interventi realizzati devono conseguire l'agibilità;

g) l'edificio su cui si interviene non deve essere stato destinatario per il medesimo intervento di finanziamento negli ultimi cinque anni.

6. Non sono ammesse richieste formulate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.
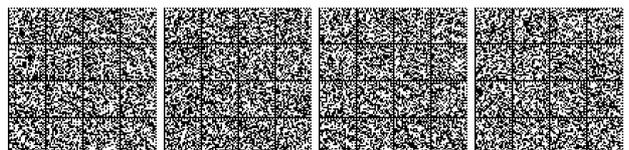
Art. 4.

Modello di presentazione della domanda

1. Con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, da adottare entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, vengono approvati l'avviso con cui sono indicati i termini e il modello di presentazione della domanda informatizzato, nonché le modalità operative di trasmissione della richiesta.

2. La domanda deve indicare gli elementi informativi relativi al comune e all'opera per cui si chiede il contributo, nonché tutte le informazioni utili per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 5.

Art. 5.

Criteri di valutazione per il riparto

1. I comuni beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento ed il relativo importo sono individuati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di cui ai commi da 2 a 6.

2. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia ad esclusivo uso scolastico e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui al comma 2 dell'art. 2, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) Asili nido:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 15 punti):

progetto esecutivo: 15 punti;

progetto definitivo: 8 punti;

studio di fattibilità: 4 punti;

nessun livello: 0 punti.

2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:

realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;

demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30 punti;

nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 25 punti;

adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti;

miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti;

efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 12 punti;

adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;

interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 8 punti.

3) popolazione fascia 0-3 interessata dall'intervento, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):

oltre 200: 20 punti;

da 101 a 199: 15 punti;

da 51 a 100: 10 punti;

da 21 a 50: 5 punti;

inferiore a 20: 0 punti.

4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura: 3 punti;

5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale: 10 punti;

da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;

dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;

dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;

dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;

dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;

oltre 51%: 10 punti.

6) appartenenza alla zona sismica 1 e 2: 7 punti;

7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;

8) dismissione fitto passivo: 3 punti.

b) Scuole dell'infanzia:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 15 punti):

progetto esecutivo: 15 punti;

progetto definitivo: 8 punti;

studio di fattibilità: 4 punti;

nessun livello: 0 punti.

2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:

realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;

demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30 punti;

nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 25 punti;

adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti;

miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti;

efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 12 punti;

adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;

interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 8 punti.

3) popolazione fascia 3-6 interessata, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):

oltre 400: 20 punti;
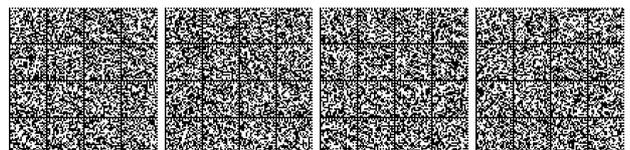
da 201 a 399: 15 punti;

da 101 a 200: 10 punti;

da 51 a 100: 5 punti;

inferiore a 50: 0 punti.

4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura: 3 punti;

5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale 10 punti;

da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;

dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;

dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;

dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;

dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;

oltre 51%: 10 punti.

6) appartenenza alle zone sismiche 1 e 2: 7 punti;

7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;

8) dismissione fitto passivo: 3 punti.

c) Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento max 10 punti:

progetto esecutivo: 10 punti;

progetto definitivo: 5 punti;

studio di fattibilità: 2 punti;

nessun livello: 0 punti.

2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 20 punti:

demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 20 punti;

nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 15 punti;

adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 10 punti;

miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 8 punti;

efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 7 punti;

adeguamento antincendio 6 punti;

interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 3 punti.

3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 per i centri polifunzionali per la famiglia (max 10 punti):

realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3: 10 punti;

almeno 4 spazi: 8 punti;

almeno 3 spazi: 5 punti.

4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 15 punti):

assenza 15 punti;

presenza 0 punti.

5) numero potenziale utenti fruitori del servizio, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):

oltre 1.000 utenti: 20 punti;

da 600 a 999 utenti: 15 punti;

da 400 a 599 utenti: 10 punti;

da 150 a 399 utenti: 5 punti

inferiore ai 150 utenti: 3 punti.

6) presenza di un piano di gestione del centro (20 punti):

di durata decennale: 20 punti;

di durata quinquennale: 10 punti;

di durata triennale: 5 punti.

7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5 punti):

da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;

dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto;

dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;

dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;

dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;

oltre 50%: 5 punti.

3. Per gli interventi volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, di cui al comma 3 dell'art. 2, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri sia per i centri polifunzionali che per i servizi integrativi per l'infanzia:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 10 punti):

progetto esecutivo: 10 punti;

progetto definitivo: 5 punti;

studio di fattibilità: 2 punti;

nessun livello: 0 punti.

2) tipologia di intervento (max 20 punti):

adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti;

miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 15 punti;

efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 10 punti;

adeguamento antincendio: 10 punti;

interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 5 punti.

3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 per i centri polifunzionali per la famiglia e per i centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia (max 10 punti):

realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3): 10 punti;

almeno 3 spazi: 5 punti.

4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio comunale (max 15 punti):

assenza: 15 punti;
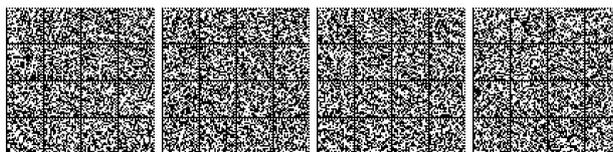
presenza: 0 punti.

5) numero potenziale utenti fruitori del servizio (max 20 punti):

da 1.000 e oltre utenti: 20 punti;

da 700 a 999 utenti: 15 punti;

da 400 a 699 utenti: 10 punti;

da 150 a 399 utenti: 5 punti;

inferiore ai 150 utenti: 3 punti.

6) presenza di un piano di gestione del servizio legato alla riconversione degli spazi (max 20 punti):

di durata decennale: 20 punti;

di durata quinquennale: 10 punti;

di durata triennale: 5 punti.

7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5 punti):

da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;

dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punti;

dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;

dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;

dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;

oltre 50%: 5 punti.

4. Il contributo massimo erogabile a ciascun intervento non può superare 3.000.000 euro.

5. Le graduatorie, distinte per gli interventi e per i gruppi di enti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, sono redatte sulla base dei punteggi indicati e assegnati a ciascun progetto oggetto di domanda di contributo e indicano altresì l'importo assegnato ed il comune beneficiario. A parità di punteggio precede il progetto la cui candidatura sia pervenuta per prima temporalmente.

6. Nel caso in cui le risorse assegnate ad uno degli interventi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, siano superiori alle richieste pervenute, si procede con lo scorrimento delle graduatorie ripartendo in eguale misura le risorse non assegnate tra le graduatorie redatte e che presentano progetti non finanziati, con precedenza alle graduatorie dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia.

7. Nel caso in cui le graduatorie relative ai progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e ai progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia risultino esaurite, le risorse vengono ripartite in eguale percentuale in favore delle graduatorie attive.

8. L'attribuzione del contributo sulla base delle predette graduatorie è fatta assicurando, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto dell'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.

Art. 6.

Termini di affidamento dei lavori

1. L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1:

a) per le opere con costo fino a 200.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro dodici mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 200.001 euro e 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro diciotto mesi;

c) per le nuove costruzioni e per le opere il cui costo è superiore a 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro ventuno mesi.

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima, così come risultante dal sistema di cui all'art. 7, comma 2.

2. Qualora l'ente beneficiario del contributo abbia richiesto il contributo anche per le spese di progettazione, nel caso in cui le stesse siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare, come specificato all'art. 3, comma 4, i termini di cui al comma 1 sono aumentati di sei mesi.

Art. 7.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale in favore dei comuni beneficiari nel seguente modo:

a) fino al 20% del finanziamento, quale anticipazione, a richiesta del comune beneficiario;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione e della verifica della coerenza delle informazioni nelle banche dati di cui ai commi 2 e 5.

2. Per le erogazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, i comuni beneficiari trasmettono la relativa documentazione al Ministero dell'istruzione utilizzando il sistema di rendicontazione predisposto e disponibile sul sito di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, le cui credenziali di accesso sono comunicate agli enti locali beneficiari dal medesimo Ministero dell'istruzione.

3. Il Ministero dell'istruzione verifica la documentazione di cui al comma 2 e comunica al Ministero dell'interno, nei quindici giorni successivi l'esito positivo; il Ministero dell'interno eroga le somme nei quindici giorni successivi.

4. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che avviene con apposito decreto del
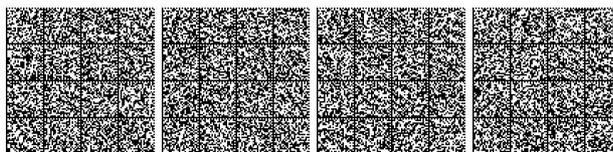
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB 2020 - comma 61». A tal fine comuni beneficiari in sede di richiesta dei CIG all'ANAC assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il sistema SIOPE+.

6. Le informazioni di natura documentale o comunque non rilevate dalla Banca dati di cui al comma 5, sono raccolte attraverso il sistema del Ministero dell'Istruzione per le specifiche esigenze informative di rendicontazione (ad esempio documenti relativi alle varie fasi del progetto e indicatori ante e post operam per tipologia di intervento).

Art. 8.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nel caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 6 e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertati a seguito di attività istruttoria del Ministero dell'istruzione.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalità o nel caso in cui l'intervento risulti già avviato prima dell'adozione del relativo decreto di finanziamento.

3. È disposta, altresì, la revoca nel caso in cui sia realizzato un intervento diverso da quello autorizzato o nell'ipotesi in cui l'edificio oggetto di intervento non consegua l'agibilità.

4. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1, 2 e 3, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 7, comma 1, sono versate da parte dei comuni ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Le risorse revocate, ivi incluse le risorse riassegnate ai sensi del comma 4, sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione.

Art. 9.

Cabina di regia

1. Per l'attività di monitoraggio la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nominata con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, si avvale della Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica presso il Ministero dell'istruzione.

2. La Cabina di regia può altresì avvalersi, per l'effettuazione di sopralluoghi finalizzati al monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti, delle strutture dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La Cabina di regia si avvale, per il proprio funzionamento, di una segreteria tecnica composta dal personale del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento degli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Ai componenti della Cabina di regia e della segreteria tecnica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese e, al suo funzionamento, si provvede con le risorse strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.

5. La Cabina di regia predispone una relazione annuale sull'andamento delle attività svolte e la trasmette ai Ministri competenti.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia
BONETTI

Il Ministro dell'istruzione
AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 350

ALLEGATO *1*

Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Comuni non capoluogo

Codice BDAP	Codice ISTAT	Regione	Provincia	Comune	IVSM
278942930525158501	006151	Piemonte	Alessandria	Sale	100,00
406542930547152702	078097	Calabria	Cosenza	Piane Crati	100,00
193842930534095702	071022	Puglia	Foggia	Deliceto	100,00
302842930457098302	109034	Marche	Fermo	Porto Sant'Elpidio	100,00
446542930079741302	041014	Marche	Pesaro e Urbino	Fermignano	100,01
929242930464682202	067002	Abruzzo	Teramo	Ancarano	100,01
476342930519796601	078021	Calabria	Cosenza	Calopezzati	100,01
724142930536224301	071062	Puglia	Foggia	Volturino	100,01
353742930449690102	010050	Liguria	Genova	Rondanina	100,01
183042930530573402	023064	Veneto	Verona	Ronco all'Adige	100,01
787742930476743501	075060	Puglia	Lecce	Patù	100,01
851942928168167902	067003	Abruzzo	Teramo	Arsita	100,01
796142930476360402	060056	Lazio	Frosinone	Pontecorvo	100,01
619842930518854401	058030	Lazio	Roma	Ciciliano	100,01
337842930477414902	031019	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Floriano del Collio	100,01
601142930530304601	021073	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Rifiano/Riffian	100,01
114742930536446301	077023	Basilicata	Matera	Rotondella	100,01
144042930518784002	066027	Abruzzo	L'Aquila	Castel di Ieri	100,02
279742930525071701	064072	Campania	Avellino	Pietradefusi	100,02
489042930480486501	008055	Liguria	Imperia	Sanremo	100,03
861342930510892602	058002	Lazio	Roma	Agosta	100,03
959942930543369201	003112	Piemonte	Novara	Orta San Giulio	100,03
488442930479218601	008054	Liguria	Imperia	San Lorenzo al Mare	100,03
995642930542493302	062038	Campania	Benevento	Limatola	100,03
437642929703857301	065045	Campania	Salerno	Controne	100,03
257842930534388801	066092	Abruzzo	L'Aquila	San Vincenzo Valle Roveto	100,03
828442930476132101	057048	Lazio	Rieti	Paganico Sabino	100,03
214742930518803202	062030	Campania	Benevento	Foglianise	100,03
422242930462962702	058044	Lazio	Roma	Gerano	100,03
573542930474819301	069037	Abruzzo	Chieti	Frisa	100,03
612342930543404502	078080	Calabria	Cosenza	Mongrassano	100,03
591242930459409302	039008	Emilia-Romagna	Ravenna	Conselice	100,03
414942930465336301	066008	Abruzzo	L'Aquila	Barete	100,03
939842930507810401	017014	Lombardia	Brescia	Bedizzole	100,04
518542930531123101	062003	Campania	Benevento	Apice	100,04
819342930534641502	068008	Abruzzo	Pescara	Carpineto della Nora	100,04
707542930534451302	096002	Piemonte	Biella	Andorno Micca	100,04
463242930517357101	071021	Puglia	Foggia	Chieuti	100,04
245942930459583802	067044	Abruzzo	Teramo	Tortoreto	100,04
534642930541733801	060040	Lazio	Frosinone	Gallinaro	100,04
916542930458707102	065057	Campania	Salerno	Gioi	100,04
156942930521143101	072020	Puglia	Bari	Corato	100,04
571442930518125902	111016	Sardegna	Sud Sardegna	Domusnovas	100,04
868242930531074002	076006	Basilicata	Potenza	Atella	100,04
866042930532465602	008026	Liguria	Imperia	Diano Castello	100,05
368542930472747002	004131	Piemonte	Cuneo	Monesiglio	100,05
761442930456868501	076076	Basilicata	Potenza	San Fele	100,05
543542930467923101	017160	Lombardia	Brescia	Remedello	100,05
685642930473229702	102014	Calabria	Vibo Valentia	Francavilla Angitola	100,05
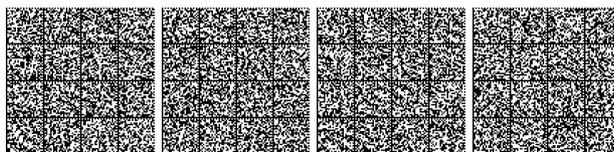
447842930509520701	012041	Lombardia	Varese	Cassano Valcuvia	100,05
429542930463343201	041033	Marche	Pesaro e Urbino	Montecopiolo	100,05
536742930477969701	058099	Lazio	Roma	Sant'Oreste	100,05
438042930524689201	068034	Abruzzo	Pescara	Roccamorice	100,05
683342930549650701	083075	Sicilia	Messina	Rodì Milici	100,06
961942929839471701	073008	Puglia	Taranto	Grottaglie	100,06
287349797586375001	078156	Calabria	Cosenza	Casali del Manco	100,06
388542930544726801	056035	Lazio	Viterbo	Montalto di Castro	100,06
782042930519983001	111021	Sardegna	Sud Sardegna	Fluminimaggiore	100,06
319542927897875801	072012	Puglia	Bari	Bitritto	100,06
454242930477045102	004108	Piemonte	Cuneo	Lesegno	100,06
743242930536606001	042049	Marche	Ancona	Staffolo	100,06
882742930480113002	070068	Molise	Campobasso	San Giuliano di Puglia	100,06
466042928166732401	083001	Sicilia	Messina	Alcara li Fusi	100,07
194742930548711401	048044	Toscana	Firenze	Signa	100,07
277442930454145502	054056	Umbria	Perugia	Umbertide	100,07
335042930456163602	057049	Lazio	Rieti	Pescorocchiano	100,07
422342930528770702	021059	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Nova Ponente/Deutschnofen	100,07
964142930516904502	069013	Abruzzo	Chieti	Casacanditella	100,07
976042930510456402	024002	Veneto	Vicenza	Albettone	100,07
844842930546514402	090070	Sardegna	Sassari	Tempio Pausania	100,07
124942927917484702	083006	Sicilia	Messina	Basicò	100,07
309042930531011002	062004	Campania	Benevento	Apollosa	100,07
699942930472631801	059015	Lazio	Latina	Monte San Biagio	100,07
127942930476460801	058087	Lazio	Roma	Roccagiovine	100,07
879342930550665702	092090	Sardegna	Cagliari	Uta	100,07
405442930463122202	062058	Campania	Benevento	San Giorgio del Sannio	100,07
339042930545527902	083085	Sicilia	Messina	Sant'Alessio Siculo	100,07
945842930451087302	019105	Lombardia	Cremona	Torlino Vimercati	100,08
849442930515789602	004015	Piemonte	Cuneo	Battifollo	100,08
493042930526748301	046028	Toscana	Lucca	Seravezza	100,08
463342930449213002	075071	Puglia	Lecce	San Pietro in Lama	100,08
199542930510230901	073003	Puglia	Taranto	Castellaneta	100,08
903942930475834401	006135	Piemonte	Alessandria	Ponzano Monferrato	100,08
605842927909613602	045003	Toscana	Massa-Carrara	Carrara	100,08
374842930429014701	053010	Toscana	Grosseto	Gavorrano	100,08
392542930545437602	069067	Abruzzo	Chieti	Poggiofiorito	100,08
994842930524179102	036012	Emilia-Romagna	Modena	Finale Emilia	100,08
914242930473594801	006112	Piemonte	Alessandria	Morsasco	100,09
256042930518170701	057012	Lazio	Rieti	Casperia	100,09
697442930527780301	111044	Sardegna	Sud Sardegna	Narcao	100,09
776142930543691701	076043	Basilicata	Potenza	Lavello	100,09
756642930480195101	090065	Sardegna	Sassari	Sedini	100,09
522142930469906601	067038	Abruzzo	Teramo	Sant'Egidio alla Vibrata	100,09
628442930546282602	091069	Sardegna	Nuoro	Osini	100,10
333542930532226401	013077	Lombardia	Como	Corrido	100,10
145342929703889902	085011	Sicilia	Caltanissetta	Montedoro	100,10
171942930537327601	015175	Lombardia	Milano	Pioltello	100,10
931742930463661702	066017	Abruzzo	L'Aquila	Canistro	100,10
849542930508937701	055006	Umbria	Terni	Attigliano	100,10
825442930525679301	096078	Piemonte	Biella	Villa del Bosco	100,10
222742930520958001	006068	Piemonte	Alessandria	Felizzano	100,10
929742930465057902	061017	Campania	Caserta	Carinola	100,10
712442930521584402	067022	Abruzzo	Teramo	Cortino	100,10
557142930527185802	087058	Sicilia	Catania	Ragalna	100,10
429042930524070901	064086	Campania	Avellino	San Potito Ultra	100,10
517842930545188702	060043	Lazio	Frosinone	Isola del Liri	100,10
983042930466731102	008064	Liguria	Imperia	Vasia	100,10
348642928210741101	025002	Veneto	Belluno	Alano di Piave	100,11
146642930542554401	059008	Lazio	Latina	Formia	100,11
713242930546807102	041068	Marche	Pesaro e Urbino	Vallefoglia	100,11
935642930515567401	064016	Campania	Avellino	Candida	100,11
288842930460077201	084039	Sicilia	Agrigento	Sant'Angelo Muxaro	100,11
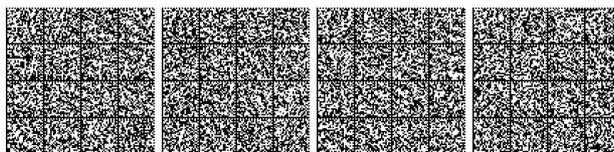
944542930529336601	008050	Liguria	Imperia	Riva Ligure	100,11
715942930462479201	060087	Lazio	Frosinone	Vico nel Lazio	100,11
692242930461896101	037007	Emilia-Romagna	Bologna	Borgo Tossignano	100,11
236642930530457701	078027	Calabria	Cosenza	Carpanzano	100,11
213942930549045802	058103	Lazio	Roma	Subiaco	100,12
283842930477529801	047016	Toscana	Pistoia	Ponte Buggianese	100,12
973542930517808201	019023	Lombardia	Cremona	Casteldidone	100,12
174842930478757801	090077	Sardegna	Sassari	Usini	100,12
929042930543566302	019061	Lombardia	Cremona	Motta Baluffi	100,12
214742930464176902	065144	Campania	Salerno	Stella Cilento	100,12
415042930470615302	018167	Lombardia	Pavia	Valeggio	100,12
248242930509840102	075002	Puglia	Lecce	Alessano	100,12
158742930541831501	079072	Calabria	Catanzaro	Marcellinara	100,12
166842930477693702	070053	Molise	Campobasso	Pietracatella	100,13
195142930450872301	060079	Lazio	Frosinone	Torrice	100,13
228542930474401902	068044	Abruzzo	Pescara	Turrivalignani	100,13
861642930478205701	090090	Sardegna	Sassari	Padru	100,13
113842930528713802	067036	Abruzzo	Teramo	Rocca Santa Maria	100,13
379942930458861702	075034	Puglia	Lecce	Guagnano	100,13
543142930510592802	078037	Calabria	Cosenza	Cerisano	100,13
796742930548112102	095048	Sardegna	Oristano	Villa Sant'Antonio	100,13
986942930538931002	092080	Sardegna	Cagliari	Sinnai	100,13
257842930448633102	111031	Sardegna	Sud Sardegna	Gonnosfanadiga	100,13
968142930477114302	016122	Lombardia	Bergamo	Isso	100,13
955642930531170101	020011	Lombardia	Mantova	Casaloldo	100,13
935642930452402301	004221	Piemonte	Cuneo	Somano	100,13
562942930524087901	020056	Lombardia	Mantova	San Giacomo delle Segnate	100,13
857742930525646702	090057	Sardegna	Sassari	Ploaghe	100,14
682542930523950602	043043	Marche	Macerata	Potenza Picena	100,14
977742930517508802	021038	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Lagundo/Algund	100,14
261542929903230801	079074	Calabria	Catanzaro	Martirano Lombardo	100,14
809942929321324301	056026	Lazio	Viterbo	Farnese	100,14
867642930541363401	023054	Veneto	Verona	Nogarole Rocca	100,14
671242930455919502	091050	Sardegna	Nuoro	Noragugume	100,15
628242930463571801	023019	Veneto	Verona	Casaleone	100,15
948042930467962102	061073	Campania	Caserta	Ruviano	100,15
598642929013099802	062022	Campania	Benevento	Ceppaloni	100,15
458142930478821701	071052	Puglia	Foggia	Sant'Agata di Puglia	100,15
955742930539644702	072048	Puglia	Bari	Valenzano	100,15
713042930547421102	091077	Sardegna	Nuoro	Sarule	100,15
715542930516326301	062031	Campania	Benevento	Foiano di Val Fortore	100,15
664742930532198301	083017	Sicilia	Messina	Cesarò	100,16
596142930529081401	003144	Piemonte	Novara	Terdobbiate	100,16
146842930530364101	021079	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	San Genesio Atesino/Jenesien	100,16
443742930527623402	109024	Marche	Fermo	Monte Urano	100,16
753742930508107502	057010	Lazio	Rieti	Cantalupo in Sabina	100,16
945642930478660402	111093	Sardegna	Sud Sardegna	Ussana	100,16
125142930542024401	062033	Campania	Benevento	Fragneto l'Abate	100,16
318742930519035401	039013	Emilia-Romagna	Ravenna	Massa Lombarda	100,16
667442930464212402	092105	Sardegna	Cagliari	Quartucciu	100,17
477542930455038201	075087	Puglia	Lecce	Trepuzzi	100,17
996842930527901802	091055	Sardegna	Nuoro	Oliena	100,17
299642930524834302	077020	Basilicata	Matera	Pisticci	100,17
514042930450771701	081018	Sicilia	Trapani	Salemi	100,17
378042930531933202	056046	Lazio	Viterbo	Villa San Giovanni in Tuscia	100,17
871142930480719401	005109	Piemonte	Asti	Tonco	100,18
278242930455278201	078117	Calabria	Cosenza	Sangineto	100,18
493442930510933301	090005	Sardegna	Sassari	Ardara	100,18
225742930542785202	090076	Sardegna	Sassari	Uri	100,18
757542930529923202	021019	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Castelrotto/Kastelruth	100,18
133942930515980301	071009	Puglia	Foggia	Candela	100,18

527542930530669502	057004	Lazio	Rieti	Ascrea	100,18
832442929613539201	076051	Basilicata	Potenza	Montemilone	100,18
472442930526224901	071027	Puglia	Foggia	Lesina	100,18
655842928887872002	048014	Toscana	Firenze	Empoli	100,18
733342930510619002	023027	Veneto	Verona	Cologna Veneta	100,18
667942930528227902	078123	Calabria	Cosenza	San Marco Argentano	100,18
172242930457255402	094042	Molise	Isernia	Rocchetta a Volturno	100,18
659742930464854101	075005	Puglia	Lecce	Andrano	100,18
541742930544290302	078064	Calabria	Cosenza	Laino Castello	100,19
237642930536276402	070061	Molise	Campobasso	Rotello	100,19
451342928303933502	090008	Sardegna	Sassari	Benetutti	100,19
804842930456788302	016101	Lombardia	Bergamo	Fontanella	100,19
321342930549425202	076074	Basilicata	Potenza	San Chirico Raparo	100,19
656542930543599602	055019	Umbria	Terni	Montefranco	100,19
359742930529177501	111098	Sardegna	Sud Sardegna	Villamassargia	100,19
702742930472798502	017075	Lombardia	Brescia	Gardone Val Trompia	100,19
506642930542825801	070072	Molise	Campobasso	Santa Croce di Magliano	100,20
616342930540564901	060045	Lazio	Frosinone	Morolo	100,20
928642928932432602	066028	Abruzzo	L'Aquila	Castel di Sangro	100,20
817742928196979602	004005	Piemonte	Cuneo	Alto	100,20
374842930550442702	090082	Sardegna	Sassari	Viddalba	100,20
396942930516506501	041019	Marche	Pesaro e Urbino	Gabicce Mare	100,20
878642930453062702	095064	Sardegna	Oristano	Tadasuni	100,20
383842929166292701	035028	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Novellara	100,20
429342928269818402	062001	Campania	Benevento	Airola	100,21
709842930457914302	073021	Puglia	Taranto	Palagiano	100,21
396842928607154801	095073	Sardegna	Oristano	Villa Verde	100,21
712942929303552002	050011	Toscana	Pisa	Castelnuovo di Val di Cecina	100,21
587942930529959002	054008	Umbria	Perugia	Castel Ritaldi	100,21
686542930549153402	083089	Sicilia	Messina	Santa Teresa di Riva	100,21
467542930544167502	092075	Sardegna	Cagliari	Settimo San Pietro	100,21
727642930520165201	050009	Toscana	Pisa	Castelfranco di Sotto	100,21
405942930463724801	072002	Puglia	Bari	Adelfia	100,22
476642930454569401	078069	Calabria	Cosenza	Lungro	100,22
889142930540539802	076100	Basilicata	Potenza	Paterno	100,22
665942930543219101	021067	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch	100,22
531142930526117402	033034	Emilia-Romagna	Piacenza	Piozzano	100,22
694842928181430002	041006	Marche	Pesaro e Urbino	Borgo Pace	100,22
852242930460969701	088011	Sicilia	Ragusa	Scicli	100,22
942942930547137602	078134	Calabria	Cosenza	Santo Stefano di Rogliano	100,22
579142930524604301	076071	Basilicata	Potenza	Ruoti	100,22
788842930457949001	056051	Lazio	Viterbo	Tessennano	100,22
598542930475870101	081010	Sicilia	Trapani	Gibellina	100,22
781242930528004102	102035	Calabria	Vibo Valentia	San Nicola da Crissa	100,22
981742930459941402	004181	Piemonte	Cuneo	Rifreddo	100,22
352642930459600202	091018	Sardegna	Nuoro	Dualchi	100,22
965242930545341502	005006	Piemonte	Asti	Azzano d'Asti	100,23
128042930530834301	075009	Puglia	Lecce	Botrugno	100,23
448742930542480601	064048	Campania	Avellino	Melito Irpino	100,23
686642930530558201	091002	Sardegna	Nuoro	Arzana	100,23
135842928236098401	072003	Puglia	Bari	Alberobello	100,23
307442930509778802	071001	Puglia	Foggia	Accadia	100,23
248442930530739201	085018	Sicilia	Caltanissetta	Serradifalco	100,23
429142930549347602	080083	Calabria	Reggio di Calabria	Santo Stefano in Aspromonte	100,23
284542930289309602	054029	Umbria	Perugia	Monte Castello di Vibio	100,23
963342928043761402	077003	Basilicata	Matera	Bernalda	100,23
399342929373145101	099005	Emilia-Romagna	Rimini	Misano Adriatico	100,23
799242929055602502	068012	Abruzzo	Pescara	Città Sant'Angelo	100,23
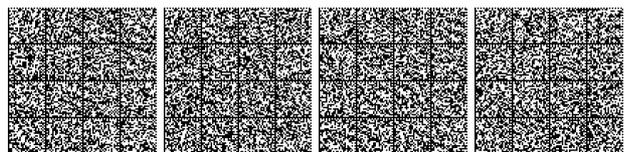
271642930459031202	059026	Lazio	Latina	Santi Cosma e Damiano	100,23
112442930475351402	073013	Puglia	Taranto	Martina Franca	100,24
954342930467802401	081023	Sicilia	Trapani	Vita	100,24
329542930459791702	094017	Molise	Isernia	Colli a Volturno	100,24
385042930542465302	068025	Abruzzo	Pescara	Moscufo	100,24
384642929231919301	009012	Liguria	Savona	Borghetto Santo Spirito	100,24
498942930509485002	005020	Piemonte	Asti	Casorzo	100,24
371342929649371201	053016	Toscana	Grosseto	Monte Argentario	100,24
852942930530305401	008067	Liguria	Imperia	Villa Faraldi	100,24
993142930522642001	002096	Piemonte	Vercelli	Pila	100,24
638042930529760102	068043	Abruzzo	Pescara	Torre de' Passeri	100,24
208542930454276302	079087	Calabria	Catanzaro	Nocera Terinese	100,24
991242930479098802	021093	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Silandro/Schlanders	100,24
834242929800241602	064044	Campania	Avellino	Lioni	100,25
157042928932618502	111017	Sardegna	Sud Sardegna	Donori	100,25
888142930464421702	041005	Marche	Pesaro e Urbino	Belforte all'Isauro	100,25
627942930468002802	021105	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Vadena/Pfatten	100,25
181342930521827301	058036	Lazio	Roma	Fiano Romano	100,25
739942930509665302	021020	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Cermes/Tscherms	100,25
434542930478188502	021086	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Sarentino/Sarntal	100,25
466342930457832802	060060	Lazio	Frosinone	Roccasecca	100,25
796242930508282101	083011	Sicilia	Messina	Caronia	100,25
448042928636802302	070003	Molise	Campobasso	Bojano	100,26
515042930548602902	095050	Sardegna	Oristano	San Vero Milis	100,26
164442929816278102	044013	Marche	Ascoli Piceno	Castorano	100,26
668642930544536701	062073	Campania	Benevento	Solopaca	100,26
593542929061068602	066025	Abruzzo	L'Aquila	Carsoli	100,26
499342928759319702	020028	Lombardia	Mantova	Guidizzolo	100,26
264842930468130001	091088	Sardegna	Nuoro	Talana	100,26
679242930478303301	070080	Molise	Campobasso	Toro	100,26
282542930524809801	060068	Lazio	Frosinone	Sant'Elia Fiumerapido	100,26
703642929467003402	060025	Lazio	Frosinone	Ceprano	100,26
254442930456754501	075070	Puglia	Lecce	Sannicola	100,27
974542928135600801	076002	Basilicata	Potenza	Acerenza	100,27
534242930449890701	085014	Sicilia	Caltanissetta	Resuttano	100,28
116742928739525602	016075	Lombardia	Bergamo	Ciserano	100,28
254442930525539801	065084	Campania	Salerno	Omignano	100,28
413342930468101401	057072	Lazio	Rieti	Vacone	100,28
343042930519223402	041045	Marche	Pesaro e Urbino	Petriano	100,28
342642930546268701	099003	Emilia-Romagna	Rimini	Coriano	100,28
514342928021819501	008005	Liguria	Imperia	Aurigo	100,28
224942930459667401	065133	Campania	Salerno	Sanza	100,28
585142929494098001	066063	Abruzzo	L'Aquila	Ortona dei Marsi	100,29
582442930544226302	083081	Sicilia	Messina	San Piero Patti	100,29
697642930537356401	061060	Campania	Caserta	Pignataro Maggiore	100,29
799342930542861401	075073	Puglia	Lecce	Scorrano	100,29
444642930527844202	059016	Lazio	Latina	Norma	100,29
704542930546364601	021034	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Gais/Gais	100,29
239242930462518401	070009	Molise	Campobasso	Campolieto	100,29
145642930539008501	008048	Liguria	Imperia	Ranzo	100,29
461242930531454902	081007	Sicilia	Trapani	Custonaci	100,29
129242930521771901	068016	Abruzzo	Pescara	Corvara	100,29
536242930479479502	076093	Basilicata	Potenza	Trivigno	100,29
996142930534753101	054027	Umbria	Perugia	Marsciano	100,29
948442930476324001	083088	Sicilia	Messina	Sant'Angelo di Brolo	100,30
322642929537342401	075089	Puglia	Lecce	Tuglie	100,30
341442930538862202	043049	Marche	Macerata	Sarnano	100,30
282642930469586102	064087	Campania	Avellino	San Sossio Baronia	100,30
125742930453762001	090051	Sardegna	Sassari	Ossi	100,30
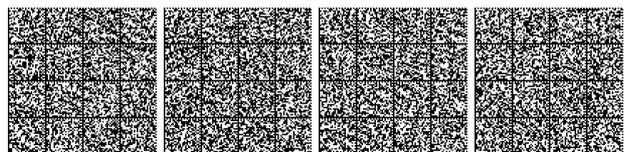
466642930525797101	029047	Veneto	Rovigo	Trecenta	100,31
675542930448864102	083072	Sicilia	Messina	Roccalumera	100,31
148942930528636601	070058	Molise	Campobasso	Ripabottoni	100,31
674242930435870002	083030	Sicilia	Messina	Galati Mamertino	100,31
626942930531391002	067015	Abruzzo	Teramo	Cellino Attanasio	100,31
276742930527201601	044063	Marche	Ascoli Piceno	Ripatransone	100,31
231242930518258301	021037	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Laces/Latsch	100,31
473642929189480701	001121	Piemonte	Torino	Ingria	100,32
873942930478273401	069093	Abruzzo	Chieti	Torrebruna	100,32
598542930461791302	009014	Liguria	Savona	Bormida	100,32
162442930531321102	079157	Calabria	Catanzaro	Zagarise	100,32
819242930531787001	075059	Puglia	Lecce	Parabita	100,32
592242930477337602	065097	Campania	Salerno	Polla	100,33
842642929946490901	068017	Abruzzo	Pescara	Cugnoli	100,33
627842930455116302	069072	Abruzzo	Chieti	Ripa Teatina	100,33
499142930456531901	006118	Piemonte	Alessandria	Olivola	100,33
318042930474158602	091085	Sardegna	Nuoro	Siniscola	100,33
407942930473018401	001259	Piemonte	Torino	Sauze d'Oulx	100,33
577842930517373302	077013	Basilicata	Matera	Irsina	100,33
748542930454194802	025037	Veneto	Belluno	Perarolo di Cadore	100,33
854742930470528401	041047	Marche	Pesaro e Urbino	Piandimeleto	100,34
882242927979733302	069004	Abruzzo	Chieti	Arielli	100,34
793842930479910501	057060	Lazio	Rieti	Rivodutri	100,34
346942930545787402	109016	Marche	Fermo	Monte Giberto	100,34
467142928570715002	075026	Puglia	Lecce	Cutrofiano	100,34
947242930475971002	062045	Campania	Benevento	Paduli	100,34
168242930517025502	068011	Abruzzo	Pescara	Cepagatti	100,34
776542930531824101	078093	Calabria	Cosenza	Parenti	100,34
323842930542709901	067040	Abruzzo	Teramo	Silvi	100,34
184142930507781401	018021	Lombardia	Pavia	Brallo di Pregola	100,34
561142930458888302	077026	Basilicata	Matera	San Mauro Forte	100,34
383642930541252702	057058	Lazio	Rieti	Pozzaglia Sabina	100,34
525942929013002102	079025	Calabria	Catanzaro	Centrache	100,34
755542930526175202	036047	Emilia-Romagna	Modena	Zocca	100,34
321842930538717302	064090	Campania	Avellino	Sant'Angelo all'Esca	100,35
472842930529543301	111006	Sardegna	Sud Sardegna	Buggerru	100,35
471642930518281602	041021	Marche	Pesaro e Urbino	Isola del Piano	100,35
452042930529364501	073007	Puglia	Taranto	Ginosa	100,35
282142930550607302	043053	Marche	Macerata	Tolentino	100,35
654342930546863601	086003	Sicilia	Enna	Assoro	100,35
232942930545939201	082025	Sicilia	Palermo	Castronovo di Sicilia	100,35
426642930476601002	078094	Calabria	Cosenza	Paterno Calabro	100,36
777842930526744102	083063	Sicilia	Messina	Oliveri	100,36
908342930476180501	100004	Toscana	Prato	Poggio a Caiano	100,36
776342930466918701	036040	Emilia-Romagna	Modena	Sassuolo	100,36
136842930473053701	061039	Campania	Caserta	Galluccio	100,36
644142930474924401	078079	Calabria	Cosenza	Mendicino	100,36
417042930452964302	053023	Toscana	Grosseto	Scansano	100,36
194242930531402601	001095	Piemonte	Torino	Cossano Canavese	100,37
196442930527100201	016218	Lombardia	Bergamo	Trescore Balneario	100,37
649042930527078002	043046	Marche	Macerata	San Ginesio	100,37
589242930509826302	081001	Sicilia	Trapani	Alcamo	100,37
466242930525743701	077010	Basilicata	Matera	Gorgoglione	100,37
625742930470569001	021065	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Ponte Gardena/Waidbruck	100,37
533842930450656002	064073	Campania	Avellino	Pietrastornina	100,37
174442930054961402	060033	Lazio	Frosinone	Ferentino	100,37
649742930539647002	083103	Sicilia	Messina	Valdina	100,37
762442930475939001	072025	Puglia	Bari	Locorotondo	100,37
869542930542513401	064054	Campania	Avellino	Monteforte Irpino	100,37
222542930542764902	036041	Emilia-Romagna	Modena	Savignano sul Panaro	100,38
688842930462822501	008017	Liguria	Imperia	Cervo	100,38
382742930545121801	065087	Campania	Salerno	Padula	100,38

348642930474443601	099011	Emilia-Romagna	Rimini	Morciano di Romagna	100,38
969142928602042001	069020	Abruzzo	Chieti	Castiglione Messer Marino	100,38
906342930525706801	013113	Lombardia	Como	Griante	100,38
303742930463339901	010042	Liguria	Genova	Orero	100,39
849342930543236502	075050	Puglia	Lecce	Morciano di Leuca	100,39
727642930524987001	067034	Abruzzo	Teramo	Pietracamela	100,39
288842930547629101	077028	Basilicata	Matera	Tricarico	100,39
165842930012164202	053008	Toscana	Grosseto	Civitella Paganico	100,39
566842930471587602	076048	Basilicata	Potenza	Melfi	100,39
899742929012951802	056021	Lazio	Viterbo	Civita Castellana	100,40
441342930538665302	076090	Basilicata	Potenza	Tolve	100,40
714542930476876001	066051	Abruzzo	L'Aquila	Luco dei Marsi	100,40
397842930476469701	019004	Lombardia	Cremona	Azzanello	100,40
142742930454799701	096075	Piemonte	Biella	Veglio	100,40
759442930475081701	057039	Lazio	Rieti	Montasola	100,40
283842930509256702	076001	Basilicata	Potenza	Abriola	100,40
628242930528148101	062067	Campania	Benevento	San Nicola Manfredi	100,40
469742930471751402	111097	Sardegna	Sud Sardegna	Villamar	100,40
402842930543174502	065069	Campania	Salerno	Moio della Civitella	100,40
469142930479823702	057054	Lazio	Rieti	Poggio Moiano	100,40
587742930472337201	007047	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Oyace	100,40
776342930543786801	091063	Sardegna	Nuoro	Orosei	100,41
581142930550197802	036045	Emilia-Romagna	Modena	Spilamberto	100,41
308942930541987802	083077	Sicilia	Messina	San Filippo del Mela	100,41
176042930544553402	102033	Calabria	Vibo Valentia	San Costantino Calabro	100,41
792142930544740501	043013	Marche	Macerata	Civitanova Marche	100,41
266142928265489802	062010	Campania	Benevento	Bucciano	100,41
197942930541585801	031012	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Monfalcone	100,41
407442930545205401	076033	Basilicata	Potenza	Forenza	100,41
964642930508199002	099001	Emilia-Romagna	Rimini	Bellaria-Igea Marina	100,41
551242930516939202	061066	Campania	Caserta	Raviscanina	100,42
673142930516487402	069027	Abruzzo	Chieti	Crecchio	100,42
734842930479746102	075068	Puglia	Lecce	San Cesario di Lecce	100,42
587942930524650302	090092	Sardegna	Sassari	San Teodoro	100,42
467051560389326801	049021	Toscana	Livorno	Rio	100,42
818342930529817502	111068	Sardegna	Sud Sardegna	Santadi	100,42
815042930508138902	021023	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Cornedo all'Isarco/Karneid	100,42
285642930536209902	057067	Lazio	Rieti	Tarano	100,42
708342930456371102	001169	Piemonte	Torino	Novalesa	100,42
322542930547495002	075077	Puglia	Lecce	Specchia	100,43
572442930520255801	064106	Campania	Avellino	Taurano	100,43
188442930457576502	006103	Piemonte	Alessandria	Montaldeo	100,43
334542928757944602	082027	Sicilia	Palermo	Cefalù	100,43
954242929843369301	060023	Lazio	Frosinone	Castro dei Volsci	100,43
876242930517852801	058023	Lazio	Roma	Castel Madama	100,43
206442930526147401	073028	Puglia	Taranto	Torricella	100,43
455842929927453401	049010	Toscana	Livorno	Marciana	100,43
747442930467088501	046030	Toscana	Lucca	Stazzema	100,43
654942930509543701	069010	Abruzzo	Chieti	Canosa Sannita	100,43
132242930546422601	006120	Piemonte	Alessandria	Ottiglio	100,43
655442930469818502	065141	Campania	Salerno	Sessa Cilento	100,43
925342930480199601	020062	Lombardia	Mantova	Serravalle a Po	100,43
892442930528126802	011019	Liguria	La Spezia	Monterosso al Mare	100,43
243842930460171001	018005	Lombardia	Pavia	Arena Po	100,43
876142930516358702	111029	Sardegna	Sud Sardegna	Goni	100,43
505342930532382802	062018	Campania	Benevento	Castelpoto	100,43
188242930464850202	078111	Calabria	Cosenza	San Basile	100,44
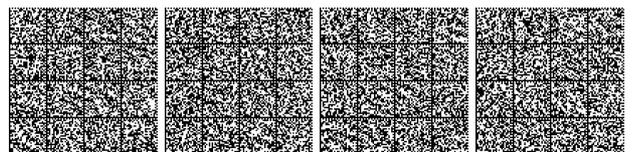
211742929160847802	001117	Piemonte	Torino	Gravere	100,44
752842930473388502	058049	Lazio	Roma	Labico	100,44
312642930515697601	075040	Puglia	Lecce	Martano	100,44
845542930524548902	094040	Molise	Isernia	Roccamandolfi	100,44
938842930543152902	067028	Abruzzo	Teramo	Montorio al Vomano	100,44
341342930456359501	060049	Lazio	Frosinone	Pescosolido	100,44
483142930461766602	016044	Lombardia	Bergamo	Calcio	100,44
591642930520245202	047022	Toscana	Pistoia	Chiesina Uzzanese	100,44
698442930520214102	076028	Basilicata	Potenza	Chiaromonte	100,44
456242929514231701	083049	Sicilia	Messina	Milazzo	100,45
709142930454722902	086018	Sicilia	Enna	Troina	100,45
375642928135615002	066003	Abruzzo	L'Aquila	Alfedena	100,45
935442928592643802	035005	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Boretto	100,45
801442930454081002	075046	Puglia	Lecce	Miggiano	100,45
253842930546890301	111082	Sardegna	Sud Sardegna	Seulo	100,45
171742930547131501	054054	Umbria	Perugia	Trevi	100,45
513842930547240801	084040	Sicilia	Agrigento	Santo Stefano Quisquina	100,46
804642930476514001	046024	Toscana	Lucca	Pietrasanta	100,46
751142930473745402	067030	Abruzzo	Teramo	Mosciano Sant'Angelo	100,46
834442930525675402	076085	Basilicata	Potenza	Senise	100,46
734742930543673001	083065	Sicilia	Messina	Pagliara	100,46
618642930476813602	091040	Sardegna	Nuoro	Loculi	100,46
192442930528707601	056039	Lazio	Viterbo	Nepi	100,47
472142930475906602	040033	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Premilcuore	100,47
457842930539063701	005105	Piemonte	Asti	Sessame	100,47
317642930516056901	064004	Campania	Avellino	Aquilonia	100,47
725142930454394001	022113	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento	Mazzin	100,47
168542929456942701	035008	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	100,47
805042930508791002	010010	Liguria	Genova	Carasco	100,47
555042930460461801	004066	Piemonte	Cuneo	Ceva	100,47
842742930545257801	074004	Puglia	Brindisi	Cellino San Marco	100,47
484142930463468802	043028	Marche	Macerata	Montecosaro	100,47
855042930479722302	038019	Emilia-Romagna	Ferrara	Portomaggiore	100,48
888542928602970201	088006	Sicilia	Ragusa	Modica	100,48
891442930519394501	100003	Toscana	Prato	Montemurlo	100,48
886242930541392601	072033	Puglia	Bari	Palo del Colle	100,48
264742928243059901	009024	Liguria	Savona	Ceriale	100,49
527342930533695601	083003	Sicilia	Messina	Alì Terme	100,49
848842930523664101	076025	Basilicata	Potenza	Castelsaraceno	100,49
608342930460180901	002131	Piemonte	Vercelli	San Germano Vercellese	100,49
203442930479279901	078135	Calabria	Cosenza	San Vincenzo La Costa	100,49
611842930525086802	004210	Piemonte	Cuneo	San Michele Mondovì	100,49
874842930456115302	083060	Sicilia	Messina	Naso	100,50
686442930536461201	079123	Calabria	Catanzaro	Satriano	100,50
659142930532505601	062013	Campania	Benevento	Campolattaro	100,50
927342930526498301	064049	Campania	Avellino	Mercogliano	100,50
972442930463760402	082002	Sicilia	Palermo	Alimena	100,50
365542930528183702	076077	Basilicata	Potenza	San Martino d'Agri	100,50
606042930524723102	061068	Campania	Caserta	Riardo	100,50
632842930545035902	005056	Piemonte	Asti	Grana	100,51
169442930525777302	060074	Lazio	Frosinone	Sora	100,51
608442930450561601	075065	Puglia	Lecce	Salice Salentino	100,51
545842930521406102	058040	Lazio	Roma	Gallicano nel Lazio	100,51
641242930528742302	006180	Piemonte	Alessandria	Vignole Borbera	100,51
905042930460852201	061058	Campania	Caserta	Pietramelara	100,51
754042930474411501	078083	Calabria	Cosenza	Morano Calabro	100,52
373142930476026202	010028	Liguria	Genova	Lavagna	100,52

915542930465206901	070013	Molise	Campobasso	Castelbottaccio	100,52
177342930546684601	082058	Sicilia	Palermo	Polizzi Generosa	100,52
161942930445609901	080036	Calabria	Reggio di Calabria	Gerace	100,52
834942930526462301	083046	Sicilia	Messina	Mazzarrà Sant'Andrea	100,52
274142930469864701	111079	Sardegna	Sud Sardegna	Serri	100,52
905542930510527201	083012	Sicilia	Messina	Casalvecchio Siculo	100,53
849942930541466401	069063	Abruzzo	Chieti	Pennadomo	100,53
224242930455491302	111106	Sardegna	Sud Sardegna	Villasor	100,53
167342930453887901	070037	Molise	Campobasso	Matrice	100,53
431742930460715902	102034	Calabria	Vibo Valentia	San Gregorio d'Ippona	100,53
475342930545136301	064092	Campania	Avellino	Sant'Angelo dei Lombardi	100,53
539842930509501001	075012	Puglia	Lecce	Cannole	100,53
369442929476744201	065030	Campania	Salerno	Castelcivita	100,53
754842929194568002	090031	Sardegna	Sassari	Illorai	100,53
403442928135526702	076004	Basilicata	Potenza	Anzi	100,53
831142930289817501	064050	Campania	Avellino	Mirabella Eclano	100,53
904642930524324701	016139	Lombardia	Bergamo	Montello	100,54
453542930451520802	044036	Marche	Ascoli Piceno	Montefiore dell'Aso	100,54
448442930533817702	083010	Sicilia	Messina	Capri Leone	100,54
879542930542044901	074008	Puglia	Brindisi	Francavilla Fontana	100,54
369042930543856402	058062	Lazio	Roma	Montelanico	100,54
728242930519752501	082055	Sicilia	Palermo	Petralia Soprana	100,54
154542930547669701	060084	Lazio	Frosinone	Vallerotonda	100,54
809542930479730101	062015	Campania	Benevento	Casalduni	100,54
136642930473633302	044029	Marche	Ascoli Piceno	Massignano	100,54
555142929726669102	073005	Puglia	Taranto	Faggiano	100,54
682542930531441302	009011	Liguria	Savona	Boissano	100,54
175042930541851802	083033	Sicilia	Messina	Gioiosa Marea	100,54
882342930532789302	086010	Sicilia	Enna	Gagliano Castelferrato	100,54
294942930455870402	054035	Umbria	Perugia	Norcia	100,54
894742930521856602	076047	Basilicata	Potenza	Maschito	100,54
923642929649319001	090037	Sardegna	Sassari	Luras	100,54
509542930541584802	078061	Calabria	Cosenza	Guardia Piemontese	100,54
142942930526801701	021028	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Dobbiaco/Toblach	100,54
272842930460178202	075014	Puglia	Lecce	Carmiano	100,55
717642929528798602	095009	Sardegna	Oristano	Asuni	100,55
286342927982837101	016055	Lombardia	Bergamo	Carobbio degli Angeli	100,55
722042930460960701	043002	Marche	Macerata	Apiro	100,55
349042930539087601	065103	Campania	Salerno	Prignano Cilento	100,55
724342930479595301	050029	Toscana	Pisa	Pontedera	100,55
889342930477304901	065064	Campania	Salerno	Lustra	100,55
451842930539712002	062064	Campania	Benevento	San Marco dei Cavoti	100,55
593242930475730801	079114	Calabria	Catanzaro	San Pietro a Maida	100,55
211642930542496201	086012	Sicilia	Enna	Nicosia	100,56
169742930545230402	008053	Liguria	Imperia	San Biagio della Cima	100,56
499742930529461601	082065	Sicilia	Palermo	San Mauro Castelverde	100,56
829442930452869901	064112	Campania	Avellino	Trevico	100,56
673342930534726802	016083	Lombardia	Bergamo	Cortenuova	100,56
317642930460503501	058096	Lazio	Roma	San Polo dei Cavalieri	100,57
512942930466301102	016242	Lombardia	Bergamo	Villongo	100,57
967842930542203001	043041	Marche	Macerata	Pollenza	100,57
371142930531876202	078013	Calabria	Cosenza	Belmonte Calabro	100,57
239342930518492102	062023	Campania	Benevento	Cerreto Sannita	100,57
773542930466500401	003164	Piemonte	Novara	Vinzaglio	100,57
425542930467542701	075083	Puglia	Lecce	Surbo	100,58
536242930531045102	044005	Marche	Ascoli Piceno	Appignano del Tronto	100,58
665942930515546002	083024	Sicilia	Messina	Forza d'Agrò	100,58
252742930454283301	043029	Marche	Macerata	Montefano	100,58
543242930542042201	012097	Lombardia	Varese	Marchirolo	100,58
709442930480607601	082082	Sicilia	Palermo	Blufi	100,58
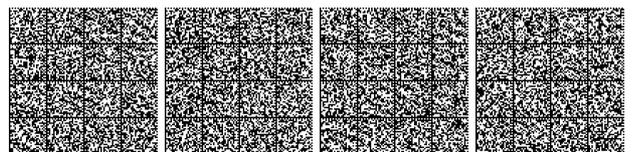
504842930464703201	078010	Calabria	Cosenza	Amantea	100,58
912442929400197302	042013	Marche	Ancona	Cerreto d'Esi	100,58
359942929703939902	054030	Umbria	Perugia	Montefalco	100,59
735442929800456501	064037	Campania	Avellino	Greci	100,59
197942929165986602	075037	Puglia	Lecce	Leverano	100,59
654642930454790701	109039	Marche	Fermo	Smerillo	100,59
846942930475716502	111091	Sardegna	Sud Sardegna	Tuili	100,59
186442930519296301	066064	Abruzzo	L'Aquila	Ortucchio	100,59
775542930509392802	026015	Veneto	Treviso	Cessalto	100,60
518242930524234402	109020	Marche	Fermo	Montelparo	100,60
448942929424332001	070017	Molise	Campobasso	Cercemaggiore	100,60
366442930475860401	064042	Campania	Avellino	Lapio	100,60
169642930544551501	072034	Puglia	Bari	Poggiorsini	100,60
373742930510758901	043014	Marche	Macerata	Colmurano	100,60
961542929346340301	064013	Campania	Avellino	Cairano	100,60
951842928005351602	019021	Lombardia	Cremona	Casalmaggiore	100,60
185242930475044302	008037	Liguria	Imperia	Montegrosso Pian Latte	100,60
835042930480274002	059031	Lazio	Latina	Spigno Saturnia	100,60
896342930538899601	043047	Marche	Macerata	San Severino Marche	100,60
138542930473712401	083064	Sicilia	Messina	Pace del Mela	100,60
208442930509150801	023010	Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	100,60
881342930524302201	111073	Sardegna	Sud Sardegna	Segariu	100,61
299442930462151402	095002	Sardegna	Oristano	Aidomaggiore	100,61
623042930474490501	057044	Lazio	Rieti	Montopoli di Sabina	100,61
462442930516228901	041016	Marche	Pesaro e Urbino	Fratte Rosa	100,61
257542930531992402	090056	Sardegna	Sassari	Perfugas	100,61
162442930530754802	101011	Calabria	Crotone	Crucoli	100,61
747742930541866701	068021	Abruzzo	Pescara	Loreto Aprutino	100,61
772442930529133601	005065	Piemonte	Asti	Mombaruzzo	100,61
513342930456017302	068024	Abruzzo	Pescara	Montesilvano	100,61
766042930526573601	069050	Abruzzo	Chieti	Miglianico	100,61
399042930533094102	065071	Campania	Salerno	Montecorice	100,62
147542930462402502	083105	Sicilia	Messina	Villafranca Tirrena	100,62
626142930540691101	071063	Puglia	Foggia	Ordona	100,62
648442930547127301	109010	Marche	Fermo	Magliano di Tenna	100,62
662242930517506301	061044	Campania	Caserta	Letino	100,62
786542930473755202	041058	Marche	Pesaro e Urbino	Sant'Ippolito	100,62
944242930445392502	111025	Sardegna	Sud Sardegna	Gergei	100,62
136742930524580802	074015	Puglia	Brindisi	San Pancrazio Salentino	100,63
736442930549875302	043052	Marche	Macerata	Serravalle di Chienti	100,63
503442930457501602	057056	Lazio	Rieti	Poggio San Lorenzo	100,63
409242930538171502	076080	Basilicata	Potenza	Sant'Arcangelo	100,63
922142930526841101	008029	Liguria	Imperia	Dolceacqua	100,63
508042930460964002	076029	Basilicata	Potenza	Corleto Perticara	100,63
242542928159125602	083004	Sicilia	Messina	Antillo	100,63
515942930475211801	007042	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Lillianes	100,63
804042930536220601	074020	Puglia	Brindisi	Villa Castelli	100,63
266442930476981601	074012	Puglia	Brindisi	Ostuni	100,64
696642930541606002	083031	Sicilia	Messina	Gallodoro	100,64
355342930468737802	015250	Lombardia	Milano	Baranzate	100,64
174242930538951702	051035	Toscana	Arezzo	Sestino	100,64
812642930516099601	090018	Sardegna	Sassari	Bultei	100,64
837042930479968701	066073	Abruzzo	L'Aquila	Poggio Picenze	100,65
488542930464707902	084007	Sicilia	Agrigento	Caltabellotta	100,65
481842930453811401	090042	Sardegna	Sassari	Mores	100,65
878742930461545401	058017	Lazio	Roma	Canterano	100,65
649142930518226402	058034	Lazio	Roma	Colleferro	100,65
242342930522564602	110006	Puglia	Barletta-Andria-Trani	Minervino Murge	100,65
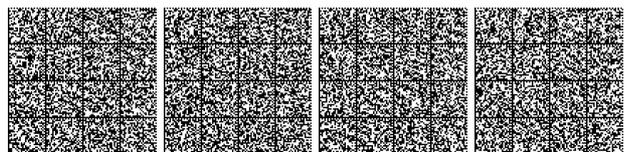
911342930462867102	016082	Lombardia	Bergamo	Corna Imagna	100,65
639342930461614402	066087	Abruzzo	L'Aquila	San Demetrio ne' Vestini	100,65
616842930524612002	083086	Sicilia	Messina	Santa Lucia del Mela	100,65
423142930472510701	075053	Puglia	Lecce	Neviano	100,66
455642930534616002	069036	Abruzzo	Chieti	Fresagrandinaria	100,66
457142930525741002	067046	Abruzzo	Teramo	Valle Castellana	100,66
489242930532832001	094041	Molise	Isernia	Roccasicura	100,66
748342930464625102	094047	Molise	Isernia	Sant'Elena Sannita	100,66
345942929091386401	036004	Emilia-Romagna	Modena	Camposanto	100,66
254242930466965302	066090	Abruzzo	L'Aquila	Sant'Eusanio Forconese	100,66
767042928789923501	109008	Marche	Fermo	Grottazzolina	100,67
242942930508408802	008002	Liguria	Imperia	Apricale	100,67
883842930530746501	068035	Abruzzo	Pescara	Rosciano	100,67
537242930472882002	061038	Campania	Caserta	Gallo Matese	100,67
711542930534089201	090087	Sardegna	Sassari	Santa Maria Coghinas	100,67
479342930540753401	017204	Lombardia	Brescia	Vobarno	100,67
945942930521806602	042026	Marche	Ancona	Montecarotto	100,67
977042930520193801	075018	Puglia	Lecce	Castrignano de' Greci	100,67
394842928269821601	001039	Piemonte	Torino	Brusasco	100,67
299542930517598002	058050	Lazio	Roma	Lanuvio	100,67
213542930520818802	083023	Sicilia	Messina	Fondachelli-Fantina	100,67
997042930525912602	001108	Piemonte	Torino	Frassinetto	100,68
253542930473454802	018099	Lombardia	Pavia	Monticelli Pavese	100,68
805742930458053401	095026	Sardegna	Oristano	Masullas	100,68
351942930478868202	064093	Campania	Avellino	Santa Paolina	100,68
214742930529008801	045011	Toscana	Massa-Carrara	Montignoso	100,68
288242930547391702	065136	Campania	Salerno	Sassano	100,68
558342930459575501	071006	Puglia	Foggia	Biccari	100,68
581842930541975902	043054	Marche	Macerata	Treia	100,68
999942930462720301	067011	Abruzzo	Teramo	Castellalto	100,69
873042930475504502	060052	Lazio	Frosinone	Piedimonte San Germano	100,69
386742930524873801	077021	Basilicata	Matera	Policoro	100,69
471142930475783801	068014	Abruzzo	Pescara	Civitella Casanova	100,69
645342930532493602	065146	Campania	Salerno	Teggiano	100,69
386142929047985301	004044	Piemonte	Cuneo	Cartignano	100,69
539842930544496001	058079	Lazio	Roma	Pomezia	100,69
721742930464967901	081015	Sicilia	Trapani	Partanna	100,69
717942930545697601	057035	Lazio	Rieti	Magliano Sabina	100,69
552242928021779802	060012	Lazio	Frosinone	Ausonia	100,69
905242930463572302	021077	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	San Candido/Innichen	100,69
142942930519535801	075038	Puglia	Lecce	Lizzanello	100,70
233842930530354701	046001	Toscana	Lucca	Altopascio	100,70
718442930464314901	077018	Basilicata	Matera	Nova Siri	100,70
134142930456974502	083082	Sicilia	Messina	San Salvatore di Fitalia	100,70
996242930516143801	035023	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Gualtieri	100,71
856742930458761302	062036	Campania	Benevento	Ginestra degli Schiavoni	100,71
192042930472522002	074009	Puglia	Brindisi	Latiano	100,71
584242930527056502	001230	Piemonte	Torino	Rueglio	100,71
692342930530025502	005019	Piemonte	Asti	Capriglio	100,71
893642928077920702	075020	Puglia	Lecce	Cavallino	100,71
723442930529973901	083083	Sicilia	Messina	Santa Domenica Vittoria	100,71
476342930515666102	035009	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Campagnola Emilia	100,71
977242930456572102	101021	Calabria	Crotone	San Nicola dell'Alto	100,71
194342930525935501	083084	Sicilia	Messina	Sant'Agata di Militello	100,71
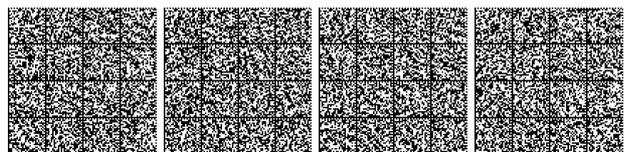
698142930519445901	065052	Campania	Salerno	Fisciano	100,72
953542930455845302	070042	Molise	Campobasso	Montecilfone	100,72
145842930447522202	064109	Campania	Avellino	Torella dei Lombardi	100,72
715942930517913801	079011	Calabria	Catanzaro	Borgia	100,72
413942928707726702	065009	Campania	Salerno	Ascea	100,72
725642930527444301	078087	Calabria	Cosenza	Oriolo	100,72
117842930473510401	088005	Sicilia	Ragusa	Ispica	100,72
886142930477536701	020055	Lombardia	Mantova	San Benedetto Po	100,72
896542928119391301	078039	Calabria	Cosenza	Cerzeto	100,72
168342929385464201	007009	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Bard	100,73
881242930450290802	069077	Abruzzo	Chieti	Roio del Sangro	100,73
372242930460591101	015015	Lombardia	Milano	Basiglio	100,73
489342930137664202	021026	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Corvara in Badia/Corvara	100,74
256342930459586501	049001	Toscana	Livorno	Bibbona	100,74
534842928887104802	016088	Lombardia	Bergamo	Credaro	100,74
753442930546984902	066053	Abruzzo	L'Aquila	Magliano de' Marsi	100,74
366942929424165902	013063	Lombardia	Como	Cerano d'Intelvi	100,74
884642930472927902	064040	Campania	Avellino	Guardia Lombardi	100,75
191942930517330601	076019	Basilicata	Potenza	Carbone	100,75
304142930548522101	061085	Campania	Caserta	San Tammaro	100,75
237442928235852702	009002	Liguria	Savona	Albenga	100,75
875142930518232402	078054	Calabria	Cosenza	Firmo	100,75
582942930527405202	070054	Molise	Campobasso	Pietracupa	100,75
897042930460206502	079020	Calabria	Catanzaro	Carlopoli	100,76
805342928242527202	101003	Calabria	Crotone	Carfizzi	100,76
208042930515529002	078030	Calabria	Cosenza	Castiglione Cosentino	100,76
827142929604523301	076049	Basilicata	Potenza	Missanello	100,76
509042930526340202	041026	Marche	Pesaro e Urbino	Mercatino Conca	100,76
323142930521426302	037028	Emilia-Romagna	Bologna	Galliera	100,77
825642930475638602	058032	Lazio	Roma	Civitavecchia	100,77
264042930457452702	036032	Emilia-Romagna	Modena	Polinago	100,77
315842930530136202	004012	Piemonte	Cuneo	Barge	100,77
117642930521238202	067017	Abruzzo	Teramo	Civitella del Tronto	100,77
255342930449499902	059019	Lazio	Latina	Priverno	100,77
824942930534355601	002148	Piemonte	Vercelli	Trino	100,77
986042930008347601	060047	Lazio	Frosinone	Pastena	100,78
375842930457831501	078120	Calabria	Cosenza	San Lorenzo Bellizzi	100,78
485742930524663902	070071	Molise	Campobasso	San Polo Matese	100,78
346542930526196101	046033	Toscana	Lucca	Viareggio	100,78
214942929249151201	057007	Lazio	Rieti	Borgorose	100,78
941142930534431501	060005	Lazio	Frosinone	Amaseno	100,78
294742930542542101	086013	Sicilia	Enna	Nissoria	100,78
932042930457131901	079139	Calabria	Catanzaro	Soveria Simeri	100,78
728842930549897002	021072	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Renon/Ritten	100,78
574942930517405201	109021	Marche	Fermo	Monte Rinaldo	100,79
962142930530993302	065023	Campania	Salerno	Campora	100,79
382742930543048902	080067	Calabria	Reggio di Calabria	Roccella Ionica	100,79
523742930530552602	017172	Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	100,79
115142930475433101	111055	Sardegna	Sud Sardegna	Pimentel	100,79
247842930531104201	006031	Piemonte	Alessandria	Carentino	100,79
422242930464839802	064069	Campania	Avellino	Parolise	100,79
543242930531815101	074013	Puglia	Brindisi	San Donaci	100,80
234342930459315401	060075	Lazio	Frosinone	Strangolagalli	100,80
603242929528873402	026029	Veneto	Treviso	Fonte	100,80
907142930530076001	005039	Piemonte	Asti	Cinaglio	100,80
911542930517724801	111027	Sardegna	Sud Sardegna	Gesturi	100,80
364442930550625301	095076	Sardegna	Oristano	Siapiccia	100,80
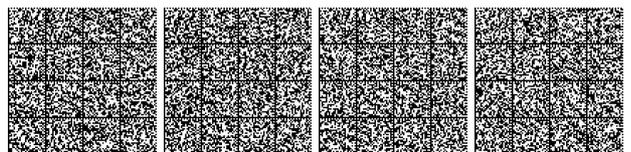
542442930459874901	005032	Piemonte	Asti	Castel Rocchero	100,80
252742930449925801	007055	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Rhêmes-Notre-Dame	100,81
396142930508118401	058011	Lazio	Roma	Artena	100,81
331942930518709902	020015	Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	100,81
615642930548013602	083094	Sicilia	Messina	Scaletta Zanclea	100,81
481342930459210702	111056	Sardegna	Sud Sardegna	Piscinas	100,81
374142930449654802	102030	Calabria	Vibo Valentia	Ricadi	100,81
399742930542355302	050021	Toscana	Pisa	Monteverdi Marittimo	100,81
485542930527680002	076055	Basilicata	Potenza	Noepoli	100,81
431342928188537602	084002	Sicilia	Agrigento	Alessandria della Rocca	100,81
297742930468887502	085017	Sicilia	Caltanissetta	Santa Caterina Villarmosa	100,81
591142930517656102	061032	Campania	Caserta	Curti	100,82
902642930517698402	019052	Lombardia	Cremona	Gussola	100,82
275542930545852601	095040	Sardegna	Oristano	Pau	100,82
175442930515676102	075011	Puglia	Lecce	Campi Salentina	100,82
237742930540437102	064063	Campania	Avellino	Morra De Sanctis	100,82
449342930472986802	076044	Basilicata	Potenza	Maratea	100,83
655842930523085001	083009	Sicilia	Messina	Capo d'Orlando	100,83
478242929417495501	074006	Puglia	Brindisi	Erchie	100,83
327442930518731202	002041	Piemonte	Vercelli	Cervatto	100,83
516642930538134302	065138	Campania	Salerno	Scala	100,83
368942930452764802	019092	Lombardia	Cremona	Scandolara Ravara	100,83
803742930445520301	058065	Lazio	Roma	Monterotondo	100,83
136742930529409401	066046	Abruzzo	L'Aquila	Gioia dei Marsi	100,84
533242930464522301	006065	Piemonte	Alessandria	Denice	100,84
642642930474766001	021052	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten	100,84
879542930447227302	065114	Campania	Salerno	Sala Consilina	100,84
489642928042122902	065013	Campania	Salerno	Baronissi	100,84
736042930543201701	079059	Calabria	Catanzaro	Girifalco	100,84
911342930517880701	036028	Emilia-Romagna	Modena	Novi di Modena	100,84
425942930525262001	021084	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	San Pancrazio/St. Pankraz	100,84
402142930516212601	084018	Sicilia	Agrigento	Grotte	100,84
886342930547993002	035042	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Vetto	100,84
183642930531972901	109003	Marche	Fermo	Belmonte Piceno	100,84
159642930549182602	064108	Campania	Avellino	Teora	100,85
205142930518281701	012056	Lombardia	Varese	Cremenaga	100,85
769542930449226601	095066	Sardegna	Oristano	Tramatza	100,85
986142929613470602	079094	Calabria	Catanzaro	Petrizzi	100,85
112542930549591602	062051	Campania	Benevento	Pietraroja	100,86
368642929385436301	052010	Toscana	Siena	Chiusdino	100,86
288742930522472501	076053	Basilicata	Potenza	Muro Lucano	100,86
253342930478229202	088010	Sicilia	Ragusa	Santa Croce Camerina	100,86
295442930453856202	083067	Sicilia	Messina	Pettineo	100,86
154342930515951901	008008	Liguria	Imperia	Bordighera	100,86
791242930477581001	041023	Marche	Pesaro e Urbino	Macerata Feltria	100,86
295842930532647602	079134	Calabria	Catanzaro	Sorbo San Basile	100,87
554042930531433001	077031	Basilicata	Matera	Scanzano Jonico	100,87
248142930538291001	060067	Lazio	Frosinone	Sant'Apollinare	100,87
317742930519615102	109014	Marche	Fermo	Montefalcone Appennino	100,87
262342930459644301	006168	Piemonte	Alessandria	Strevi	100,87
891842930536029501	103076	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	100,88
812942930462104402	082033	Sicilia	Palermo	Contessa Entellina	100,88
733842929800091802	090038	Sardegna	Sassari	Mara	100,88
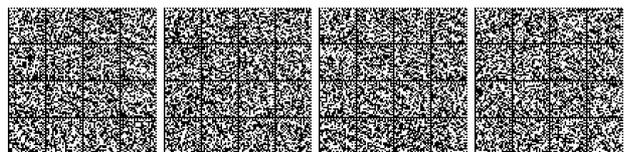
621942930527380301	090085	Sardegna	Sassari	Sant'Antonio di Gallura	100,88
703742929341560901	068015	Abruzzo	Pescara	Collecorvino	100,88
225542930526813002	021094	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Sluderno/Schluderns	100,89
244042930472452202	072029	Puglia	Bari	Molfetta	100,89
206842930463599601	053001	Toscana	Grosseto	Arcidosso	100,89
439742929704304201	070030	Molise	Campobasso	Jelsi	100,89
361942930530406602	054004	Umbria	Perugia	Bevagna	100,89
113242930525412901	102029	Calabria	Vibo Valentia	Polia	100,89
482642930549279601	020043	Lombardia	Mantova	Pomponesco	100,89
284042930450482202	058078	Lazio	Roma	Poli	100,90
221242930525006201	071034	Puglia	Foggia	Motta Montecorvino	100,90
668742928235978602	079002	Calabria	Catanzaro	Albi	100,90
437642930541280602	065076	Campania	Salerno	Montesano sulla Marcellana	100,90
474742930545769002	078082	Calabria	Cosenza	Montegiordano	100,90
116442930516457902	069007	Abruzzo	Chieti	Borrello	100,91
442042930522229201	074007	Puglia	Brindisi	Fasano	100,91
487642929606077601	062047	Campania	Benevento	Pannarano	100,91
665842930528854901	006140	Piemonte	Alessandria	Predosa	100,91
552042930517985101	083050	Sicilia	Messina	Militello Rosmarino	100,91
155342930473738501	111052	Sardegna	Sud Sardegna	Pabillonis	100,92
731342930529588602	070083	Molise	Campobasso	Ururi	100,92
716842930527589702	078092	Calabria	Cosenza	Papasidero	100,92
666242930516082801	065018	Campania	Salerno	Buonabitacolo	100,92
404142930516623201	058022	Lazio	Roma	Castel Gandolfo	100,92
785042930462606001	067001	Abruzzo	Teramo	Alba Adriatica	100,92
742542930471723202	009068	Liguria	Savona	Villanova d'Albenga	100,92
893642929424116302	068019	Abruzzo	Pescara	Farindola	100,93
615042930535854102	064117	Campania	Avellino	Villamaina	100,93
911442930460199502	090016	Sardegna	Sassari	Bottidda	100,93
979442930524665801	070075	Molise	Campobasso	Sepino	100,93
243642930510568001	077002	Basilicata	Matera	Aliano	100,93
115142930468670302	061086	Campania	Caserta	Sant'Angelo d'Alife	100,93
193142928888081701	078049	Calabria	Cosenza	Dipignano	100,93
488742930458242901	021042	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Lasa/Laas	100,93
134642930545090501	054010	Umbria	Perugia	Cerreto di Spoleto	100,93
183542930509064901	021010	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Brennero/Brenner	100,94
512342930524586101	048019	Toscana	Firenze	Fucecchio	100,94
503342930510069202	065005	Campania	Salerno	Altavilla Silentina	100,94
553742928726828901	083035	Sicilia	Messina	Gualtieri Sicaminò	100,94
484342930531945101	043006	Marche	Macerata	Caldarola	100,94
607042929816234301	021050	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Meltina/Mölten	100,94
354842930508660902	067007	Abruzzo	Teramo	Bisenti	100,94
528842930474056201	102038	Calabria	Vibo Valentia	Simbario	100,94
769542930478713902	062070	Campania	Benevento	Sant'Agata de' Goti	100,95
194642930461157702	053003	Toscana	Grosseto	Capalbio	100,95
658942930456879602	078124	Calabria	Cosenza	San Martino di Finita	100,95
584042930474517201	054033	Umbria	Perugia	Montone	100,95
953442930515440001	058047	Lazio	Roma	Guidonia Montecelio	100,95
436942930531863101	070038	Molise	Campobasso	Mirabello Sannitico	100,95
113242929989809401	077005	Basilicata	Matera	Cirigliano	100,95
651642930515551701	066039	Abruzzo	L'Aquila	Collelongo	100,95
465342930534731001	083104	Sicilia	Messina	Venetico	100,95
494942930527841402	081014	Sicilia	Trapani	Pantelleria	100,95
563942930518265001	062026	Campania	Benevento	Cusano Mutri	100,95
324342930453507201	069064	Abruzzo	Chieti	Pennapiedimonte	100,95
911442930448484202	059032	Lazio	Latina	Terracina	100,95
712542930547080001	065029	Campania	Salerno	Caselle in Pittari	100,95
531642930509346502	092011	Sardegna	Cagliari	Capoterra	100,95
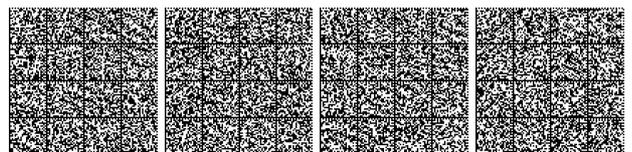
327342930519145801	066043	Abruzzo	L'Aquila	Fontecchio	100,95
777442930527433102	078057	Calabria	Cosenza	Frascineto	100,96
317042930448374701	052025	Toscana	Siena	Radicondoli	100,96
851842930548226801	079099	Calabria	Catanzaro	Platania	100,96
302142930528684002	059024	Lazio	Latina	Sabaudia	100,96
298542930528293701	004231	Piemonte	Cuneo	Trezzo Tinella	100,96
515742930508268002	058009	Lazio	Roma	Ariccia	100,96
656642930474235001	087020	Sicilia	Catania	Licodia Eubea	100,96
154942930521003602	084012	Sicilia	Agrigento	Casteltermini	100,97
987142928113131802	065026	Campania	Salerno	Casalbuono	100,97
652142930447137102	076079	Basilicata	Potenza	Sant'Angelo Le Fratte	100,97
339942930532939901	066013	Abruzzo	L'Aquila	Cagnano Amiterno	100,97
526942930507933602	058014	Lazio	Roma	Camerata Nuova	100,97
284842929331811301	060031	Lazio	Frosinone	Esperia	100,97
649942930476139101	065062	Campania	Salerno	Laurito	100,97
564942930476944301	102011	Calabria	Vibo Valentia	Filadelfia	100,97
643742930524019802	054047	Umbria	Perugia	Scheggino	100,97
316642930469409301	084041	Sicilia	Agrigento	Sciacca	100,98
908942930479161202	061095	Campania	Caserta	Vairano Patenora	100,98
138242930516299601	111046	Sardegna	Sud Sardegna	Nurallao	100,98
734342930549901602	062075	Campania	Benevento	Tocco Caudio	100,98
713842930455618501	065113	Campania	Salerno	Sacco	100,98
216042930525548201	059027	Lazio	Latina	Sermoneta	100,98
494542930526270702	058058	Lazio	Roma	Mazzano Romano	100,98
139342930536041402	033047	Emilia-Romagna	Piacenza	Zerba	100,98
382942930452010801	076098	Basilicata	Potenza	Viggiano	100,98
191342930541755801	070027	Molise	Campobasso	Guardialfiera	100,98
274342930547205401	020046	Lombardia	Mantova	Quingentole	100,99
266942930451361702	066068	Abruzzo	L'Aquila	Pescasseroli	100,99
626942930550762501	078148	Calabria	Cosenza	Torano Castello	100,99
805142930526343601	064065	Campania	Avellino	Mugnano del Cardinale	100,99
633142930479439902	023085	Veneto	Verona	Terrazzo	101,00
825442930516566802	056025	Lazio	Viterbo	Faleria	101,00
342442930479952501	082060	Sicilia	Palermo	Prizzi	101,00
497142930521572401	049013	Toscana	Livorno	Porto Azzurro	101,00
363542930480759601	090069	Sardegna	Sassari	Sorso	101,00
726742930335253302	089012	Sicilia	Siracusa	Melilli	101,01
916442930477521901	065115	Campania	Salerno	Salento	101,01
376842929025362102	101009	Calabria	Crotone	Cotronei	101,01
372842930526986302	041041	Marche	Pesaro e Urbino	Peglio	101,01
379142930462597802	004094	Piemonte	Cuneo	Gambasca	101,01
652842930529521401	060073	Lazio	Frosinone	Sgurgola	101,01
926642929118794501	004103	Piemonte	Cuneo	Isasca	101,02
532742930508593502	109004	Marche	Fermo	Campofilone	101,02
228442930532044401	071018	Puglia	Foggia	Celenza Valfortore	101,02
724242929621924102	036014	Emilia-Romagna	Modena	Fiumalbo	101,02
858742930449379501	074016	Puglia	Brindisi	San Pietro Vernotico	101,02
118742929012963801	111003	Sardegna	Sud Sardegna	Ballao	101,03
515042930519916902	092037	Sardegna	Cagliari	Maracalagonis	101,03
596142930531579402	065019	Campania	Salerno	Caggiano	101,03
252842930457281702	059030	Lazio	Latina	Sperlonga	101,03
909942930476421402	101005	Calabria	Crotone	Castelsilano	101,03
532642930527773702	083027	Sicilia	Messina	Furci Siculo	101,03
704342930462932901	078115	Calabria	Cosenza	San Donato di Ninea	101,03
348642930463647301	068026	Abruzzo	Pescara	Nocciano	101,03
187242930521653902	073014	Puglia	Taranto	Maruggio	101,03
239242930528882101	069075	Abruzzo	Chieti	Roccascalegna	101,04
472842930524195801	083041	Sicilia	Messina	Lipari	101,04
795142930532308602	082077	Sicilia	Palermo	Ventimiglia di Sicilia	101,04
644642930510593801	080015	Calabria	Reggio di Calabria	Bruzzano Zeffirio	101,04
986142930459552302	078130	Calabria	Cosenza	Santa Domenica Talao	101,05
771642929269267201	017108	Lombardia	Brescia	Milzano	101,05
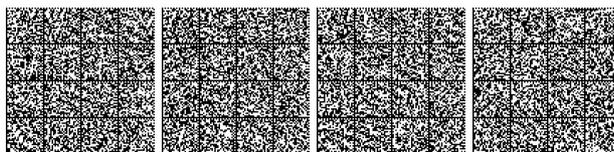
314742930457973501	071046	Puglia	Foggia	San Giovanni Rotondo	101,05
317342930545988302	065086	Campania	Salerno	Ottati	101,06
871342930521539001	078068	Calabria	Cosenza	Longobucco	101,06
643742930542962201	058057	Lazio	Roma	Marino	101,06
754942930519302201	070055	Molise	Campobasso	Portocannone	101,06
154342930532730101	082080	Sicilia	Palermo	Villafrati	101,06
271542928099579202	037024	Emilia-Romagna	Bologna	Crevalcore	101,07
932542928932360901	021027	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Curon Venosta/Graun im Vinschgau	101,07
349442930542073801	073012	Puglia	Taranto	Manduria	101,07
772142930460642302	075016	Puglia	Lecce	Casarano	101,07
413042930474117101	063077	Campania	Napoli	Scisciano	101,08
925542930542927902	060082	Lazio	Frosinone	Vallecorsa	101,08
708942930545115602	057052	Lazio	Rieti	Poggio Catino	101,08
155442930458741801	003140	Piemonte	Novara	Soriso	101,08
793842930454257301	091059	Sardegna	Nuoro	Onifai	101,09
904042930548901001	021092	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Sesto/Sexten	101,09
154642930453645502	087034	Sicilia	Catania	Pedara	101,09
388942930480651502	019106	Lombardia	Cremona	Tornata	101,09
722942930518085401	073001	Puglia	Taranto	Avetrana	101,09
902742930453899501	085009	Sicilia	Caltanissetta	Mazzarino	101,09
545942930531461501	057063	Lazio	Rieti	Salisano	101,10
666142930533023602	082061	Sicilia	Palermo	Roccamena	101,10
638042930509034601	062029	Campania	Benevento	Faicchio	101,10
598042930480248302	018152	Lombardia	Pavia	Spessa	101,10
241442930528886802	021046	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Malles Venosta/Mals	101,10
486942930508703401	059001	Lazio	Latina	Aprilia	101,10
286942928570832201	063029	Campania	Napoli	Comiziano	101,10
989942930456260802	060039	Lazio	Frosinone	Fumone	101,10
202842928570580602	078067	Calabria	Cosenza	Longobardi	101,10
278442930473949402	082081	Sicilia	Palermo	Scillato	101,10
495742930516585401	064020	Campania	Avellino	Casalbore	101,11
875242929166244901	017080	Lombardia	Brescia	Gottolengo	101,11
645042930468804501	064089	Campania	Avellino	Sant'Andrea di Conza	101,11
356242930460398301	084004	Sicilia	Agrigento	Bivona	101,11
921842930461837502	061006	Campania	Caserta	Baia e Latina	101,11
232542930530980201	061021	Campania	Caserta	Casapulla	101,11
676342930012382501	056022	Lazio	Viterbo	Civitella d'Agliano	101,11
485942930543984301	078075	Calabria	Cosenza	Mangone	101,12
723342930522941101	094026	Molise	Isernia	Macchiagodena	101,12
937342929197877702	071015	Puglia	Foggia	Castelluccio dei Sauri	101,12
874042930508878001	074002	Puglia	Brindisi	Carovigno	101,12
494042930525265502	058075	Lazio	Roma	Palombara Sabina	101,12
728942930508830501	103005	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	101,13
984842930522944902	090017	Sardegna	Sassari	Buddusò	101,13
932742930455556601	058118	Lazio	Roma	Ciampino	101,13
716242930455354902	058112	Lazio	Roma	Vicovaro	101,13
723342930548142402	021116	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Velturno/Feldthurns	101,13
906042928191142702	055001	Umbria	Terni	Acquasparta	101,13
719142930508420101	008004	Liguria	Imperia	Armo	101,14
561742930527745402	102020	Calabria	Vibo Valentia	Maierato	101,14
468342930448583102	070040	Molise	Campobasso	Monacilioni	101,14
496142930536425402	079142	Calabria	Catanzaro	Squillace	101,14
469242930456536202	091046	Sardegna	Nuoro	Mamoiada	101,14
957442930455747502	077016	Basilicata	Matera	Montalbano Jonico	101,15
704042930480086002	058104	Lazio	Roma	Tivoli	101,15
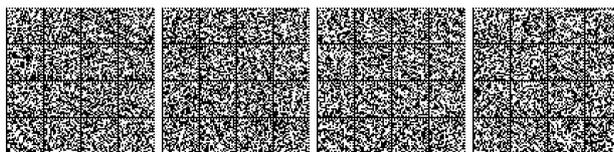
768742930459748301	075022	Puglia	Lecce	Copertino	101,15
583742930524576502	017177	Lombardia	Brescia	Seniga	101,15
223742929259310802	078042	Calabria	Cosenza	Cleto	101,15
251742930542242702	081013	Sicilia	Trapani	Paceco	101,15
565242929417347501	060026	Lazio	Frosinone	Cervaro	101,15
682542930478153201	066085	Abruzzo	L'Aquila	San Benedetto dei Marsi	101,15
191342930525032501	078085	Calabria	Cosenza	Mottafollone	101,15
879942930459835002	079030	Calabria	Catanzaro	Cicala	101,16
889342930468765601	079118	Calabria	Catanzaro	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	101,16
175142930529037101	074010	Puglia	Brindisi	Mesagne	101,16
215342930457772202	066084	Abruzzo	L'Aquila	Roccaraso	101,16
638242930533781801	062052	Campania	Benevento	Pietrelcina	101,16
946142930477236001	021047	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Marebbe/Enneberg	101,17
444042930547155601	009033	Liguria	Savona	Laigueglia	101,17
562242930516762201	060027	Lazio	Frosinone	Colfelice	101,17
376242930521159901	062019	Campania	Benevento	Castelvenere	101,17
541442930463825901	081005	Sicilia	Trapani	Castellammare del Golfo	101,17
132142930543892602	034017	Emilia-Romagna	Parma	Fornovo di Taro	101,17
446942930447130201	073017	Puglia	Taranto	Montemesola	101,17
398942930516805102	080016	Calabria	Reggio di Calabria	Calanna	101,18
927942930457708901	064058	Campania	Avellino	Montemarano	101,18
515642930545201102	058098	Lazio	Roma	Sant'Angelo Romano	101,18
123642930526093702	079146	Calabria	Catanzaro	Taverna	101,18
933742930528937901	073020	Puglia	Taranto	Palagianello	101,18
114542930460128001	071041	Puglia	Foggia	Rignano Garganico	101,18
563242930523466202	058043	Lazio	Roma	Genzano di Roma	101,18
361142927975121802	067006	Abruzzo	Teramo	Bellante	101,18
635942930457087702	021076	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Salorno/Salurn	101,18
553142927979773102	076005	Basilicata	Potenza	Armento	101,19
274042930533205801	058060	Lazio	Roma	Monte Compatri	101,19
472942930525044502	074019	Puglia	Brindisi	Torre Santa Susanna	101,19
839542930008406001	083016	Sicilia	Messina	Castroreale	101,19
562642930533395402	078002	Calabria	Cosenza	Acquappesa	101,19
486942930462033301	021071	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz	101,19
751742930473859501	094020	Molise	Isernia	Forlì del Sannio	101,19
641742930516236501	018042	Lombardia	Pavia	Cecima	101,19
901242930509448502	086005	Sicilia	Enna	Calascibetta	101,19
521642930466537502	068046	Abruzzo	Pescara	Villa Celiera	101,20
804642930473426902	062040	Campania	Benevento	Moiano	101,20
208642930448971302	058081	Lazio	Roma	Riano	101,20
238242930459729901	084037	Sicilia	Agrigento	Santa Elisabetta	101,20
879142929861272302	067047	Abruzzo	Teramo	Martinsicuro	101,20
525742930462141902	058013	Lazio	Roma	Bracciano	101,20
269942928130694402	064001	Campania	Avellino	Aiello del Sabato	101,20
506542929012850302	066007	Abruzzo	L'Aquila	Balsorano	101,21
463242930541785001	080070	Calabria	Reggio di Calabria	Samo	101,21
629342930476512301	071040	Puglia	Foggia	Poggio Imperiale	101,21
845542930518553602	058029	Lazio	Roma	Cerveteri	101,21
792942930527241002	087056	Sicilia	Catania	Mazzarrone	101,21
303642928077879902	004058	Piemonte	Cuneo	Cavallerleone	101,22
796442930519745301	065046	Campania	Salerno	Contursi Terme	101,22
542142930451723601	075081	Puglia	Lecce	Supersano	101,22
217342930461880202	074003	Puglia	Brindisi	Ceglie Messapica	101,22
119642930460902801	065120	Campania	Salerno	San Gregorio Magno	101,22
633742930519064501	073015	Puglia	Taranto	Massafra	101,22

312442930454121202	079080	Calabria	Catanzaro	Montauro	101,22
255742930534123101	087057	Sicilia	Catania	Maniace	101,22
238042930508527402	110003	Puglia	Barletta-Andria-Trani	Bisceglie	101,22
626442930541959602	059012	Lazio	Latina	Lenola	101,22
811942928166711001	075003	Puglia	Lecce	Alezio	101,23
293642930446861002	061080	Campania	Caserta	San Potito Sannitico	101,23
612942930464604802	078011	Calabria	Cosenza	Amendolara	101,23
975242930461071801	064012	Campania	Avellino	Bonito	101,23
946242930509212701	061026	Campania	Caserta	Castel Morrone	101,24
558842930527041001	017197	Lombardia	Brescia	Vestone	101,24
592542930458683501	102039	Calabria	Vibo Valentia	Sorianello	101,24
845542930480631502	061056	Campania	Caserta	Piana di Monte Verna	101,24
213942930527571901	061036	Campania	Caserta	Francolise	101,24
142342930543992402	073009	Puglia	Taranto	Laterza	101,25
817942929800191402	058054	Lazio	Roma	Manziana	101,25
359642930474938401	058074	Lazio	Roma	Palestrina	101,26
978042930534141902	058008	Lazio	Roma	Arcinazzo Romano	101,26
389542930520053202	017044	Lombardia	Brescia	Casto	101,26
738542930474153702	083071	Sicilia	Messina	Roccafiorita	101,26
983342930459033601	064084	Campania	Avellino	San Michele di Serino	101,26
527442930528109502	065055	Campania	Salerno	Giffoni Sei Casali	101,26
231942930527300101	079137	Calabria	Catanzaro	Soverato	101,27
391642930516707901	061101	Campania	Caserta	Falciano del Massico	101,27
205842930534884102	095012	Sardegna	Oristano	Baressa	101,27
167442930473715802	018103	Lombardia	Pavia	Nicorvo	101,27
345342930466643601	018188	Lombardia	Pavia	Zerbo	101,27
521242930456422201	083028	Sicilia	Messina	Furnari	101,27
241742930474208501	082046	Sicilia	Palermo	Marineo	101,27
871842930477164102	001141	Piemonte	Torino	Lusigliè	101,27
757042930456484001	065054	Campania	Salerno	Futani	101,27
244442930524266402	082051	Sicilia	Palermo	Montemaggiore Belsito	101,27
932542930527348602	083044	Sicilia	Messina	Malvagna	101,28
279642930541353202	083059	Sicilia	Messina	Motta d'Affermo	101,28
209142930342804001	066022	Abruzzo	L'Aquila	Caporciano	101,28
604742930527736902	068029	Abruzzo	Pescara	Pescosansonesco	101,28
185942930529803701	057024	Lazio	Rieti	Configni	101,28
882742930474333401	008063	Liguria	Imperia	Vallecrosia	101,28
278042930509677102	066004	Abruzzo	L'Aquila	Anversa degli Abruzzi	101,28
959742930537123502	102031	Calabria	Vibo Valentia	Rombiolo	101,29
382942930527975702	078125	Calabria	Cosenza	San Nicola Arcella	101,29
589842930532627701	091016	Sardegna	Nuoro	Desulo	101,29
419742930510455002	060003	Lazio	Frosinone	Alatri	101,29
504042930542576202	043057	Marche	Macerata	Visso	101,29
385642930453262502	064076	Campania	Avellino	Quadrelle	101,29
853042930509911702	085001	Sicilia	Caltanissetta	Acquaviva Platani	101,30
675942930475206502	045005	Toscana	Massa-Carrara	Comano	101,30
998542930473876202	095058	Sardegna	Oristano	Simala	101,30
798342930545453401	061063	Campania	Caserta	Prata Sannita	101,30
738642930527516801	080066	Calabria	Reggio di Calabria	Roccaforte del Greco	101,30
949342930517533902	094037	Molise	Isernia	Poggio Sannita	101,30
308342929901445701	065051	Campania	Salerno	Felitto	101,30
673742930533903301	058003	Lazio	Roma	Albano Laziale	101,30
468942930461994101	066005	Abruzzo	L'Aquila	Ateleta	101,30
562942930472538801	087031	Sicilia	Catania	Nicolosi	101,31
955342930473324302	110007	Puglia	Barletta-Andria-Trani	San Ferdinando di Puglia	101,31
924042930534125702	062002	Campania	Benevento	Amorosi	101,31
798742930289645702	059014	Lazio	Latina	Minturno	101,31
409542930472605301	088008	Sicilia	Ragusa	Pozzallo	101,32
352942930524844002	083078	Sicilia	Messina	San Fratello	101,32
452342930452739702	021096	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Terento/Terenten	101,32
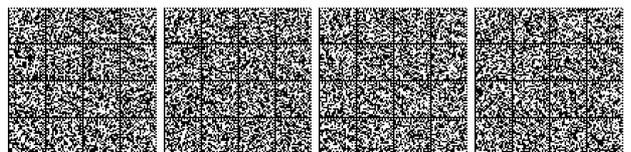
915042930475554401	073022	Puglia	Taranto	Pulsano	101,32
338042928845019702	058042	Lazio	Roma	Genazzano	101,32
792142930540998802	065081	Campania	Salerno	Ogliastro Cilento	101,32
166042930524047202	070073	Molise	Campobasso	Sant'Angelo Limosano	101,33
434342928577579702	066040	Abruzzo	L'Aquila	Collepietro	101,33
737742930453612901	070077	Molise	Campobasso	Tavenna	101,33
706542930549790602	090067	Sardegna	Sassari	Sennori	101,33
716342930548795201	083096	Sicilia	Messina	Spadafora	101,33
786642930474830401	043025	Marche	Macerata	Mogliano	101,34
653342930533725301	064002	Campania	Avellino	Altavilla Irpina	101,34
252842930473606302	084024	Sicilia	Agrigento	Montallegro	101,34
156742930529460202	065149	Campania	Salerno	Torre Orsaia	101,34
216742930527214301	075066	Puglia	Lecce	Salve	101,35
359342930547018002	059017	Lazio	Latina	Pontinia	101,35
343642930544262102	083080	Sicilia	Messina	San Pier Niceto	101,35
187742930531273002	044016	Marche	Ascoli Piceno	Cossignano	101,35
272042930519339402	068027	Abruzzo	Pescara	Penne	101,35
486542930515998601	054021	Umbria	Perugia	Giano dell'Umbria	101,35
566942930474848802	076057	Basilicata	Potenza	Palazzo San Gervasio	101,35
579342930530210801	047011	Toscana	Pistoia	Montecatini-Terme	101,35
207142930449579901	083090	Sicilia	Messina	San Teodoro	101,36
677042930478874701	094052	Molise	Isernia	Venafro	101,36
702142930534562902	058088	Lazio	Roma	Rocca Priora	101,36
715842930453973101	004141	Piemonte	Cuneo	Montezemolo	101,36
835542930480626901	093052	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Vajont	101,36
778842929946433101	071028	Puglia	Foggia	Lucera	101,36
523542930542853201	019044	Lombardia	Cremona	Formigara	101,37
369742930529632401	090088	Sardegna	Sassari	Erula	101,37
196642930516978601	064029	Campania	Avellino	Contrada	101,38
611542930465552501	077025	Basilicata	Matera	San Giorgio Lucano	101,38
323742930477129001	060030	Lazio	Frosinone	Coreno Ausonio	101,38
688242930479708301	075074	Puglia	Lecce	Seclì	101,38
712542930529577101	014059	Lombardia	Sondrio	Sernio	101,38
682842930526003901	092051	Sardegna	Cagliari	Quartu Sant'Elena	101,39
674542930480126701	078107	Calabria	Cosenza	Roseto Capo Spulico	101,39
227042927979772501	069003	Abruzzo	Chieti	Ari	101,39
226542930518849501	058035	Lazio	Roma	Colonna	101,39
536442930518004201	035021	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Fabbrico	101,39
384142930474020702	064096	Campania	Avellino	Savignano Irpino	101,40
238142930518014401	064036	Campania	Avellino	Gesualdo	101,40
643142930459533201	079033	Calabria	Catanzaro	Conflenti	101,40
205842928932735101	086007	Sicilia	Enna	Centuripe	101,40
899542930518010302	102007	Calabria	Vibo Valentia	Dasà	101,40
158042930463092601	059009	Lazio	Latina	Gaeta	101,40
906142930467844802	060054	Lazio	Frosinone	Pignataro Interamna	101,40
509642930450791502	010034	Liguria	Genova	Mezzanego	101,41
155942930525766602	021108	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Valle Aurina/Ahrntal	101,41
421742930472103102	083106	Sicilia	Messina	Terme Vigliatore	101,41
616142930535327501	040009	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Civitella di Romagna	101,41
912142928726384801	060007	Lazio	Frosinone	Aquino	101,41
936042930546719001	078077	Calabria	Cosenza	Marano Principato	101,41
323742930456266901	061078	Campania	Caserta	San Nicola la Strada	101,41
318942930462878702	058026	Lazio	Roma	Cave	101,42
776142929439514102	021030	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Falzes/Pfalzen	101,42
219742930533665601	056038	Lazio	Viterbo	Monterosi	101,42
139842927994817202	082010	Sicilia	Palermo	Bisacquino	101,42
723742930543772201	065121	Campania	Salerno	San Mango Piemonte	101,42
374442930534586502	064035	Campania	Avellino	Frigento	101,42
534342930472965901	076031	Basilicata	Potenza	Fardella	101,43
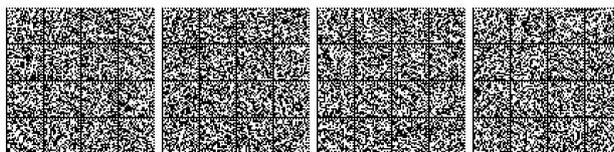
766942930533452502	058001	Lazio	Roma	Affile	101,43
738842930544021902	094014	Molise	Isernia	Cerro al Volturno	101,43
823442930461957001	094004	Molise	Isernia	Belmonte del Sannio	101,43
962342930508053501	065020	Campania	Salerno	Calvanico	101,43
578542930449771801	058082	Lazio	Roma	Rignano Flaminio	101,43
724842930543942001	062046	Campania	Benevento	Pago Veiano	101,43
964442930468841802	078129	Calabria	Cosenza	Santa Caterina Albanese	101,44
342542930508067702	102004	Calabria	Vibo Valentia	Brognaturo	101,44
492442930546128301	075057	Puglia	Lecce	Otranto	101,45
753242930475495502	060050	Lazio	Frosinone	Picinisco	101,46
532442930472851202	109023	Marche	Fermo	Monte San Pietrangeli	101,46
199042930548544802	021081	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen	101,46
144142930516627302	085003	Sicilia	Caltanissetta	Butera	101,46
551842930474095401	066094	Abruzzo	L'Aquila	Scontrone	101,46
453342930528236201	064033	Campania	Avellino	Fontanarosa	101,46
924442930537866702	060066	Lazio	Frosinone	Sant'Andrea del Garigliano	101,46
319542930476446802	080024	Calabria	Reggio di Calabria	Casignana	101,46
572542930519030002	062032	Campania	Benevento	Forchia	101,47
365642930475386902	078063	Calabria	Cosenza	Laino Borgo	101,47
272242928845210701	095024	Sardegna	Oristano	Gonnostramatza	101,47
782742930518665902	021018	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars	101,47
672142928726429701	043005	Marche	Macerata	Bolognola	101,47
209742930473717902	083061	Sicilia	Messina	Nizza di Sicilia	101,47
728742930522733101	065068	Campania	Salerno	Minori	101,47
237142930537923602	013246	Lombardia	Como	Zelbio	101,48
278842930516981202	070019	Molise	Campobasso	Civitacampomarano	101,48
926142928130770801	080004	Calabria	Reggio di Calabria	Antonimina	101,48
272042930529516901	061091	Campania	Caserta	Teano	101,48
536842930517065202	070007	Molise	Campobasso	Campochiaro	101,48
724742930541235102	065075	Campania	Salerno	Monte San Giacomo	101,49
164442930540918602	083107	Sicilia	Messina	Acquedolci	101,49
847342930461386002	005038	Piemonte	Asti	Chiusano d'Asti	101,49
807642930526525601	065067	Campania	Salerno	Mercato San Severino	101,49
118742930530890402	076061	Basilicata	Potenza	Pietrapertosa	101,49
787442930518450901	094027	Molise	Isernia	Miranda	101,50
144742930542766901	075028	Puglia	Lecce	Gagliano del Capo	101,50
433742930524402901	064091	Campania	Avellino	Sant'Angelo a Scala	101,50
292142930479925101	063061	Campania	Napoli	Procida	101,50
843242930459766502	064018	Campania	Avellino	Capriglia Irpina	101,50
624442928726031502	080026	Calabria	Reggio di Calabria	Ciminà	101,50
648342930463022901	060019	Lazio	Frosinone	Cassino	101,51
998642930289367002	002058	Piemonte	Vercelli	Fontanetto Po	101,51
116642930539090401	061088	Campania	Caserta	Sessa Aurunca	101,51
298342930447643102	053025	Toscana	Grosseto	Seggiano	101,51
231542930515932502	097011	Lombardia	Lecco	Bulciago	101,51
489542930475798102	016127	Lombardia	Bergamo	Locatello	101,51
926242930478959302	065131	Campania	Salerno	Santomenna	101,51
218642930516546502	088003	Sicilia	Ragusa	Comiso	101,52
987842930520131102	064038	Campania	Avellino	Grottaminarda	101,52
996042930476708302	076026	Basilicata	Potenza	Castronuovo di Sant'Andrea	101,52
232342930480521002	061076	Campania	Caserta	San Gregorio Matese	101,52
853642930526406301	109028	Marche	Fermo	Moresco	101,52
362242930547052601	078089	Calabria	Cosenza	Paludi	101,52
997542930480726001	058105	Lazio	Roma	Tolfa	101,52
963842930450989202	083092	Sicilia	Messina	Saponara	101,52
269742930448412001	087053	Sicilia	Catania	Viagrande	101,52
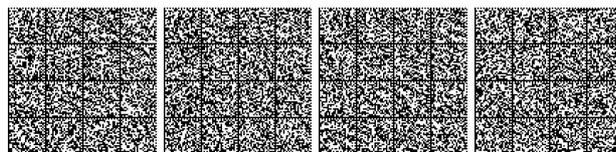
143942930476759202	021095	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Stelvio/Stilfs	101,53
791642930550280802	066102	Abruzzo	L'Aquila	Trasacco	101,53
987442930540724001	002166	Piemonte	Vercelli	Vocca	101,53
116842930454465301	083097	Sicilia	Messina	Taormina	101,53
866042927917644201	075007	Puglia	Lecce	Arnesano	101,53
656242930456953401	065056	Campania	Salerno	Giffoni Valle Piana	101,53
537742930537487701	008044	Liguria	Imperia	Pompeiana	101,54
369842930184265802	077030	Basilicata	Matera	Valsinni	101,54
408842930529595802	048006	Toscana	Firenze	Campi Bisenzio	101,54
613842930530935001	020010	Lombardia	Mantova	Casalmoro	101,54
684342930526179301	078098	Calabria	Cosenza	Pietrafitta	101,54
616542930525105801	058090	Lazio	Roma	Roiate	101,54
733042930527487301	082044	Sicilia	Palermo	Lascari	101,54
234342930534636802	019114	Lombardia	Cremona	Volongo	101,54
286542930524444701	064099	Campania	Avellino	Serino	101,54
949142930529305901	023066	Veneto	Verona	Roveredo di Guà	101,54
639042930529309401	061081	Campania	Caserta	San Prisco	101,54
584042930525849001	064097	Campania	Avellino	Scampitella	101,55
164642930461808702	057005	Lazio	Rieti	Belmonte in Sabina	101,55
884842930528175701	083102	Sicilia	Messina	Ucria	101,55
617242930472545102	070048	Molise	Campobasso	Morrone del Sannio	101,56
385042930518965302	083036	Sicilia	Messina	Itala	101,56
805342930474260902	078056	Calabria	Cosenza	Francavilla Marittima	101,56
873142930528481601	062043	Campania	Benevento	Montesarchio	101,56
609942930528550401	017155	Lombardia	Brescia	Prevalle	101,56
203842930547535202	085021	Sicilia	Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	101,56
184542930521086801	005041	Piemonte	Asti	Coazzolo	101,57
668042928091088502	110004	Puglia	Barletta-Andria-Trani	Canosa di Puglia	101,57
636342930526638701	057030	Lazio	Rieti	Frasso Sabino	101,57
343442930548167501	060083	Lazio	Frosinone	Vallemaio	101,58
716942930548060802	102045	Calabria	Vibo Valentia	Vallelonga	101,58
541742930456042502	075052	Puglia	Lecce	Nardò	101,58
155442928135508801	065001	Campania	Salerno	Acerno	101,59
879542930471811501	080096	Calabria	Reggio di Calabria	Villa San Giovanni	101,59
771842928932571602	048010	Toscana	Firenze	Castelfiorentino	101,60
843342930541339502	071036	Puglia	Foggia	Orta Nova	101,60
253842930456207201	004147	Piemonte	Cuneo	Narzole	101,60
666042930525712202	019093	Lombardia	Cremona	Scandolara Ripa d'Oglio	101,60
138642930528352101	074011	Puglia	Brindisi	Oria	101,61
822542930550422301	071056	Puglia	Foggia	Torremaggiore	101,61
405742930435843402	029021	Veneto	Rovigo	Ficarolo	101,61
852942930478392801	075090	Puglia	Lecce	Ugento	101,61
632142930475451901	005106	Piemonte	Asti	Settime	101,62
838542930519555902	078036	Calabria	Cosenza	Cerchiara di Calabria	101,62
535142930542720502	101023	Calabria	Crotone	Savelli	101,62
204842930342747201	004006	Piemonte	Cuneo	Argentera	101,62
468642928800830101	054014	Umbria	Perugia	Collazzone	101,62
857242930508670402	065012	Campania	Salerno	Auletta	101,62
954142930453395402	076083	Basilicata	Potenza	Satriano di Lucania	101,63
149242930523100401	064017	Campania	Avellino	Caposele	101,63
982242930289696801	070024	Molise	Campobasso	Fossalto	101,63
299742930545005402	065061	Campania	Salerno	Laurino	101,63
167342930476156602	060061	Lazio	Frosinone	San Biagio Saracinisco	101,63
505242930543535301	058072	Lazio	Roma	Nettuno	101,63
805142930461169201	082029	Sicilia	Palermo	Chiusa Sclafani	101,64
837942930529605302	016058	Lombardia	Bergamo	Casazza	101,64
584742930548988402	102027	Calabria	Vibo Valentia	Pizzo	101,65
987942930516014102	111032	Sardegna	Sud Sardegna	Guamaggiore	101,66
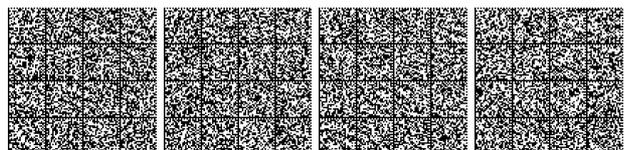
378542930527331202	057057	Lazio	Rieti	Posta	101,66
735442930475264201	111037	Sardegna	Sud Sardegna	Las Plassas	101,66
738642930477169202	078070	Calabria	Cosenza	Luzzi	101,66
193242929947863901	059007	Lazio	Latina	Fondi	101,66
113242929494046101	101001	Calabria	Crotone	Belvedere di Spinello	101,66
419542930460743402	078099	Calabria	Cosenza	Pietrapaola	101,66
745042930456188002	078071	Calabria	Cosenza	Maierà	101,67
705142930446317302	078122	Calabria	Cosenza	San Lucido	101,67
354142930466805102	064080	Campania	Avellino	Rotondi	101,67
647542927963609202	083007	Sicilia	Messina	Brolo	101,67
442842930460244201	072014	Puglia	Bari	Capurso	101,67
497142930465289301	061009	Campania	Caserta	Caiazzo	101,67
417542930525139002	072046	Puglia	Bari	Triggiano	101,67
786742930477382902	078076	Calabria	Cosenza	Marano Marchesato	101,67
396942930546900402	083039	Sicilia	Messina	Librizzi	101,67
825042930527969201	080032	Calabria	Reggio di Calabria	Feroleto della Chiesa	101,68
906242930524307702	084030	Sicilia	Agrigento	Raffadali	101,68
487542930524247701	064101	Campania	Avellino	Solofra	101,68
798442930529701001	089006	Sicilia	Siracusa	Carlentini	101,68
662742929621897902	049014	Toscana	Livorno	Portoferraio	101,68
447142930477449802	098033	Lombardia	Lodi	Maccastorna	101,69
543742929568598802	061062	Campania	Caserta	Portico di Caserta	101,69
252742928030399201	064006	Campania	Avellino	Atripalda	101,69
425042927982774902	071004	Puglia	Foggia	Apricena	101,69
674042930461682601	078043	Calabria	Cosenza	Colosimi	101,69
906142930530048102	084015	Sicilia	Agrigento	Cianciana	101,70
158742930467019501	040031	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Portico e San Benedetto	101,70
495342930475809001	067023	Abruzzo	Teramo	Crognaleto	101,70
278842930524592002	060065	Lazio	Frosinone	Sant'Ambrogio sul Garigliano	101,71
619642930461679002	102026	Calabria	Vibo Valentia	Parghelia	101,71
196242930528428102	078103	Calabria	Cosenza	Rocca Imperiale	101,71
319142930473924202	079055	Calabria	Catanzaro	Gagliato	101,71
406142930253488602	058018	Lazio	Roma	Capena	101,71
192642930466614901	066104	Abruzzo	L'Aquila	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	101,71
213042930479540402	078133	Calabria	Cosenza	Santa Sofia d'Epiro	101,72
775042930549875901	058110	Lazio	Roma	Valmontone	101,72
695342930458421202	081020	Sicilia	Trapani	San Vito Lo Capo	101,73
524442927921789101	078015	Calabria	Cosenza	Belvedere Marittimo	101,73
963642930509821701	058007	Lazio	Roma	Anzio	101,73
402742930476771901	111064	Sardegna	Sud Sardegna	San Nicolò Gerrei	101,73
572742930509858301	071003	Puglia	Foggia	Anzano di Puglia	101,73
716042930452054202	061097	Campania	Caserta	Valle di Maddaloni	101,74
823742930522802202	101014	Calabria	Crotone	Melissa	101,74
375042930524971302	042037	Marche	Ancona	Poggio San Marcello	101,74
504342930526925301	065083	Campania	Salerno	Oliveto Citra	101,74
613242930469281302	079122	Calabria	Catanzaro	San Vito sullo Ionio	101,75
624742930530714801	078106	Calabria	Cosenza	Rose	101,75
156042930537289702	078152	Calabria	Cosenza	Vaccarizzo Albanese	101,75
162742930541386401	043032	Marche	Macerata	Monte San Martino	101,75
251342928108622702	066014	Abruzzo	L'Aquila	Calascio	101,75
921642928078039601	068001	Abruzzo	Pescara	Abbateggio	101,75
788042930545910402	075085	Puglia	Lecce	Taviano	101,76
165842930518748802	009028	Liguria	Savona	Erli	101,76
514342930547228702	058111	Lazio	Roma	Velletri	101,76
932042930480780201	082075	Sicilia	Palermo	Ustica	101,76
842142930477007101	019064	Lombardia	Cremona	Ostiano	101,76

871142930450013702	008041	Liguria	Imperia	Pietrabruna	101,77
413942930457365502	065094	Campania	Salerno	Petina	101,77
459142930463034701	075024	Puglia	Lecce	Corsano	101,77
366642930516534001	068018	Abruzzo	Pescara	Elice	101,77
294342930527502601	078073	Calabria	Cosenza	Malvito	101,78
841442930526434201	094034	Molise	Isernia	Pettoranello del Molise	101,78
513842930529817001	060011	Lazio	Frosinone	Atina	101,78
394942930455046402	084029	Sicilia	Agrigento	Racalmuto	101,78
591842930466935302	021118	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix	101,78
178942930474454801	082039	Sicilia	Palermo	Giuliana	101,78
602642930517270801	021014	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Caines/Kuens	101,78
738042930527178102	076096	Basilicata	Potenza	Vietri di Potenza	101,79
281842930478686702	111071	Sardegna	Sud Sardegna	Sant'Antioco	101,79
226642930541254802	109022	Marche	Fermo	Monterubbiano	101,79
806742930461542102	064025	Campania	Avellino	Cervinara	101,79
497542930526277002	075042	Puglia	Lecce	Matino	101,79
336642930547172801	076087	Basilicata	Potenza	Teana	101,79
393742930520197501	014037	Lombardia	Sondrio	Livigno	101,80
645542930453093001	080079	Calabria	Reggio di Calabria	Sant'Agata del Bianco	101,80
594442930508177201	060015	Lazio	Frosinone	Broccostella	101,80
954542930480346202	065126	Campania	Salerno	San Rufo	101,80
865342930530172102	086020	Sicilia	Enna	Villarosa	101,80
914542930547475602	091094	Sardegna	Nuoro	Torpè	101,80
765942930479079402	021080	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier	101,80
727542930509628102	088001	Sicilia	Ragusa	Acate	101,80
331642930515500302	087014	Sicilia	Catania	Castiglione di Sicilia	101,80
392642930473037902	058056	Lazio	Roma	Marcellina	101,81
372642930549216101	058120	Lazio	Roma	Fiumicino	101,81
353542929613487101	043036	Marche	Macerata	Petriolo	101,81
129542928219724801	083002	Sicilia	Messina	Alì	101,81
474942930480281202	080082	Calabria	Reggio di Calabria	Sant'Ilario dello Ionio	101,81
915242928305203602	064007	Campania	Avellino	Avella	101,82
247842930455165602	060090	Lazio	Frosinone	Villa Santo Stefano	101,82
423842930456507002	083045	Sicilia	Messina	Mandanici	101,82
365542930545595702	065065	Campania	Salerno	Magliano Vetere	101,83
217642930478744201	063069	Campania	Napoli	San Paolo Bel Sito	101,83
347942930470091601	078128	Calabria	Cosenza	San Sosti	101,83
134942930538026601	065140	Campania	Salerno	Serre	101,83
559842930517085602	084010	Sicilia	Agrigento	Campobello di Licata	101,83
815742930542317802	079081	Calabria	Catanzaro	Montepaone	101,83
319742930534511301	060029	Lazio	Frosinone	Colle San Magno	101,84
846142930457038902	042042	Marche	Ancona	San Paolo di Jesi	101,84
599742930543267201	078066	Calabria	Cosenza	Lattarico	101,84
443942930454346501	111054	Sardegna	Sud Sardegna	Perdaxius	101,84
786542930544320802	035032	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Reggiolo	101,84
433242930526829102	075092	Puglia	Lecce	Veglie	101,84
995942930477593501	095008	Sardegna	Oristano	Assolo	101,84
511242930527800702	021033	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Funes/Villnöß	101,85
974642930459633401	071055	Puglia	Foggia	Stornarella	101,86
998542930468052601	082078	Sicilia	Palermo	Vicari	101,86
471242928890508701	083019	Sicilia	Messina	Falcone	101,86
943342930509329501	084005	Sicilia	Agrigento	Burgio	101,86
831242930453786301	017138	Lombardia	Brescia	San Paolo	101,87
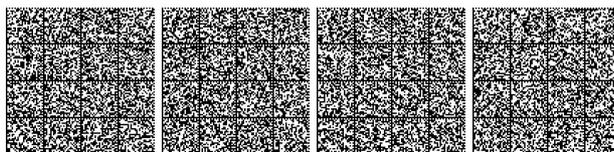
562842930535224101	078118	Calabria	Cosenza	San Giorgio Albanese	101,87
972342930456637902	084042	Sicilia	Agrigento	Siculiana	101,87
568642930448284102	065143	Campania	Salerno	Sicignano degli Alburni	101,87
112942930456488402	109013	Marche	Fermo	Montappone	101,87
697042930473910301	067039	Abruzzo	Teramo	Sant'Omero	101,87
674242930473017302	043022	Marche	Macerata	Loro Piceno	101,87
306642930462906002	071008	Puglia	Foggia	Cagnano Varano	101,88
638542930476079201	081011	Sicilia	Trapani	Marsala	101,88
747242930477155201	076034	Basilicata	Potenza	Francavilla in Sinni	101,89
993342927924660101	071012	Puglia	Foggia	Carpino	101,89
302542930541058901	111070	Sardegna	Sud Sardegna	Sant'Anna Arresi	101,89
142942930544449401	086016	Sicilia	Enna	Regalbuto	101,89
282442930450635301	021083	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier	101,89
776842930528938501	071053	Puglia	Foggia	Serracapriola	101,89
137142930542063202	057032	Lazio	Rieti	Labro	101,89
804242930474631801	089020	Sicilia	Siracusa	Portopalo di Capo Passero	101,89
293342930508080601	061011	Campania	Caserta	Camigliano	101,90
871442930450821301	109040	Marche	Fermo	Torre San Patrizio	101,90
382742930459525601	109038	Marche	Fermo	Servigliano	101,90
215842930474952702	041017	Marche	Pesaro e Urbino	Frontino	101,91
335242930549567202	065118	Campania	Salerno	San Cipriano Picentino	101,91
646742930464184902	058117	Lazio	Roma	Ardea	101,92
618442930479187302	054059	Umbria	Perugia	Valtopina	101,92
886542930453863001	079092	Calabria	Catanzaro	Pentone	101,92
606242930529461702	065145	Campania	Salerno	Stio	101,92
175342930508312801	078026	Calabria	Cosenza	Carolei	101,93
161642930549932401	101026	Calabria	Crotone	Umbriatico	101,93
122842930544924201	078060	Calabria	Cosenza	Grisolia	101,93
431442930460324301	061018	Campania	Caserta	Casagiove	101,93
254142930541858601	079071	Calabria	Catanzaro	Marcedusa	101,94
792042930459871802	059005	Lazio	Latina	Cisterna di Latina	101,94
114642930550556102	087042	Sicilia	Catania	San Gregorio di Catania	101,94
135642930479563102	065129	Campania	Salerno	Sant'Arsenio	101,94
428942930452187902	085019	Sicilia	Caltanissetta	Sommatino	101,94
482742930509292102	029008	Veneto	Rovigo	Calto	101,94
854042930520187702	079029	Calabria	Catanzaro	Chiaravalle Centrale	101,95
836842928015410501	078017	Calabria	Cosenza	Bisignano	101,95
542642930475186901	046013	Toscana	Lucca	Forte dei Marmi	101,95
389242930540877902	058115	Lazio	Roma	Lariano	101,95
794842930529842901	065010	Campania	Salerno	Atena Lucana	101,95
177342930530273402	063014	Campania	Napoli	Capri	101,96
588642930543710601	064113	Campania	Avellino	Tufo	101,96
962842930531880501	034007	Emilia-Romagna	Parma	Busseto	101,96
221542930460197101	080005	Calabria	Reggio di Calabria	Ardore	101,96
984142929194564701	102003	Calabria	Vibo Valentia	Briatico	101,96
408342930534809402	013092	Lombardia	Como	Dosso del Liro	101,96
983542930453502302	021113	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Villabassa/Niederdorf	101,96
148242929249038602	061010	Campania	Caserta	Calvi Risorta	101,96
258542930528680001	021074	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Rio di Pusteria/Mühlbach	101,97
771242930517918102	058024	Lazio	Roma	Castelnuovo di Porto	101,97
687442930545692702	083066	Sicilia	Messina	Patti	101,98
638142930447921202	043030	Marche	Macerata	Montelupone	101,98
878342930534037002	061061	Campania	Caserta	Pontelatone	101,98
256742930518989901	071010	Puglia	Foggia	Carapelle	101,98
528642930532677102	079147	Calabria	Catanzaro	Tiriolo	101,99
141542927945008302	004018	Piemonte	Cuneo	Belvedere Langhe	101,99
878442930457568501	094039	Molise	Isernia	Rionero Sannitico	101,99
466542930519226202	070045	Molise	Campobasso	Montemitro	102,00
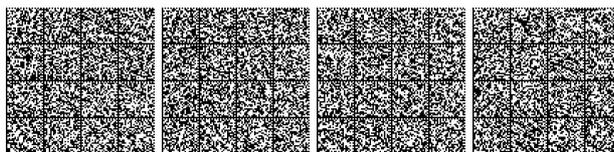
969242930522298301	020037	Lombardia	Mantova	Motteggiana	102,00
739042930473663702	058064	Lazio	Roma	Monte Porzio Catone	102,01
883042930464210701	022036	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento	Campitello di Fassa	102,01
816642930479262802	076065	Basilicata	Potenza	Rapone	102,01
788542930530225502	102002	Calabria	Vibo Valentia	Arena	102,01
546142930543021401	058086	Lazio	Roma	Rocca di Papa	102,02
304542929249094801	075055	Puglia	Lecce	Novoli	102,02
359642930543976301	064034	Campania	Avellino	Forino	102,02
745242930526604202	086014	Sicilia	Enna	Piazza Armerina	102,03
349442930516840901	061024	Campania	Caserta	Castel di Sasso	102,03
937542930526897101	008038	Liguria	Imperia	Olivetta San Michele	102,03
984442930473622301	043033	Marche	Macerata	Morrovalle	102,03
487242930477163901	065090	Campania	Salerno	Pellezzano	102,03
472742930528923302	078072	Calabria	Cosenza	Malito	102,04
419642928135481802	087001	Sicilia	Catania	Aci Bonaccorsi	102,04
339642930480766401	008058	Liguria	Imperia	Soldano	102,04
745642928091208001	080020	Calabria	Reggio di Calabria	Canolo	102,05
605642930462346002	008065	Liguria	Imperia	Ventimiglia	102,05
431342930436036701	078055	Calabria	Cosenza	Fiumefreddo Bruzio	102,05
807842929456879002	009020	Liguria	Savona	Castelbianco	102,06
229142930460413102	065111	Campania	Salerno	Roscigno	102,06
317242930448551201	083062	Sicilia	Messina	Novara di Sicilia	102,06
679142930464344202	065043	Campania	Salerno	Colliano	102,06
782842930472211801	079160	Calabria	Catanzaro	Lamezia Terme	102,07
127042930509937601	077001	Basilicata	Matera	Accettura	102,08
597842927910570102	062007	Campania	Benevento	Baselice	102,08
701642928043515102	013062	Lombardia	Como	Cavargna	102,08
575742930543431602	109027	Marche	Fermo	Montottone	102,08
271442930548182901	111094	Sardegna	Sud Sardegna	Ussaramanna	102,08
143342930519396801	079095	Calabria	Catanzaro	Petronà	102,08
694542930527930802	084025	Sicilia	Agrigento	Montevago	102,09
757142930515607701	079047	Calabria	Catanzaro	Falerna	102,09
427242930549574301	085016	Sicilia	Caltanissetta	San Cataldo	102,10
453742930460363401	080012	Calabria	Reggio di Calabria	Bovalino	102,10
984342930458719601	061069	Campania	Caserta	Rocca d'Evandro	102,10
841342928096721201	090020	Sardegna	Sassari	Burgos	102,11
933242930537963601	040014	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Galeata	102,11
946942930537237702	060086	Lazio	Frosinone	Vicalvi	102,11
606342930525324901	072044	Puglia	Bari	Toritto	102,11
162342930453250801	062035	Campania	Benevento	Frasso Telesino	102,11
295942930515960302	075006	Puglia	Lecce	Aradeo	102,11
467642930475072302	008006	Liguria	Imperia	Badalucco	102,11
432042930475664902	068013	Abruzzo	Pescara	Civitaquana	102,11
167242930473687902	102025	Calabria	Vibo Valentia	Nicotera	102,12
842142930521528501	079063	Calabria	Catanzaro	Isca sullo Ionio	102,12
667242930457538102	067031	Abruzzo	Teramo	Nereto	102,12
593942930528641901	075063	Puglia	Lecce	Racale	102,13
523942930477531001	017071	Lombardia	Brescia	Fiesse	102,13
964642930447303601	069088	Abruzzo	Chieti	Schiavi di Abruzzo	102,13
869742930542034002	078088	Calabria	Cosenza	Orsomarso	102,13
817142928663921402	069009	Abruzzo	Chieti	Montebello sul Sangro	102,13
582342930449478601	072041	Puglia	Bari	Santeramo in Colle	102,14
539542930524258101	074018	Puglia	Brindisi	Torchiarolo	102,14
157442930527548402	058093	Lazio	Roma	Sacrofano	102,14
249842930519587202	064030	Campania	Avellino	Conza della Campania	102,14
535742930547538701	062072	Campania	Benevento	Sassinoro	102,14
398342930509659302	078004	Calabria	Cosenza	Aiello Calabro	102,14
165442930517273502	075048	Puglia	Lecce	Monteroni di Lecce	102,14
402542930529279302	072024	Puglia	Bari	Grumo Appula	102,14
419942930519726001	067020	Abruzzo	Teramo	Controguerra	102,14
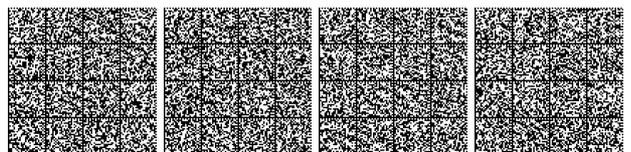
416442929626364102	067033	Abruzzo	Teramo	Penna Sant'Andrea	102,14
146742930476644701	057015	Lazio	Rieti	Castel Sant'Angelo	102,15
579542930533839801	065098	Campania	Salerno	Pollica	102,15
929642930525318801	101016	Calabria	Crotone	Pallagorio	102,15
181442930476085601	079036	Calabria	Catanzaro	Cropani	102,15
594142930457190501	021075	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Rodengo/Rodeneck	102,15
763342930012331001	078033	Calabria	Cosenza	Castrovillari	102,15
835342930450913802	078145	Calabria	Cosenza	Tarsia	102,15
869642930468064501	065156	Campania	Salerno	Vibonati	102,16
324542930529308002	075030	Puglia	Lecce	Galatone	102,16
359042930533227901	091062	Sardegna	Nuoro	Orgosolo	102,16
866442930545178801	064043	Campania	Avellino	Lauro	102,16
435942930527914001	078058	Calabria	Cosenza	Fuscaldo	102,17
259542930549929202	034039	Emilia-Romagna	Parma	Tizzano Val Parma	102,17
506942930473639902	071037	Puglia	Foggia	Panni	102,17
897642930523595201	053027	Toscana	Grosseto	Monterotondo Marittimo	102,18
423342930528595001	101017	Calabria	Crotone	Petilia Policastro	102,18
438242930467080401	075079	Puglia	Lecce	Squinzano	102,18
661542930458841401	079058	Calabria	Catanzaro	Gimigliano	102,18
227342929501640302	009045	Liguria	Savona	Ortovero	102,18
353342930537832101	080081	Calabria	Reggio di Calabria	Sant'Eufemia d'Aspromonte	102,18
954542930452237002	078146	Calabria	Cosenza	Terranova da Sibari	102,19
999842930529623202	005037	Piemonte	Asti	Cessole	102,19
974142930460705201	064027	Campania	Avellino	Chianche	102,19
744142930534687902	054003	Umbria	Perugia	Bettona	102,19
639442930538235001	079148	Calabria	Catanzaro	Torre di Ruggiero	102,19
854042930477061502	110005	Puglia	Barletta-Andria-Trani	Margherita di Savoia	102,19
518842930459553101	065011	Campania	Salerno	Atrani	102,20
205242930462843402	082034	Sicilia	Palermo	Corleone	102,20
532542929118531402	065028	Campania	Salerno	Casal Velino	102,20
605242928247165901	018044	Lombardia	Pavia	Ceretto Lomellina	102,20
581142930456597102	080088	Calabria	Reggio di Calabria	Siderno	102,20
309142929118744101	003042	Piemonte	Novara	Castellazzo Novarese	102,21
742942930465440001	102043	Calabria	Vibo Valentia	Stefanaconi	102,21
614042930510485702	090022	Sardegna	Sassari	Cargeghe	102,22
965542930518402902	079042	Calabria	Catanzaro	Davoli	102,22
746342930457665402	076072	Basilicata	Potenza	Ruvo del Monte	102,22
176142930480559002	064083	Campania	Avellino	San Martino Valle Caudina	102,23
152042930531609501	064014	Campania	Avellino	Calabritto	102,23
767942930517197501	079012	Calabria	Catanzaro	Botricello	102,23
741542930473974002	080084	Calabria	Reggio di Calabria	Scido	102,23
449542930541325102	058059	Lazio	Roma	Mentana	102,24
564842930451772701	078150	Calabria	Cosenza	Trebisacce	102,24
929642930528741302	061071	Campania	Caserta	Roccaromana	102,24
999142930478783801	078100	Calabria	Cosenza	Plataci	102,24
968142930475744302	102013	Calabria	Vibo Valentia	Filogaso	102,24
166542930474173501	073026	Puglia	Taranto	Sava	102,25
411142930479404701	064100	Campania	Avellino	Sirignano	102,26
711842930537906902	064105	Campania	Avellino	Summonte	102,26
902842930524465902	019108	Lombardia	Cremona	Torricella del Pizzo	102,26
735642928015149902	066011	Abruzzo	L'Aquila	Bisegna	102,27
131342930449411402	079151	Calabria	Catanzaro	Vallefiorita	102,27
426542930525179902	065154	Campania	Salerno	Vallo della Lucania	102,27
378642930548795902	083091	Sicilia	Messina	Santo Stefano di Camastra	102,27
656442930472250401	058116	Lazio	Roma	Ladispoli	102,27
862742930526496102	062048	Campania	Benevento	Paolisi	102,28
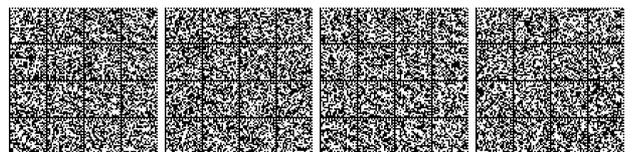
274242930545682101	087048	Sicilia	Catania	Santa Venerina	102,28
544142930527736401	076064	Basilicata	Potenza	Rapolla	102,28
604042930533456501	078086	Calabria	Cosenza	Nocara	102,29
542342930463533802	080051	Calabria	Reggio di Calabria	Molochio	102,29
728642930529333901	043045	Marche	Macerata	Ripe San Ginesio	102,30
858642929649204902	073011	Puglia	Taranto	Lizzano	102,30
897942930478722601	087051	Sicilia	Catania	Tremestieri Etneo	102,31
716142930474628101	109029	Marche	Fermo	Ortezzano	102,31
244342930460159502	080006	Calabria	Reggio di Calabria	Bagaladi	102,31
362742930528277302	071050	Puglia	Foggia	San Paolo di Civitate	102,31
471742930459609601	062024	Campania	Benevento	Circello	102,31
661142930533758202	065003	Campania	Salerno	Albanella	102,31
283442930458935102	062074	Campania	Benevento	Telese Terme	102,32
951642928153700201	086002	Sicilia	Enna	Aidone	102,32
724042930455904601	058039	Lazio	Roma	Frascati	102,32
603042930517565201	072023	Puglia	Bari	Gravina in Puglia	102,32
503942930549548401	059025	Lazio	Latina	San Felice Circeo	102,33
653642930462867801	023029	Veneto	Verona	Concamarise	102,33
802142929118570801	080029	Calabria	Reggio di Calabria	Condofuri	102,33
292442930460041502	078009	Calabria	Cosenza	Altomonte	102,34
755042930463252802	065072	Campania	Salerno	Montecorvino Pugliano	102,34
522642930515876402	083032	Sicilia	Messina	Giardini-Naxos	102,34
359942930456560502	102044	Calabria	Vibo Valentia	Tropea	102,34
881842930548693302	101025	Calabria	Crotone	Strongoli	102,34
724542930470416402	081024	Sicilia	Trapani	Petrosino	102,34
316642930462545502	066029	Abruzzo	L'Aquila	Castellafiume	102,34
937442928855459801	062028	Campania	Benevento	Durazzano	102,35
273542929989589602	065047	Campania	Salerno	Corbara	102,35
689642930516857701	065039	Campania	Salerno	Centola	102,35
379942930538220701	079117	Calabria	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	102,35
513242930526360602	083047	Sicilia	Messina	Merì	102,36
502342930462673302	072004	Puglia	Bari	Altamura	102,36
968542930532377101	075004	Puglia	Lecce	Alliste	102,36
845442929613374502	064071	Campania	Avellino	Petruro Irpino	102,36
275442929613423202	076052	Basilicata	Potenza	Montemurro	102,36
734442930534817002	065024	Campania	Salerno	Cannalonga	102,37
917642930465328001	080009	Calabria	Reggio di Calabria	Bianco	102,37
761742930516272301	063037	Campania	Napoli	Ischia	102,37
558142930464202002	082074	Sicilia	Palermo	Trappeto	102,37
447242930464320602	061003	Campania	Caserta	Alvignano	102,38
842642930459093802	080091	Calabria	Reggio di Calabria	Stignano	102,38
431142930528814302	005068	Piemonte	Asti	Monastero Bormida	102,38
699742930529576902	058119	Lazio	Roma	San Cesareo	102,39
523242930476453102	080080	Calabria	Reggio di Calabria	Sant'Alessio in Aspromonte	102,39
826542930479871801	043042	Marche	Macerata	Porto Recanati	102,39
293142930517194901	059003	Lazio	Latina	Campodimele	102,40
876942930476500202	064088	Campania	Avellino	Santa Lucia di Serino	102,40
668442930532995202	008047	Liguria	Imperia	Prelà	102,40
473742930525907602	084034	Sicilia	Agrigento	Sambuca di Sicilia	102,40
439642930518496702	081008	Sicilia	Trapani	Erice	102,40
724642930518447602	067016	Abruzzo	Teramo	Cermignano	102,40
594642930531581601	094009	Molise	Isernia	Castel del Giudice	102,41
159842930524167302	019099	Lombardia	Cremona	Sospiro	102,41
235942930455679801	060057	Lazio	Frosinone	Posta Fibreno	102,42
149542928726666202	065022	Campania	Salerno	Campagna	102,42
367542930545579601	080075	Calabria	Reggio di Calabria	San Pietro di Caridà	102,42
801542930516330302	082040	Sicilia	Palermo	Godrano	102,42
873542930530923201	043011	Marche	Macerata	Cessapalombo	102,43

483642930475599001	058025	Lazio	Roma	Castel San Pietro Romano	102,43
328142930530120601	082031	Sicilia	Palermo	Cinisi	102,44
275042930517825101	070015	Molise	Campobasso	Castelmauro	102,44
561242930460817802	008011	Liguria	Imperia	Camporosso	102,45
563842930518338801	069026	Abruzzo	Chieti	Colledimezzo	102,45
271542930519868601	102018	Calabria	Vibo Valentia	Joppolo	102,46
249542930530366302	102005	Calabria	Vibo Valentia	Capistrano	102,46
116542930529336002	065124	Campania	Salerno	San Mauro la Bruca	102,46
277542930473742702	061035	Campania	Caserta	Formicola	102,46
584942929166082202	078062	Calabria	Cosenza	Lago	102,47
509342930474233502	070060	Molise	Campobasso	Roccavivara	102,47
465742930536585001	080090	Calabria	Reggio di Calabria	Staiti	102,47
527842930519336902	080034	Calabria	Reggio di Calabria	Fiumara	102,47
719642930522915302	065017	Campania	Salerno	Buccino	102,47
252742929118680102	083038	Sicilia	Messina	Letojanni	102,48
623942928258542701	060088	Lazio	Frosinone	Villa Latina	102,48
121242929321210202	080062	Calabria	Reggio di Calabria	Portigliola	102,48
847342930454310101	078091	Calabria	Cosenza	Paola	102,48
113942930453012402	065105	Campania	Salerno	Ricigliano	102,48
966242930507778301	072011	Puglia	Bari	Bitonto	102,48
705142930511073702	080008	Calabria	Reggio di Calabria	Benestare	102,48
696642930544942101	065063	Campania	Salerno	Laviano	102,48
266942930546957102	084023	Sicilia	Agrigento	Menfi	102,49
552842930526058302	075044	Puglia	Lecce	Melissano	102,49
467142930549650102	060058	Lazio	Frosinone	Ripi	102,50
506442930460633701	078047	Calabria	Cosenza	Crosia	102,50
449842930012267802	058033	Lazio	Roma	Civitella San Paolo	102,50
951742930547731801	050033	Toscana	Pisa	Santa Croce sull'Arno	102,51
745442930200242001	082008	Sicilia	Palermo	Baucina	102,51
758142930530827302	078154	Calabria	Cosenza	Villapiana	102,52
412142930530157001	061015	Campania	Caserta	Capua	102,52
132642930457432501	064078	Campania	Avellino	Roccabascerana	102,53
257442930527639402	084026	Sicilia	Agrigento	Naro	102,53
571242930462540901	061100	Campania	Caserta	Vitulazio	102,53
243742930531152501	087012	Sicilia	Catania	Camporotondo Etneo	102,53
365442930462918502	087016	Sicilia	Catania	Fiumefreddo di Sicilia	102,54
243642930459961602	084043	Sicilia	Agrigento	Villafranca Sicula	102,56
129542930538128702	060078	Lazio	Frosinone	Torre Cajetani	102,56
382042930478418501	061089	Campania	Caserta	Sparanise	102,57
568242930474081501	073025	Puglia	Taranto	San Marzano di San Giuseppe	102,57
928742930455807701	065117	Campania	Salerno	Salvitelle	102,57
414142930458203501	080052	Calabria	Reggio di Calabria	Monasterace	102,57
204042930542899602	079133	Calabria	Catanzaro	Simeri Crichi	102,58
853342930477883601	065101	Campania	Salerno	Postiglione	102,58
631442930478758802	016232	Lombardia	Bergamo	Verdellino	102,59
588042930534336502	084008	Sicilia	Agrigento	Camastra	102,60
453642930536070902	075097	Puglia	Lecce	Porto Cesareo	102,60
918142929012861401	002008	Piemonte	Vercelli	Balmuccia	102,60
358742930549587401	002115	Piemonte	Vercelli	Rive	102,60
575742929649255602	065059	Campania	Salerno	Ispani	102,60
138242930467934502	061102	Campania	Caserta	Cellole	102,61
878242930289535201	004175	Piemonte	Cuneo	Priero	102,61
616342928009789001	082018	Sicilia	Palermo	Campofiorito	102,61
271242928684109501	078014	Calabria	Cosenza	Belsito	102,61
383642930531412502	029014	Veneto	Rovigo	Ceneselli	102,61
705342929013067401	078041	Calabria	Cosenza	Civita	102,62
512442930533583302	082003	Sicilia	Palermo	Aliminusa	102,62
612742930457760601	062078	Campania	Benevento	Sant'Arcangelo Trimonte	102,63
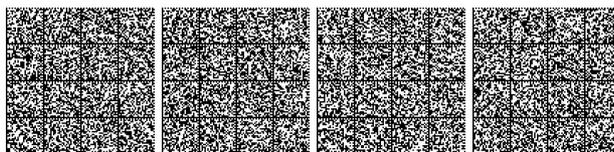
524842930468636502	084038	Sicilia	Agrigento	Santa Margherita di Belice	102,63
899742930519645701	058005	Lazio	Roma	Anguillara Sabazia	102,64
624342930532757901	094018	Molise	Isernia	Conca Casale	102,64
252442928725940202	065014	Campania	Salerno	Battipaglia	102,64
318142930545846502	070033	Molise	Campobasso	Lucito	102,65
153642930449164501	065127	Campania	Salerno	Santa Marina	102,66
425942930461917102	084036	Sicilia	Agrigento	San Giovanni Gemini	102,66
552142930517714802	061014	Campania	Caserta	Capriati a Volturno	102,66
466142930526490301	080057	Calabria	Reggio di Calabria	Palmi	102,67
183742930525710802	094045	Molise	Isernia	Santa Maria del Molise	102,67
762242930536443802	021091	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Senales/Schnals	102,67
658942930479038602	109035	Marche	Fermo	Rapagnano	102,68
247142930521840402	064028	Campania	Avellino	Chiusano di San Domenico	102,68
937542930526985101	082050	Sicilia	Palermo	Montelepre	102,68
287142930538503402	079127	Calabria	Catanzaro	Sellia Marina	102,68
813742930449674101	084033	Sicilia	Agrigento	Ribera	102,69
613842930529166701	060070	Lazio	Frosinone	San Vittore del Lazio	102,69
483542930480032801	087039	Sicilia	Catania	Riposto	102,69
362642930510624401	080023	Calabria	Reggio di Calabria	Careri	102,70
864342930509826301	087002	Sicilia	Catania	Aci Castello	102,70
592542930473120501	091068	Sardegna	Nuoro	Osidda	102,71
721642930525564601	021110	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Vandoies/Vintl	102,71
269942929155481702	087019	Sicilia	Catania	Gravina di Catania	102,71
578742930456531402	065070	Campania	Salerno	Montano Antilia	102,71
686442930544290302	083070	Sicilia	Messina	Reitano	102,71
558142930542231401	065102	Campania	Salerno	Praiano	102,72
196042930540599302	029051	Veneto	Rovigo	Villanova Marchesana	102,72
267742930530602901	080013	Calabria	Reggio di Calabria	Bova Marina	102,73
115742928293162401	090002	Sardegna	Sassari	Alà dei Sardi	102,73
996642930531987401	101002	Calabria	Crotone	Caccuri	102,73
255442930516645202	078050	Calabria	Cosenza	Domanico	102,74
566842930527942301	061050	Campania	Caserta	Marzano Appio	102,74
558442930509513301	066018	Abruzzo	L'Aquila	Cansano	102,75
479642930474220501	086015	Sicilia	Enna	Pietraperzia	102,75
921642930540510502	089021	Sicilia	Siracusa	Priolo Gargallo	102,75
129942930463915001	082004	Sicilia	Palermo	Altavilla Milicia	102,75
295742930524433702	065099	Campania	Salerno	Pontecagnano Faiano	102,75
828442930466467401	069101	Abruzzo	Chieti	Villamagna	102,76
759742930531826402	064010	Campania	Avellino	Baiano	102,77
641242930548136302	087045	Sicilia	Catania	Sant'Agata li Battiati	102,77
866442930517624802	082028	Sicilia	Palermo	Cerda	102,78
945542930463901201	061002	Campania	Caserta	Alife	102,78
722042930532045801	075064	Puglia	Lecce	Ruffano	102,79
941542930462060502	065074	Campania	Salerno	Monteforte Cilento	102,79
678542930476045002	071032	Puglia	Foggia	Monteleone di Puglia	102,79
507842930520627202	079073	Calabria	Catanzaro	Martirano	102,79
137642930535030001	067013	Abruzzo	Teramo	Castiglione Messer Raimondo	102,80
269742930461248501	065025	Campania	Salerno	Capaccio Paestum	102,80
783942930474252402	102032	Calabria	Vibo Valentia	San Calogero	102,80
205442930451140102	080056	Calabria	Reggio di Calabria	Palizzi	102,80
368042930532028402	084032	Sicilia	Agrigento	Realmonte	102,81
882042930460138902	021006	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Badia/Abtei	102,81
903742929488676902	005027	Piemonte	Asti	Castelletto Molina	102,82
406142930519779901	082030	Sicilia	Palermo	Ciminna	102,82

635042930475778201	078059	Calabria	Cosenza	Grimaldi	102,83
676542930517857402	087026	Sicilia	Catania	Milo	102,83
479542930544388701	023065	Veneto	Verona	Roverchiara	102,83
463542928932642301	064031	Campania	Avellino	Domicella	102,83
276042930464092201	063003	Campania	Napoli	Agerola	102,83
759442928967092902	008024	Liguria	Imperia	Costarainera	102,84
478642930509156802	080022	Calabria	Reggio di Calabria	Cardeto	102,84
286142930461326201	087055	Sicilia	Catania	Zafferana Etnea	102,85
115242930059291902	076035	Basilicata	Potenza	Gallicchio	102,85
253642930474121701	087049	Sicilia	Catania	Scordia	102,86
174742928236055201	082001	Sicilia	Palermo	Alia	102,86
219342930184422702	078040	Calabria	Cosenza	Cetraro	102,88
373642930526412302	082045	Sicilia	Palermo	Lercara Friddi	102,88
464942930458282102	087036	Sicilia	Catania	Raddusa	102,88
165742930508698002	091004	Sardegna	Nuoro	Austis	102,89
452042930474775901	109012	Marche	Fermo	Monsampietro Morico	102,89
639542930532563901	083005	Sicilia	Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	102,89
422342929348291702	082043	Sicilia	Palermo	Isola delle Femmine	102,90
449142930220905101	063018	Campania	Napoli	Casamarciano	102,90
603642930473938801	102019	Calabria	Vibo Valentia	Limbadi	102,90
832342930523521702	080043	Calabria	Reggio di Calabria	Locri	102,91
962342930452810602	061083	Campania	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	102,92
231742930475459301	070066	Molise	Campobasso	San Giovanni in Galdo	102,93
994942930543450601	064121	Campania	Avellino	Montoro	102,93
395242930457477202	058070	Lazio	Roma	Nemi	102,94
515242930464587302	079003	Calabria	Catanzaro	Amaroni	102,94
723342930479511702	073029	Puglia	Taranto	Statte	102,94
428842930515464502	085006	Sicilia	Caltanissetta	Delia	102,94
848742930474465301	061067	Campania	Caserta	Recale	102,94
586742930473877602	063088	Campania	Napoli	Visciano	102,94
773942930545339702	065107	Campania	Salerno	Roccagloriosa	102,95
635542930533071202	065073	Campania	Salerno	Montecorvino Rovella	102,95
522242930459711202	078019	Calabria	Cosenza	Bonifati	102,95
872642930471804901	061104	Campania	Caserta	San Marco Evangelista	102,95
974942930543725101	021117	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	La Valle/Wengen	102,96
451742930546667901	087018	Sicilia	Catania	Grammichele	102,96
227442930456397101	064047	Campania	Avellino	Marzano di Nola	102,98
851942930524132701	087052	Sicilia	Catania	Valverde	102,99
926142930521247202	086006	Sicilia	Enna	Catenanuova	102,99
654042930470916901	019096	Lombardia	Cremona	Solarolo Rainerio	102,99
567242930534208901	078132	Calabria	Cosenza	Santa Maria del Cedro	102,99
567442929268241802	065080	Campania	Salerno	Novi Velia	103,00
296742927980095501	083008	Sicilia	Messina	Capizzi	103,00
484542928130607802	065002	Campania	Salerno	Agropoli	103,00
854442930534463402	087011	Sicilia	Catania	Caltagirone	103,01
927242930159107402	087024	Sicilia	Catania	Mascalucia	103,01
173842930533276002	095046	Sardegna	Oristano	San Nicolò d'Arcidano	103,01
454342930542587602	080050	Calabria	Reggio di Calabria	Melito di Porto Salvo	103,02
939842929704106701	063028	Campania	Napoli	Cimitile	103,03
863742930468804801	065152	Campania	Salerno	Trentinara	103,03
138042930472490102	043031	Marche	Macerata	Monte San Giusto	103,03
512642930457716302	065112	Campania	Salerno	Rutino	103,03
506442930519662001	078051	Calabria	Cosenza	Fagnano Castello	103,04
874142930549247501	101022	Calabria	Crotone	Santa Severina	103,04
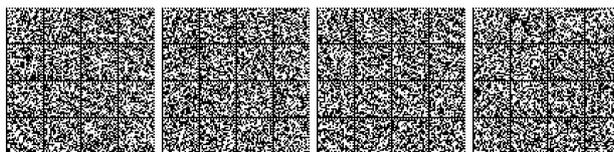
582142930517224801	008022	Liguria	Imperia	Civezza	103,04
773042930474939502	081009	Sicilia	Trapani	Favignana	103,05
936942930523966801	021087	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Scena/Schenna	103,05
396742930534244302	083100	Sicilia	Messina	Tripi	103,05
459742930530104301	065034	Campania	Salerno	Castel San Giorgio	103,05
909742930342632902	065015	Campania	Salerno	Bellosguardo	103,05
331842930532015701	087007	Sicilia	Catania	Belpasso	103,06
234442930519488502	022108	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento	Lona-Lases	103,08
421842930530493601	079008	Calabria	Catanzaro	Badolato	103,08
641442930464779301	063004	Campania	Napoli	Anacapri	103,08
221142930546480202	102015	Calabria	Vibo Valentia	Francica	103,09
682042930525009502	021082	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	San Martino in Badia/St. Martin in Thurn	103,09
702442930463800001	084011	Sicilia	Agrigento	Canicattì	103,09
699742930449276401	064098	Campania	Avellino	Senerchia	103,11
766842930546929202	087041	Sicilia	Catania	San Giovanni la Punta	103,11
666342930519029801	102021	Calabria	Vibo Valentia	Mileto	103,12
434542930516168402	071025	Puglia	Foggia	Ischitella	103,12
648442930449073502	063080	Campania	Napoli	Sorrento	103,13
332842930526526402	065060	Campania	Salerno	Laureana Cilento	103,13
516242930526581001	082047	Sicilia	Palermo	Mezzojuso	103,14
876642930532431701	071059	Puglia	Foggia	Vico del Gargano	103,14
764142930542767902	004167	Piemonte	Cuneo	Pietraporzio	103,15
717342930462710901	078048	Calabria	Cosenza	Diamante	103,16
179842930538524902	063086	Campania	Napoli	Vico Equense	103,16
194842930528510301	064103	Campania	Avellino	Sperone	103,17
631342930544564001	087035	Sicilia	Catania	Piedimonte Etneo	103,18
649642930467947801	080065	Calabria	Reggio di Calabria	Rizziconi	103,18
359242930534008902	083099	Sicilia	Messina	Tortorici	103,18
834442930517835102	066050	Abruzzo	L'Aquila	Lecce nei Marsi	103,19
413242930480593002	067042	Abruzzo	Teramo	Torano Nuovo	103,20
251242930474606902	065058	Campania	Salerno	Giungano	103,20
525242930476598501	087046	Sicilia	Catania	Sant'Alfio	103,20
838642930477805401	069080	Abruzzo	Chieti	San Giovanni Lipioni	103,21
948642930510240601	082005	Sicilia	Palermo	Altofonte	103,21
853442930544397802	070062	Molise	Campobasso	Salcito	103,21
121642928932197502	082014	Sicilia	Palermo	Caccamo	103,22
933842930518159301	061033	Campania	Caserta	Dragoni	103,22
454842930525563501	086019	Sicilia	Enna	Valguarnera Caropepe	103,22
467042930458964601	101020	Calabria	Crotone	San Mauro Marchesato	103,23
789342930530039601	065037	Campania	Salerno	Cava de' Tirreni	103,23
862542930542401601	071033	Puglia	Foggia	Monte Sant'Angelo	103,23
545542929704005801	058015	Lazio	Roma	Campagnano di Roma	103,23
348542928242444802	082007	Sicilia	Palermo	Balestrate	103,24
625442930530055402	063027	Campania	Napoli	Cicciano	103,24
289842930516115902	080040	Calabria	Reggio di Calabria	Grotteria	103,24
762242930460430702	089018	Sicilia	Siracusa	Solarino	103,24
676842930545340301	084035	Sicilia	Agrigento	San Biagio Platani	103,25
998942930519365201	078096	Calabria	Cosenza	Pedivigliano	103,25
188342930526586002	065079	Campania	Salerno	Nocera Superiore	103,26
284942930526933301	082070	Sicilia	Palermo	Termini Imerese	103,27
566842930521696602	043040	Marche	Macerata	Poggio San Vicino	103,27
927742930528484302	063053	Campania	Napoli	Piano di Sorrento	103,28
631642930515728402	068006	Abruzzo	Pescara	Cappelle sul Tavo	103,28
542142930550147302	078142	Calabria	Cosenza	Spezzano Albanese	103,28

125242930523820602	094048	Molise	Isernia	Scapoli	103,30
768142930479507402	068040	Abruzzo	Pescara	Serramonacesca	103,31
481642928988313701	065032	Campania	Salerno	Castelnuovo Cilento	103,32
159342930525299201	069098	Abruzzo	Chieti	Vacri	103,32
234042930480645902	089016	Sicilia	Siracusa	Rosolini	103,32
827042930522281002	060018	Lazio	Frosinone	Casalvieri	103,33
606742930451742602	087050	Sicilia	Catania	Trecastagni	103,33
713542930457938602	078140	Calabria	Cosenza	Serra d'Aiello	103,33
704842930473832701	058038	Lazio	Roma	Formello	103,34
826342929021034101	080028	Calabria	Reggio di Calabria	Cittanova	103,34
684142930516547701	080041	Calabria	Reggio di Calabria	Laganadi	103,35
937442930516024602	061045	Campania	Caserta	Liberi	103,35
442742930521986601	087023	Sicilia	Catania	Mascali	103,36
916142930544186502	060072	Lazio	Frosinone	Settefrati	103,37
163942930544633802	059018	Lazio	Latina	Ponza	103,37
404542930516805801	058046	Lazio	Roma	Grottaferrata	103,37
778642930528102201	065092	Campania	Salerno	Perito	103,37
956342930479677001	018145	Lombardia	Pavia	San Zenone al Po	103,38
911842930461864202	081006	Sicilia	Trapani	Castelvetrano	103,38
942842930477915801	064077	Campania	Avellino	Quindici	103,38
838942930465195502	082011	Sicilia	Palermo	Bolognetta	103,40
846442930470857401	071047	Puglia	Foggia	San Marco in Lamis	103,40
885942930450228701	087030	Sicilia	Catania	Motta Sant'Anastasia	103,41
718942930448650001	064068	Campania	Avellino	Pago del Vallo di Lauro	103,41
845342930460613302	102006	Calabria	Vibo Valentia	Cessaniti	103,44
454442930458915501	061041	Campania	Caserta	Gioia Sannitica	103,44
881542930537459101	065134	Campania	Salerno	Sapri	103,46
758042930474086402	061064	Campania	Caserta	Pratella	103,47
785942930548106801	078138	Calabria	Cosenza	Scalea	103,48
826242930510359201	087004	Sicilia	Catania	Acireale	103,48
307042930532334402	065016	Campania	Salerno	Bracigliano	103,48
499942928726148601	082038	Sicilia	Palermo	Giardinello	103,48
383542930478274501	065148	Campania	Salerno	Torraca	103,49
606042930459235902	065158	Campania	Salerno	Bellizzi	103,50
513242930478886801	058122	Lazio	Roma	Fonte Nuova	103,50
665942930524702001	083087	Sicilia	Messina	Santa Marina Salina	103,50
243542930453927802	089011	Sicilia	Siracusa	Lentini	103,51
393042930542269002	080058	Calabria	Reggio di Calabria	Pazzano	103,51
539142930531965102	063046	Campania	Napoli	Meta	103,53
624242930475530502	061057	Campania	Caserta	Piedimonte Matese	103,53
926242930469504601	079126	Calabria	Catanzaro	Sellia	103,54
973742930459430801	091099	Sardegna	Nuoro	Urzulei	103,54
651442930479445702	064118	Campania	Avellino	Villanova del Battista	103,54
395642930479548602	111085	Sardegna	Sud Sardegna	Silius	103,54
676242930469479001	068045	Abruzzo	Pescara	Vicoli	103,56
814342930476834602	080048	Calabria	Reggio di Calabria	Melicuccà	103,57
935942929514180801	063044	Campania	Napoli	Massa Lubrense	103,58
583642930534574102	087022	Sicilia	Catania	Maletto	103,58
408042930479169602	102041	Calabria	Vibo Valentia	Spadola	103,58
586442930515845701	084009	Sicilia	Agrigento	Cammarata	103,60
799142930508440501	004021	Piemonte	Cuneo	Bergolo	103,61
837542930542795001	080085	Calabria	Reggio di Calabria	Scilla	103,61
561342930508219601	087009	Sicilia	Catania	Bronte	103,62
738242930543621201	065082	Campania	Salerno	Olevano sul Tusciano	103,62
702542930464549202	079004	Calabria	Catanzaro	Amato	103,63
386342930509658701	004070	Piemonte	Cuneo	Cissone	103,63
827142930530486801	079017	Calabria	Catanzaro	Caraffa di Catanzaro	103,64
134042929268266502	001087	Piemonte	Torino	Claviere	103,65
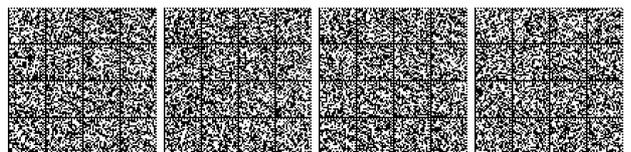
797952388296734501	078157	Calabria	Cosenza	Corigliano-Rossano	103,65
315642930530192301	010016	Liguria	Genova	Cicagna	103,65
596342930458865101	065108	Campania	Salerno	Roccapiemonte	103,65
768342930549072102	063078	Campania	Napoli	Serrara Fontana	103,66
519842930451311602	065085	Campania	Salerno	Orria	103,67
286742930519788302	061049	Campania	Caserta	Marcianise	103,67
842242930533564601	089005	Sicilia	Siracusa	Canicattini Bagni	103,68
457142930456083901	013178	Lombardia	Como	Peglio	103,70
541942930465491901	065095	Campania	Salerno	Piaggine	103,72
526742927905068101	021009	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Braies/Prags	103,72
419742930526312002	081012	Sicilia	Trapani	Mazara del Vallo	103,72
599242930479376201	082071	Sicilia	Palermo	Terrasini	103,73
183042930475213801	079089	Calabria	Catanzaro	Palermiti	103,73
188742930515997302	007016	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Chamois	103,75
512542930447428101	079061	Calabria	Catanzaro	Guardavalle	103,75
239542930541650302	021068	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Predoi/Prettau	103,76
941942927910731901	009007	Liguria	Savona	Arnasco	103,76
815942930474266901	101019	Calabria	Crotone	Rocca di Neto	103,78
819642930550470702	058114	Lazio	Roma	Zagarolo	103,78
611942930458139602	082062	Sicilia	Palermo	Roccapalumba	103,79
482642930450734601	004229	Piemonte	Cuneo	Torresina	103,79
111742930520228201	080093	Calabria	Reggio di Calabria	Taurianova	103,81
884442928697249802	029010	Veneto	Rovigo	Canda	103,81
474742928592599302	080019	Calabria	Reggio di Calabria	Candidoni	103,83
294942930446267502	078104	Calabria	Cosenza	Roggiano Gravina	103,83
515142930476508902	080053	Calabria	Reggio di Calabria	Montebello Ionico	103,83
331342928577536302	080003	Calabria	Reggio di Calabria	Anoia	103,84
162642928676339002	078023	Calabria	Cosenza	Campana	103,85
667442930549503402	070056	Molise	Campobasso	Provvidenti	103,86
482842928210538302	087005	Sicilia	Catania	Aci Sant'Antonio	103,88
982542930479890101	082063	Sicilia	Palermo	San Cipirello	103,88
589942930461929202	084031	Sicilia	Agrigento	Ravanusa	103,90
195942930473561901	061047	Campania	Caserta	Macerata Campania	103,92
851542930473554901	078101	Calabria	Cosenza	Praia a Mare	103,92
305142930508959602	086004	Sicilia	Enna	Barrafranca	103,92
613142930541713601	075031	Puglia	Lecce	Gallipoli	103,92
619042930458308802	065151	Campania	Salerno	Tramonti	103,93
127742930538769502	079116	Calabria	Catanzaro	San Sostene	103,94
612342928108786601	087010	Sicilia	Catania	Calatabiano	103,94
691242930545521202	043048	Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	103,95
911342930475753101	076075	Basilicata	Potenza	San Costantino Albanese	103,95
584542930460728101	082023	Sicilia	Palermo	Casteldaccia	103,95
847842930548089302	078131	Calabria	Cosenza	Sant'Agata di Esaro	103,96
451642930516655801	102008	Calabria	Vibo Valentia	Dinami	103,96
585042929816225002	063040	Campania	Napoli	Liveri	103,97
479642929056654202	081004	Sicilia	Trapani	Campobello di Mazara	103,98
742342930453758302	071031	Puglia	Foggia	Mattinata	104,00
424042930527942301	065053	Campania	Salerno	Furore	104,01
662542930525213101	082072	Sicilia	Palermo	Torretta	104,01
647242930529731001	071011	Puglia	Foggia	Carlantino	104,02
148642930479971702	095055	Sardegna	Oristano	Sennariolo	104,02
352042930537324302	063057	Campania	Napoli	Pomigliano d'Arco	104,03
146242930520059602	019024	Lombardia	Cremona	Castel Gabbiano	104,04
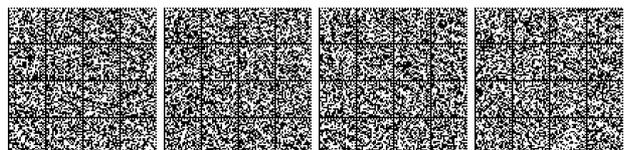
503942930478925301	102049	Calabria	Vibo Valentia	Zambrone	104,04
487142930459698301	082067	Sicilia	Palermo	Santa Flavia	104,05
543942929861115802	061042	Campania	Caserta	Grazzanise	104,05
606442930266044402	090043	Sardegna	Sassari	Muros	104,06
476642930543979702	084020	Sicilia	Agrigento	Lampedusa e Linosa	104,06
545142927968949301	076016	Basilicata	Potenza	Calvera	104,07
263042930458424401	071038	Puglia	Foggia	Peschici	104,07
843042930523606401	102016	Calabria	Vibo Valentia	Gerocarne	104,07
271742930508828202	084014	Sicilia	Agrigento	Cattolica Eraclea	104,07
654242930542632701	102036	Calabria	Vibo Valentia	Sant'Onofrio	104,07
623042930453137202	061079	Campania	Caserta	San Pietro Infine	104,08
234142930463876201	078022	Calabria	Cosenza	Caloveto	104,08
146142930450300301	065109	Campania	Salerno	Rofrano	104,08
157342930469553702	065128	Campania	Salerno	Sant'Angelo a Fasanella	104,08
859342930455322901	088012	Sicilia	Ragusa	Vittoria	104,09
157042930474743902	065066	Campania	Salerno	Maiori	104,10
699142928159330601	078007	Calabria	Cosenza	Alessandria del Carretto	104,10
218742928694273101	078020	Calabria	Cosenza	Buonvicino	104,10
837442930528264801	085007	Sicilia	Caltanissetta	Gela	104,11
768142929012910901	065104	Campania	Salerno	Ravello	104,11
798842930532926501	083029	Sicilia	Messina	Gaggi	104,12
922142930517340901	063013	Campania	Napoli	Camposano	104,13
848542929272107001	102010	Calabria	Vibo Valentia	Fabrizia	104,14
997142930448340801	080095	Calabria	Reggio di Calabria	Varapodio	104,14
909342930459358202	065041	Campania	Salerno	Cetara	104,14
744042930532707001	061028	Campania	Caserta	Cervino	104,15
623042930476919301	102012	Calabria	Vibo Valentia	Filandari	104,16
673042930529893101	071054	Puglia	Foggia	Stornara	104,18
184842930463990202	086001	Sicilia	Enna	Agira	104,19
792142930474135901	063076	Campania	Napoli	Saviano	104,20
244342929801781202	080046	Calabria	Reggio di Calabria	Maropati	104,20
215842928087914902	077007	Basilicata	Matera	Craco	104,20
784942930476591601	063071	Campania	Napoli	Sant'Agnello	104,20
398742930527440801	065100	Campania	Salerno	Positano	104,21
978542930508391901	061004	Campania	Caserta	Arienzo	104,24
696942930473808002	083040	Sicilia	Messina	Limina	104,24
803742930547269501	087025	Sicilia	Catania	Militello in Val di Catania	104,24
892742930547903302	087054	Sicilia	Catania	Vizzini	104,25
666142930464828901	079005	Calabria	Catanzaro	Andali	104,25
202542927928301302	065021	Campania	Salerno	Camerota	104,27
401442930456696401	078074	Calabria	Cosenza	Mandatoriccio	104,27
684942930529277701	102040	Calabria	Vibo Valentia	Soriano Calabro	104,28
211242930465105802	078024	Calabria	Cosenza	Canna	104,28
441442930546173402	083034	Sicilia	Messina	Graniti	104,30
328642930476288101	078112	Calabria	Cosenza	San Benedetto Ullano	104,32
136642929104783902	063015	Campania	Napoli	Carbonara di Nola	104,32
624142930451687501	009069	Liguria	Savona	Zuccarello	104,33
676242930473283902	070035	Molise	Campobasso	Macchia Valfortore	104,33
804342930476485601	087044	Sicilia	Catania	San Pietro Clarenza	104,35
236642930543830802	071029	Puglia	Foggia	Manfredonia	104,35
891242930480126701	021104	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Ultimo/Ulten	104,36
758542930538871101	071051	Puglia	Foggia	San Severo	104,37
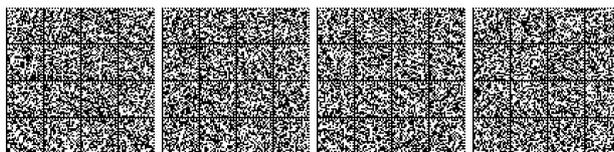
294142930461696302	101015	Calabria	Crotone	Mesoraca	104,38
215642930509549502	078018	Calabria	Cosenza	Bocchigliero	104,38
748242930454229802	065078	Campania	Salerno	Nocera Inferiore	104,41
195442930454031802	079077	Calabria	Catanzaro	Miglierina	104,41
118742930534065002	065006	Campania	Salerno	Amalfi	104,42
928142930460844002	082019	Sicilia	Palermo	Camporeale	104,42
342042928560914101	078005	Calabria	Cosenza	Aieta	104,43
903342930466703601	071061	Puglia	Foggia	Volturara Appula	104,44
136142930455392102	080097	Calabria	Reggio di Calabria	San Ferdinando	104,44
751342930468117401	063058	Campania	Napoli	Pompei	104,46
515742930519307902	075084	Puglia	Lecce	Taurisano	104,47
167942930530333001	085015	Sicilia	Caltanissetta	Riesi	104,48
962542930463322701	080055	Calabria	Reggio di Calabria	Oppido Mamertina	104,50
235642930522798702	084017	Sicilia	Agrigento	Favara	104,50
953542930454383101	058076	Lazio	Roma	Percile	104,50
591542929861064502	089009	Sicilia	Siracusa	Floridia	104,50
969742930530626001	080010	Calabria	Reggio di Calabria	Bivongi	104,50
417142930459672401	078149	Calabria	Cosenza	Tortora	104,51
641342930545059402	090040	Sardegna	Sassari	Monteleone Rocca Doria	104,52
193842928176142301	102001	Calabria	Vibo Valentia	Acquaro	104,53
141942930527918802	065077	Campania	Salerno	Morigerati	104,54
992642930459466402	095014	Sardegna	Oristano	Bidonì	104,54
521742930289474802	087027	Sicilia	Catania	Mineo	104,56
953042930529477401	087043	Sicilia	Catania	San Michele di Ganzaria	104,56
545142930525857501	061082	Campania	Caserta	Santa Maria a Vico	104,57
528042930531882502	080025	Calabria	Reggio di Calabria	Caulonia	104,60
676942930479197201	080073	Calabria	Reggio di Calabria	San Lorenzo	104,61
227742930541985201	079056	Calabria	Catanzaro	Gasperina	104,62
607342928096763401	078029	Calabria	Cosenza	Cassano all'Ionio	104,66
432642930544091501	079060	Calabria	Catanzaro	Gizzeria	104,67
916942930453882902	044056	Marche	Ascoli Piceno	Palmiano	104,67
431742930528369702	101018	Calabria	Crotone	Roccabernarda	104,68
204542930524947501	080064	Calabria	Reggio di Calabria	Riace	104,68
235642930220797901	063019	Campania	Napoli	Casamicciola Terme	104,69
203542930446366902	080061	Calabria	Reggio di Calabria	Polistena	104,69
681142930454118401	086011	Sicilia	Enna	Leonforte	104,70
136142930458954702	065142	Campania	Salerno	Siano	104,73
491142930509202201	001085	Piemonte	Torino	Cinzano	104,74
499442929684697002	065007	Campania	Salerno	Angri	104,74
191442930542916701	084021	Sicilia	Agrigento	Licata	104,75
963842930527426602	063043	Campania	Napoli	Marigliano	104,75
753342930517172002	016019	Lombardia	Bergamo	Barbata	104,77
618042930525354301	063052	Campania	Napoli	Palma Campania	104,77
154442930342690301	061013	Campania	Caserta	Capodrise	104,77
157742930545228701	080042	Calabria	Reggio di Calabria	Laureana di Borrello	104,78
483442930474998302	063031	Campania	Napoli	Forio	104,79
975942930550236302	080077	Calabria	Reggio di Calabria	San Roberto	104,80
435142930542793802	080045	Calabria	Reggio di Calabria	Marina di Gioiosa Ionica	104,80
123642930543678502	061084	Campania	Caserta	Santa Maria la Fossa	104,80
364942930464560301	079009	Calabria	Catanzaro	Belcastro	104,81
185642930527158702	060091	Lazio	Frosinone	Viticuso	104,83
383742930522503801	063050	Campania	Napoli	Nola	104,83
663842930455452701	065157	Campania	Salerno	Vietri sul Mare	104,85
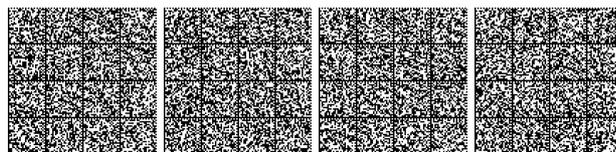
828042930452839902	061096	Campania	Caserta	Valle Agricola	104,86
797242930519193302	010044	Liguria	Genova	Portofino	104,88
529042930452799502	101024	Calabria	Crotone	Scandale	104,91
303142930522970002	061007	Campania	Caserta	Bellona	104,92
368142930529370002	016212	Lombardia	Bergamo	Telgate	104,92
635342930529573401	080092	Calabria	Reggio di Calabria	Stilo	104,94
863242930531653402	065119	Campania	Salerno	San Giovanni a Piro	104,94
531342930521353802	063007	Campania	Napoli	Barano d'Ischia	104,94
427942928225066301	110010	Puglia	Barletta-Andria-Trani	Trinitapoli	104,96
892342930479133402	065132	Campania	Salerno	San Valentino Torio	104,98
383442930517005701	101004	Calabria	Crotone	Casabona	105,01
872042930531248002	082020	Sicilia	Palermo	Capaci	105,02
189242928087944401	079018	Calabria	Catanzaro	Cardinale	105,02
701942930508392401	079007	Calabria	Catanzaro	Argusto	105,02
673442930531133301	082068	Sicilia	Palermo	Sciara	105,03
305742930528768702	102037	Calabria	Vibo Valentia	Serra San Bruno	105,03
283342928005313202	082016	Sicilia	Palermo	Campofelice di Fitalia	105,04
404342928592736402	080031	Calabria	Reggio di Calabria	Delianuova	105,05
851242930464994401	063065	Campania	Napoli	Roccarainola	105,05
515742929303612002	087013	Sicilia	Catania	Castel di Iudica	105,05
273142930533768001	065027	Campania	Salerno	Casaletto Spartano	105,07
588642930473831901	085013	Sicilia	Caltanissetta	Niscemi	105,09
773142928258122402	062005	Campania	Benevento	Arpaia	105,09
462342928855343602	065050	Campania	Salerno	Eboli	105,09
978442930517492601	101007	Calabria	Crotone	Cirò	105,13
112242929589459502	065110	Campania	Salerno	Romagnano al Monte	105,14
929342930526001302	083093	Sicilia	Messina	Savoca	105,14
788342928988192502	065033	Campania	Salerno	Castelnuovo di Conza	105,14
779742930518126701	008032	Liguria	Imperia	Isolabona	105,16
753442930458177702	076069	Basilicata	Potenza	Roccanova	105,18
389942930454321801	021043	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Lauregno/Laurein	105,18
214242930476777102	071049	Puglia	Foggia	San Nicandro Garganico	105,19
422842930455013301	080086	Calabria	Reggio di Calabria	Seminara	105,20
566842930455650202	063042	Campania	Napoli	Mariglianella	105,21
632242930528090201	063085	Campania	Napoli	Tufino	105,22
556042930456816801	061075	Campania	Caserta	San Felice a Cancello	105,22
235642930469364202	021088	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Selva dei Molini/Mühlwald	105,23
696642930474802301	082049	Sicilia	Palermo	Monreale	105,27
478142928664127601	078025	Calabria	Cosenza	Cariati	105,27
493142930480139801	095068	Sardegna	Oristano	Ulà Tirso	105,30
691242930519659401	019032	Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	105,32
477042930542571901	064064	Campania	Avellino	Moschiano	105,34
926142930519148602	087029	Sicilia	Catania	Misterbianco	105,35
763742930549198901	065139	Campania	Salerno	Serramezzana	105,39
154342930521332601	089002	Sicilia	Siracusa	Avola	105,43
501442928865230702	004083	Piemonte	Cuneo	Elva	105,44
663042930479679601	061090	Campania	Caserta	Succivo	105,45
391242930472753802	102022	Calabria	Vibo Valentia	Mongiana	105,45
665942929400362701	069104	Abruzzo	Chieti	Fallo	105,48
953142930462837201	021112	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Verano/Vöran	105,48
402842928726872901	087017	Sicilia	Catania	Giarre	105,50
828242930549987701	063067	Campania	Napoli	San Giorgio a Cremano	105,51
777442930530250002	063066	Campania	Napoli	San Gennaro Vesuviano	105,54
782742930548055602	080059	Calabria	Reggio di Calabria	Placanica	105,54
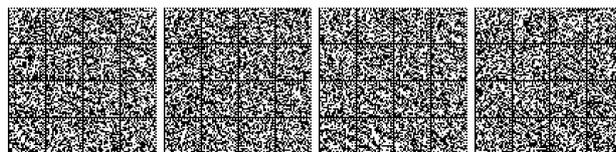
183742930527080001	065137	Campania	Salerno	Scafati	105,58
677142930527521402	063047	Campania	Napoli	Monte di Procida	105,58
306642930479796202	071043	Puglia	Foggia	Rodi Garganico	105,58
648342930459509102	063091	Campania	Napoli	Trecase	105,59
453942928878217602	060017	Lazio	Frosinone	Casalattico	105,60
286542930471697302	071064	Puglia	Foggia	Zapponeta	105,61
412342930532782902	083021	Sicilia	Messina	Fiumedinisi	105,63
155642930519275401	082048	Sicilia	Palermo	Misilmeri	105,64
426742930534010201	080007	Calabria	Reggio di Calabria	Bagnara Calabra	105,64
218942930515688402	082021	Sicilia	Palermo	Carini	105,65
583442930515472902	082013	Sicilia	Palermo	Borgetto	105,65
564142930473610102	089014	Sicilia	Siracusa	Pachino	105,66
758342930532955101	109011	Marche	Fermo	Massa Fermana	105,67
505342930478257402	080078	Calabria	Reggio di Calabria	Santa Cristina d'Aspromonte	105,67
593342930550723402	013236	Lombardia	Como	Veleso	105,67
275042928135390702	087003	Sicilia	Catania	Aci Catena	105,68
393542930480018402	080071	Calabria	Reggio di Calabria	San Giorgio Morgeto	105,69
976942930544036701	063006	Campania	Napoli	Bacoli	105,71
883342930522943101	080049	Calabria	Reggio di Calabria	Melicucco	105,72
345242930478022802	087037	Sicilia	Catania	Ramacca	105,72
507642930539035801	065135	Campania	Salerno	Sarno	105,72
204842930388638301	063059	Campania	Napoli	Portici	105,74
409142930517800302	070014	Molise	Campobasso	Castellino del Biferno	105,74
147442930452303701	063079	Campania	Napoli	Somma Vesuviana	105,75
385842930137776202	082035	Sicilia	Palermo	Ficarazzi	105,76
421742930478809101	102028	Calabria	Vibo Valentia	Pizzoni	105,76
624942930479378202	087040	Sicilia	Catania	San Cono	105,78
112942930520095401	007032	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Gressoney-La-Trinité	105,80
185742930316791302	080047	Calabria	Reggio di Calabria	Martone	105,80
343242929800157201	087028	Sicilia	Catania	Mirabella Imbaccari	105,81
417042930452976501	087047	Sicilia	Catania	Santa Maria di Licodia	105,81
419142930528931202	078121	Calabria	Cosenza	San Lorenzo del Vallo	105,82
466242930455505001	071060	Puglia	Foggia	Vieste	105,82
476142930475967801	065038	Campania	Salerno	Celle di Bulgheria	105,84
373242930533335102	084028	Sicilia	Agrigento	Porto Empedocle	105,87
207142930510244802	078001	Calabria	Cosenza	Acquaformosa	105,90
178642930460996501	043008	Marche	Macerata	Camporotondo di Fiastrone	105,92
822942930544325501	001263	Piemonte	Torino	Sestriere	105,92
211142930550015701	043050	Marche	Macerata	Sefro	105,94
789342928664009802	061016	Campania	Caserta	Carinaro	105,96
123542930548721902	080094	Calabria	Reggio di Calabria	Terranova Sappo Minulio	105,98
333142930538263901	078153	Calabria	Cosenza	Verbicaro	105,99
981942930469934001	080089	Calabria	Reggio di Calabria	Sinopoli	106,02
548842930531426702	101012	Calabria	Crotone	Cutro	106,04
772442927901338901	080014	Calabria	Reggio di Calabria	Brancaleone	106,04
502442930518077802	063038	Campania	Napoli	Lacco Ameno	106,04
115642930548436401	063074	Campania	Napoli	Sant'Antonio Abate	106,08
783442930534528202	082054	Sicilia	Palermo	Partinico	106,10
635242930523886601	080074	Calabria	Reggio di Calabria	San Luca	106,11
337542930462685102	065044	Campania	Salerno	Conca dei Marini	106,13
708742930529787502	063090	Campania	Napoli	Santa Maria la Carità	106,15
497342930545824601	087033	Sicilia	Catania	Paternò	106,18
754642930468904202	061092	Campania	Caserta	Teverola	106,19
849442930516675901	078052	Calabria	Cosenza	Falconara Albanese	106,20
298842930529840402	065150	Campania	Salerno	Tortorella	106,21
785642930532277002	059033	Lazio	Latina	Ventotene	106,22
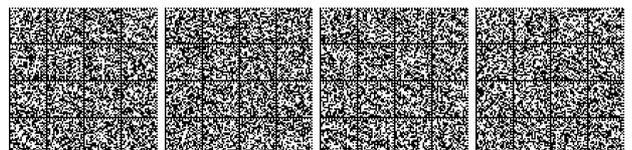
832242930474068801	061048	Campania	Caserta	Maddaloni	106,25
653142930479524002	063081	Campania	Napoli	Striano	106,25
329142930476959202	010019	Liguria	Genova	Coreglia Ligure	106,26
117442930538907902	065130	Campania	Salerno	Sant'Egidio del Monte Albino	106,27
176442928242942002	071020	Puglia	Foggia	Cerignola	106,37
435242930531846502	082009	Sicilia	Palermo	Belmonte Mezzagno	106,39
965242930478938802	063072	Campania	Napoli	Sant'Anastasia	106,40
267342929197690602	004031	Piemonte	Cuneo	Briga Alta	106,43
919442930509887001	065004	Campania	Salerno	Alfano	106,47
475042930549926102	065122	Campania	Salerno	San Marzano sul Sarno	106,51
314742930461770301	061054	Campania	Caserta	Parete	106,52
203942928119349601	004038	Piemonte	Cuneo	Canosio	106,54
272442930461241502	082073	Sicilia	Palermo	Trabia	106,57
368542930529988102	080027	Calabria	Reggio di Calabria	Cinquefrondi	106,57
464442930451305101	084027	Sicilia	Agrigento	Palma di Montechiaro	106,64
632242928242485402	078006	Calabria	Cosenza	Albidona	106,64
917142930530393302	082006	Sicilia	Palermo	Bagheria	106,66
582142930517408502	063039	Campania	Napoli	Lettere	106,66
198942930550515102	082064	Sicilia	Palermo	San Giuseppe Jato	106,67
762942930455609302	080044	Calabria	Reggio di Calabria	Mammola	106,69
515442930527986401	089013	Sicilia	Siracusa	Noto	106,71
615542930472245601	102050	Calabria	Vibo Valentia	Zungri	106,74
509542930544989402	065088	Campania	Salerno	Pagani	106,83
439242930508921102	062009	Campania	Benevento	Bonea	106,85
193142930516186502	080039	Calabria	Reggio di Calabria	Gioiosa Ionica	106,89
132442930316683302	079052	Calabria	Catanzaro	Fossato Serralta	106,90
722742929861282501	080038	Calabria	Reggio di Calabria	Gioia Tauro	106,94
152542930476846501	084013	Sicilia	Agrigento	Castrofilippo	107,09
707842930524286802	061052	Campania	Caserta	Mondragone	107,26
763742930468785601	061094	Campania	Caserta	Trentola-Ducenta	107,26
153942930516129101	054022	Umbria	Perugia	Gualdo Cattaneo	107,26
385342930533430402	080001	Calabria	Reggio di Calabria	Africo	107,27
953942930458602702	080076	Calabria	Reggio di Calabria	San Procopio	107,27
137142930450130801	063070	Campania	Napoli	San Sebastiano al Vesuvio	107,36
659842930534373901	063075	Campania	Napoli	San Vitaliano	107,37
586342930546496302	063035	Campania	Napoli	Gragnano	107,38
197142930526756002	061046	Campania	Caserta	Lusciano	107,40
284342930542910402	021109	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Valle di Casies/Gsies	107,51
169542930531102902	080030	Calabria	Reggio di Calabria	Cosoleto	107,56
736442930515792202	061012	Campania	Caserta	Cancello ed Arnone	107,63
531442930509846501	063001	Campania	Napoli	Acerra	107,65
444442930521385601	078032	Calabria	Cosenza	Castroregio	107,72
506442930463838902	087008	Sicilia	Catania	Biancavilla	107,78
583242930458535402	080069	Calabria	Reggio di Calabria	Rosarno	107,81
222242930544009002	083037	Sicilia	Messina	Leni	107,82
256742930528824702	087032	Sicilia	Catania	Palagonia	107,90
898642930526253401	082079	Sicilia	Palermo	Villabate	107,93
576342929644467501	071026	Puglia	Foggia	Isole Tremiti	107,99
424442930526962502	078137	Calabria	Cosenza	Scala Coeli	107,99
595342930546098901	063051	Campania	Napoli	Ottaviano	108,05
144942930519506501	043027	Marche	Macerata	Monte Cavallo	108,08
142742930545407002	063055	Campania	Napoli	Poggiomarino	108,20
701742930453720802	014047	Lombardia	Sondrio	Pedesina	108,23
685142930523762602	080068	Calabria	Reggio di Calabria	Roghudi	108,28
557242928726103501	002062	Piemonte	Vercelli	Ghislarengo	108,29
678142930479964501	021069	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Proves/Proveis	108,29
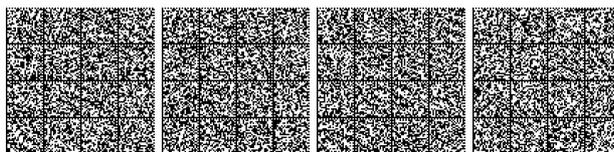
112942930511152602	061005	Campania	Caserta	Aversa	108,30
459842930469084801	061087	Campania	Caserta	Sant'Arpino	108,31
451342929118629102	101008	Calabria	Crotone	Cirò Marina	108,35
171842930464726602	063009	Campania	Napoli	Boscotrecase	108,52
749142930533508002	063024	Campania	Napoli	Castellammare di Stabia	108,58
158942930510998002	063010	Campania	Napoli	Brusciano	108,59
674142930516069702	063032	Campania	Napoli	Frattamaggiore	108,79
812442930527667102	102024	Calabria	Vibo Valentia	Nardodipace	108,80
221642930525763302	063084	Campania	Napoli	Torre del Greco	108,86
264142929197899901	063026	Campania	Napoli	Cercola	108,87
873842930463851302	063056	Campania	Napoli	Pollena Trocchia	108,87
945542930546254701	083043	Sicilia	Messina	Malfa	109,03
234042930480240401	063068	Campania	Napoli	San Giuseppe Vesuviano	109,08
465242930476132702	041022	Marche	Pesaro e Urbino	Lunano	109,26
598742930519103702	080072	Calabria	Reggio di Calabria	San Giovanni di Gerace	109,35
674742930528798301	063082	Campania	Napoli	Terzigno	109,43
551342930475628502	061043	Campania	Caserta	Gricignano di Aversa	109,46
715342930530796402	063017	Campania	Napoli	Casalnuovo di Napoli	109,50
665142930474649402	061098	Campania	Caserta	Villa di Briano	109,51
301542930528796002	061053	Campania	Caserta	Orta di Atella	109,55
411342930458816501	063063	Campania	Napoli	Quarto	109,65
986642930473913701	021054	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Moso in Passiria/Moos in Passeier	109,68
225442930536192201	061099	Campania	Caserta	Villa Literno	109,69
662742930474015002	063041	Campania	Napoli	Marano di Napoli	109,73
268842930465034701	061037	Campania	Caserta	Frignano	109,77
424842930455850101	089010	Sicilia	Siracusa	Francofonte	109,79
333242929703991002	063048	Campania	Napoli	Mugnano di Napoli	109,81
804042930519203602	063087	Campania	Napoli	Villaricca	110,07
507242930478677602	080060	Calabria	Reggio di Calabria	Platì	110,11
223542930509711401	061029	Campania	Caserta	Cesa	110,13
891142929197828702	063025	Campania	Napoli	Castello di Cisterna	110,14
359542930510540501	061020	Campania	Caserta	Casaluce	110,21
368642930533408402	087006	Sicilia	Catania	Adrano	110,22
814242928664083701	019014	Lombardia	Cremona	Cappella de' Picenardi	110,29
267342930528504901	017121	Lombardia	Brescia	Odolo	110,31
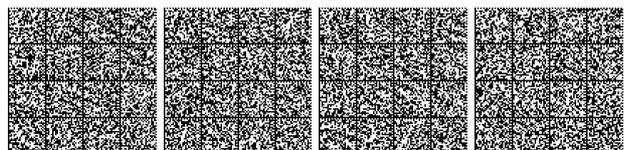
381642928726286801	063022	Campania	Napoli	Casola di Napoli	110,34
667342928113248801	063023	Campania	Napoli	Casoria	110,41
214942930539115801	063054	Campania	Napoli	Pimonte	110,41
623742930507962602	080017	Calabria	Reggio di Calabria	Camini	110,62
342842930534602701	063008	Campania	Napoli	Boscoreale	110,70
525642930457580101	063060	Campania	Napoli	Pozzuoli	110,70
613742930531180301	063012	Campania	Napoli	Calvizzano	110,90
446042930461902202	019027	Lombardia	Cremona	Castelvisconti	111,08
568642930549098001	078147	Calabria	Cosenza	Terravecchia	111,13
614642930460835202	063083	Campania	Napoli	Torre Annunziata	111,13
437442930458940101	063036	Campania	Napoli	Grumo Nevano	111,24
288842930549622001	061074	Campania	Caserta	San Cipriano d'Aversa	111,27
888442930544244301	061077	Campania	Caserta	San Marcellino	111,41
233342930543064402	063034	Campania	Napoli	Giugliano in Campania	111,83
317442930515782902	063005	Campania	Napoli	Arzano	112,09
257842930525994302	063062	Campania	Napoli	Qualiano	112,47
257042930459363701	063092	Campania	Napoli	Massa di Somma	112,59
283642928757851802	063033	Campania	Napoli	Frattaminore	113,00
396242930540908902	063089	Campania	Napoli	Volla	113,02
471942930509142702	063016	Campania	Napoli	Cardito	113,16
728942930459500901	063021	Campania	Napoli	Casavatore	113,42
777742930479628601	061103	Campania	Caserta	Casapesenna	113,89
688742928087825902	061027	Campania	Caserta	Castel Volturno	113,98
536842928096602302	063030	Campania	Napoli	Crispano	114,81
529842928135420501	061019	Campania	Caserta	Casal di Principe	114,98
398542928779258801	101013	Calabria	Crotone	Isola di Capo Rizzuto	115,10
425342930473661602	063045	Campania	Napoli	Melito di Napoli	115,57
496142929194472102	063020	Campania	Napoli	Casandrino	115,63
501442929743318701	080037	Calabria	Reggio di Calabria	Giffone	115,78
264942930461356002	063011	Campania	Napoli	Caivano	115,80
559142930449974901	063064	Campania	Napoli	Ercolano	116,08
602142930463647002	063002	Campania	Napoli	Afragola	119,21
912242930548239401	063073	Campania	Napoli	Sant'Antimo	119,64
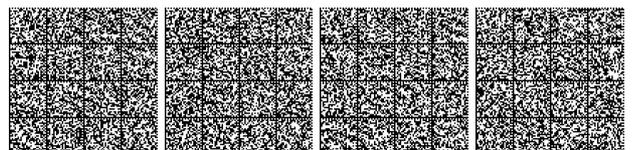
Comuni capoluogo					
Codice BDAP	**Codice ISTAT**	**Regione**	**Provincia**	**Comune**	**IVSM**
748042930531543202	092009	Sardegna	Cagliari	Cagliari	100,01
418342930516375702	109006	Marche	Fermo	Fermo	100,17
123142930474506401	059011	Lazio	Latina	Latina	100,25
745042930478192601	090064	Sardegna	Sassari	Sassari	100,27
177642930453702301	068028	Abruzzo	Pescara	Pescara	100,56
796242929514115302	045010	Toscana	Massa-Carrara	Massa	100,60
152342928770281901	008031	Liguria	Imperia	Imperia	100,67
557942930533494001	100005	Toscana	Prato	Prato	100,67
464842928168330801	084001	Sicilia	Agrigento	Agrigento	100,85
387242928779095702	094023	Molise	Isernia	Isernia	100,91
178542930476543901	061022	Campania	Caserta	Caserta	100,98
928842930532139901	058091	Lazio	Roma	Roma	101,03
744642930462634201	110001	Puglia	Barletta-Andria-Trani	Andria	101,17
885642930511258901	064008	Campania	Avellino	Avellino	101,18
147042929295093101	075035	Puglia	Lecce	Lecce	101,23
289742930530455002	072006	Puglia	Bari	Bari	101,40
183042930517930602	111009	Sardegna	Sud Sardegna	Carbonia	101,47
881542930448893901	060038	Lazio	Frosinone	Frosinone	101,53
573042930464326101	110009	Puglia	Barletta-Andria-Trani	Trani	101,71
318242930051124302	079023	Calabria	Catanzaro	Catanzaro	101,81
415642930475389902	080063	Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	101,81
608242929166128302	074001	Puglia	Brindisi	Brindisi	101,92
673842930475061702	102047	Calabria	Vibo Valentia	Vibo Valentia	101,95
808042928311037201	062008	Campania	Benevento	Benevento	102,04
345242930101315801	078045	Calabria	Cosenza	Cosenza	102,17
603142930464879901	085004	Sicilia	Caltanissetta	Caltanissetta	102,56
871342930525209801	065116	Campania	Salerno	Salerno	102,60
985242930524502401	073027	Puglia	Taranto	Taranto	102,62
174242929514158301	071024	Puglia	Foggia	Foggia	102,64
588142930534105601	081021	Sicilia	Trapani	Trapani	102,66
256242930463635002	110002	Puglia	Barletta-Andria-Trani	Barletta	103,00
413042930548763702	089017	Sicilia	Siracusa	Siracusa	103,12
121642930531710102	083048	Sicilia	Messina	Messina	103,54
302942930517101002	101010	Calabria	Crotone	Crotone	104,02
506842930543581002	082053	Sicilia	Palermo	Palermo	104,96
555142930521219102	087015	Sicilia	Catania	Catania	107,27
582842930527808601	063049	Campania	Napoli	Napoli	111,17
554942930477615202	029041	Veneto	Rovigo	Rovigo	96,95
495242930523127401	025006	Veneto	Belluno	Belluno	97,02
542042930541493402	038008	Emilia-Romagna	Ferrara	Ferrara	97,39
941142930545872602	093033	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pordenone	97,70
831542930518419202	019036	Lombardia	Cremona	Cremona	97,76
988942930454690401	018110	Lombardia	Pavia	Pavia	97,78
721342930476968801	098031	Lombardia	Lodi	Lodi	97,83
514942930450840302	032006	Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Trieste	97,86
297442930464887802	027042	Veneto	Venezia	Venezia	97,87
389042930537878602	022205	Trentino-Alto Adige	Trento	Trento	97,89
125442930529058102	108033	Lombardia	Monza e della Brianza	Monza	97,96
918542930542991502	052032	Toscana	Siena	Siena	98,01
225042929800207601	020030	Lombardia	Mantova	Mantova	98,06
414542930521761901	004078	Piemonte	Cuneo	Cuneo	98,09
194642930545150301	028060	Veneto	Padova	Padova	98,12
235142930547606802	030129	Friuli-Venezia Giulia	Udine	Udine	98,13
901542930540856402	024116	Veneto	Vicenza	Vicenza	98,16
355142930548645401	023091	Veneto	Verona	Verona	98,22
201542930518523202	066049	Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	98,24
227142930477466802	026086	Veneto	Treviso	Treviso	98,26
463242930452818801	031007	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Gorizia	98,30
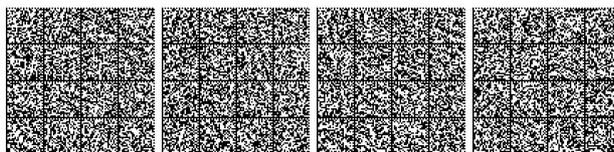
524542930453022401	014061	Lombardia	Sondrio	Sondrio	98,40
301642930524385402	034027	Emilia-Romagna	Parma	Parma	98,41
686942930508038502	016024	Lombardia	Bergamo	Bergamo	98,44
935842930534066701	037006	Emilia-Romagna	Bologna	Bologna	98,49
223242930515474901	013075	Lombardia	Como	Como	98,62
376542930517808302	097042	Lombardia	Lecco	Lecco	98,62
924742930448499801	055032	Umbria	Terni	Terni	98,70
277642929969542602	046017	Toscana	Lucca	Lucca	98,71
602142930459145702	012133	Lombardia	Varese	Varese	98,73
592842930526388301	077014	Basilicata	Matera	Matera	98,75
357742930516969102	039014	Emilia-Romagna	Ravenna	Ravenna	98,78
692042930526194602	041044	Marche	Pesaro e Urbino	Pesaro	98,89
664042930448245002	088009	Sicilia	Ragusa	Ragusa	98,90
835242930450010401	047014	Toscana	Pistoia	Pistoia	98,92
882942930528952802	015146	Lombardia	Milano	Milano	98,93
786642928135690801	007003	Valle d'Aosta/Vallé	Valle d'Aosta/Vallée d	Aosta	98,93
383242930526777101	076063	Basilicata	Potenza	Potenza	99,00
877342930533611101	051002	Toscana	Arezzo	Arezzo	99,01
136842930509823702	006003	Piemonte	Alessandria	Alessandria	99,03
669242930527333102	095038	Sardegna	Oristano	Oristano	99,05
746042930142328302	043023	Marche	Macerata	Macerata	99,06
368442930519901401	010025	Liguria	Genova	Genova	99,08
386942930535033502	033032	Emilia-Romagna	Piacenza	Piacenza	99,09
459242930516648702	053011	Toscana	Grosseto	Grosseto	99,15
249142930461593201	096004	Piemonte	Biella	Biella	99,15
175142930455190102	056059	Lazio	Viterbo	Viterbo	99,17
316842930534404902	042002	Marche	Ancona	Ancona	99,21
344842930453546402	054039	Umbria	Perugia	Perugia	99,22
289642930545972401	086009	Sicilia	Enna	Enna	99,23
309542930530726202	044007	Marche	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	99,24
919042930469010301	103072	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania	99,25
374742930449722201	050026	Toscana	Pisa	Pisa	99,25
298342930544433301	035033	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	99,27
639142930529139001	099014	Emilia-Romagna	Rimini	Rimini	99,28
919642928043962401	036023	Emilia-Romagna	Modena	Modena	99,31
287942930465536202	040012	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Forlì	99,33
453242930549785802	067041	Abruzzo	Teramo	Teramo	99,37
548842930524558501	003106	Piemonte	Novara	Novara	99,51
246042930508095402	017029	Lombardia	Brescia	Brescia	99,54
329342930450180801	005005	Piemonte	Asti	Asti	99,57
392642929843823801	069022	Abruzzo	Chieti	Chieti	99,57
327042930518364901	048017	Toscana	Firenze	Firenze	99,59
184842929021081301	070006	Molise	Campobasso	Campobasso	99,65
828542930452138102	009056	Liguria	Savona	Savona	99,69
985242928800758901	091051	Sardegna	Nuoro	Nuoro	99,69
409242930459718201	001272	Piemonte	Torino	Torino	99,74
832742930459978602	057059	Lazio	Rieti	Rieti	99,75
817442930531891001	021008	Trentino-Alto Adige	Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	99,84
381142930517571901	049009	Toscana	Livorno	Livorno	99,89
136642930529692001	002158	Piemonte	Vercelli	Vercelli	99,90
798242930543941802	011015	Liguria	La Spezia	La Spezia	99,99

21A01370
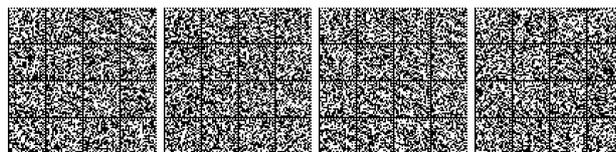
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2020.

Disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, nonché modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993);

Visto il comma 1 dell'art. 126-*terdecies* del testo unico bancario in base al quale «i prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o più siti *web*, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento»;

Visto il comma 2 dell'art. 126-*terdecies* del testo unico bancario relativo ai requisiti che devono possedere i siti *web*;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 126-*terdecies* del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di individuare le caratteristiche dell'ente certificatore e di definire la procedura di accreditamento che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera *m)* dell'art. 126-*terdecies*;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza;

Visto il comma 132 dell'art. 1 della legge n. 124/2017, che prevede — in conformità alla citata direttiva 2014/92/UE — che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet;

Visto il comma 133 dell'art. 1 della legge n. 124/2017, in base al quale il decreto di cui al comma 132 individua anche le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici;

Visto il comma 134 dell'art. l della legge n. 124/2017, in base al quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 132 e 133 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Tenuto conto che con un unico decreto è possibile dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 37/2017 e nella legge n. 124/2017 disciplinando in maniera univoca l'utilizzo di siti internet per la comparabilità delle spese relative ai prodotti bancari più diffusi;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:

a) «valutazione della conformità», la procedura di cui al comma 3 dell'art. 126-*terdecies* con cui l'ente certificatore riconosce l'idoneità di siti *web*, realizzati e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, a realizzare confronti oggettivi, corretti, imparziali e indipendenti tra le offerte relative ai conti di pagamento, in conformità con quanto stabilito nel presente decreto;

b) «attestazione di conformità», l'attestazione che i siti *web* sono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito «TUB»);

c) «organismo di certificazione o ispezione», l'«organismo di valutazione della conformità» come definito all'art. 2, paragrafo 1, numero 13) del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

d) «siti *web* di confronto», i siti di cui all'art. 126-*terdecies* del TUB;

e) «prodotti bancari più diffusi», l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale di cui all'art. 126-*undecies* del TUB.

Art. 2.

Attestazione di conformità

1. I titolari dei siti *web* di confronto devono ottenere annualmente l'attestazione di conformità da parte dell'organismo di certificazione o ispezione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Organismo di certificazione o ispezione

1. L'organismo di certificazione o ispezione deve possedere un certificato di accreditamento specifico emesso, rispettivamente, a fronte della ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020, che riporti nello scopo di accreditamento il riferimento alle attività di verifica dei siti *web* di confronto ai sensi del comma 3 dell'art. 126-*terdecies* del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993), introdotto con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37.

2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 è rilasciato ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

3. L'organismo di certificazione o ispezione, in tutto il processo di valutazione della conformità, deve servirsi di personale competente ai sensi della norma ISO/IEC 27006, Annex A, per quanto applicabile.

4. Per il calcolo dei tempi di verifica si applica la ISO/IEC 27006, e i documenti IAF in vigore per i Sistemi di gestione e si raccomanda per il sito *web* di confronto il possesso di una certificazione accreditata ISO/IEC 27001.

5. L'organismo di certificazione o ispezione svolge le sue attività di certificazione e/o ispezione nell'arco di un ciclo di tre anni. Nel corso del ciclo tale organismo deve effettuare, oltre a quelle annuali, almeno due verifiche senza preavviso, per verificare a campione gli aspetti di cui all'art. 4 del presente decreto, e per accertare se le parti dalle quali dipende l'esercizio dell'impianto/SW sono in condizioni di efficienza, se funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Art. 4.

Procedura di valutazione della conformità

1. La procedura di valutazione di conformità, che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, si articola nelle seguenti fasi:

presentazione della domanda informatizzata da parte del soggetto richiedente attraverso la sottoscrizione digitale dei dati inseriti, l'assegnazione di un numero di protocollo informatico e la registrazione nell'area riservata del soggetto, dove la domanda potrà essere visualizzata;

istruttoria, consistente nella verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-*terdecies* del TUB. Per garantire la correttezza delle informazioni, l'organismo di certificazione o ispezione valuta:

il processo di accettazione delle proposte da pubblicare sul sito;

i criteri di classificazione delle proposte messe a confronto, e il loro rispetto nel tempo ad una certa data, inclusa la tracciabilità e non modificabilità delle informazioni pubblicate;

la ripetibilità della comparazione, il controllo di eventuali strategie scorrette anche con riguardo ai prezzi e la metodologia di validazione dei dati di ingresso, secondo un criterio dipendente dall'oggetto della comparazione;

l'indipendenza dei titolari del sito *web* rispetto ai soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento. Ogni conflitto di interesse deve essere identificato e analizzato, e poi gestito, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi degli utenti del sito e dei soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento. Di tali conflitti di interesse, della loro natura e delle fonti degli stessi è resa chiara informativa agli utenti del sito e ai soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento;

se i sistemi di sicurezza adottati per la gestione del sito siano tali da garantire la sicurezza, integrità e la disponibilità delle informazioni;

che le informazioni siano chiare e facilmente accessibili dall'utente;

il rispetto della legislazione e normazione tecnica applicabile in materia, nonché della legislazione in materia di protezione dei dati personali applicabile al sito *web*.

4. Non si potrà dare corso al rilascio dell'attestazione di conformità nel caso in cui manchi anche uno solo dei requisiti previsti dall'art. 126-*terdecies*, comma 2, del testo unico bancario.

5. L'attestazione di conformità deve fare esplicito riferimento, nello scopo, ai «Siti *web* di confronto ai sensi del comma 3 dell'art. 126-*terdecies* del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993), introdotto con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37».

6. I titolari dei siti che hanno ottenuto l'attestazione di conformità, inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione dell'organismo di certificazione o ispezione sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-*terdecies* del TUB alla Banca d'Italia che ne dà notizia sul proprio sito *web*.

7. Negli anni successivi al primo, l'organismo di certificazione o ispezione esegue la verifica dei requisiti per il rilascio dell'attestazione di conformità senza la necessità che il titolare del sito *web* ripresenti la domanda di avvio della procedura di valutazione della conformità.
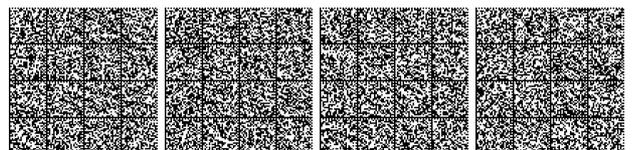
Art. 5.

Casi di sospensione e revoca dell'attestazione di conformità

1. L'attestazione di conformità può essere temporalmente sospesa, con decisione motivata, ad iniziativa dell'organismo di certificazione o ispezione che l'ha rilasciata, nei seguenti casi:

a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche, aventi effetto sui requisiti della valutazione della conformità;

b) carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme definite dal presente decreto;

c) mancato rispetto dei tempi stabiliti per l'invio della relazione dell'organismo di certificazione o ispezione alla Banca d'Italia;

d) altre motivazioni previste dalle norme di accreditamento.

2. La sospensione, comunque, non potrà avere una durata superiore a sessanta giorni, decorsi i quali, l'attestazione di conformità è revocata, salvo la conferma della stessa a seguito di verifica effettuata da un organismo di certificazione o ispezione della rimozione delle cause che hanno portato alla sospensione.

Art. 6.

Casi di esclusione dei prestatori di servizi di pagamento dal sito web *di confronto*

1. I titolari dei siti *web* possono escludere i prestatori di servizi di pagamento (PSP) dai confronti tra le offerte relative ai conti di pagamento, effettuati per il tramite del sito stesso, per i seguenti motivi:

a) quando il PSP non fornisce al titolare del sito *web*, entro quindici giorni dalla richiesta fatta per iscritto dal titolare stesso, i dati necessari per il confronto delle offerte;

b) in caso di accertata mancata corrispondenza, per tre volte consecutive, tra i costi dei servizi inviati dal PSP al titolare dei siti *web* e quanto lo stesso PSP offre alla propria clientela per gli stessi servizi;

c) in caso di gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività propria del PSP.

2. Della decisione di esclusione è data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia ed anche al prestatore dei servizi di pagamento interessato.

Art. 7.

Modalità e termini per la comparazione dei prodotti bancari più diffusi. Modalità di pubblicazione. Aggiornamenti periodici

1. All'atto dell'adesione al sito *web* da parte del PSP, il titolare richiede tramite PEC ai PSP i dati necessari per il confronto delle offerte. Entro quindici giorni dalla richiesta, il PSP è tenuto a fornire tramite PEC i dati richiesti.

2. I PSP sono tenuti a inviare tramite PEC, o altra modalità avente valore legale, al titolare del sito *web* le modifiche dei dati già forniti per la comparazione in modo tempestivo e comunque non oltre quindici giorni dall'intervenuta variazione delle condizioni contrattuali.

3. Il titolare del sito *web* provvede alla pubblicazione dei dati forniti dai PSP sia in sede di prima applicazione sia nel caso di aggiornamenti periodici tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione dei dati stessi.

4. Il titolare del sito *web* è tenuto ad assicurare nell'attività di pubblicazione il rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente decreto, criteri in base ai quali ha ottenuto l'attestazione conformità da parte dell'organismo di certificazione o ispezione.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 40

21A01557

DECRETO 21 gennaio 2021.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo Piemonte del Fondo sociale europeo (FSE) per le annualità 2019 e 2020 al netto dell'assegnazione già disposta con decreto n. 20/2020, del prefinanziamento 2019 e della riserva di efficacia. (Decreto n. 1/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013, concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al sei per cento delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri *target* intermedi;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014, con il quale è stato approvato il modello per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2014/99/UE del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2014/190/UE del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016, concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del Reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020);

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2016/1941 della Commissione del 3 novembre 2016, che modifica la suddetta decisione di esecuzione n. 2014/190/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015, concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;
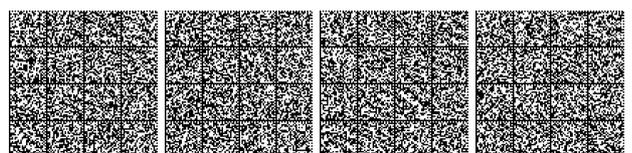
Viste la decisione della Commissione europea C(2018)5566 del 17 agosto 2018, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, programmazione 2014-2020;

Considerato che per il suddetto programma è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, a titolo di prefinanziamento per le annualità 2018 e 2019, rispettivamente con i decreti direttoriali IGRUE n. 38 del 2018 e n. 10 del 2019 per un importo complessivo pari ad euro 16.142.816,82;

Considerato che per il suddetto programma è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del suddetto Fondo di rotazione, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2014 al 2018 con i decreti direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 del 2018, n. 8 e n. 37 del 2019 e per l'annualità 2019 con il decreto n. 20 del 2020 nella misura del cinquanta per cento, per un importo complessivo pari ad euro 211.326.362,97;

Considerato, pertanto, che è necessario completare il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per l'annualità 2019, al netto del prefinanziamento assegnato con il citato decreto n. 10 del 2019 e della riserva di efficacia, per l'importo di euro 14.040.193,21;

Considerato, inoltre, che occorre assicurare a medesimo titolo l'annualità 2020, al netto della riserva di efficacia, per l'importo di euro 45.474.037,00;

Considerato che detto cofinanziamento statale, in base al piano finanziario della decisione vigente di approvazione del Programma operativo Piemonte FSE ammonta complessivamente ad euro 59.514.230,21;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 21 gennaio 2021 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2020;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2019 nella misura del cinquanta per cento e l'annualità 2020 del Programma operativo Piemonte FSE, programmazione 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 59.514.230,21 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del prefinanziamento 2019, riportati in premessa, così come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dall'amministrazione titolare del programma.

3. La amministrazione interessata effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2021

L'ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 71

Allegato al Decreto Direttoriale IGRUE n. 1/2021

POR PIEMONTE FSE 2014-2020 - COFINANZIAMENTO LEGGE 183/1987

POR	Decisione	Assegnazioni già disposte			Assegnazioni decreto			Totale complessivo
		Prefinanz.	Annualità	Totale	2019 50% al netto pref.	2020	Totale	
Por Piemonte FSE	C(2018)5566 del 17/08/2018	16.142.816,82	211.326.362,97	227.469.179,79	14.040.193,21	45.474.037,00	59.514.230,21	286.983.410,00

21A01555

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 gennaio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SNAP» relativo al bando «Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources (BlueBio)», Call 2018. (Decreto n. 241/2021).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mer-

cato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1º luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario.

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto n. 48, del 18 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, registrazione n. 1-310, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020 reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 817992 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'Eranet Cofund *on Blue Bioeconomy* - *Unlocking the*
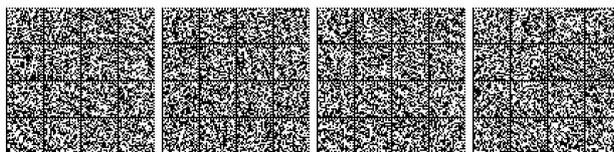
potential of aquatic bioresources (BlueBio), che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Vista la nota prot. n. 739 del 17 gennaio 2018, con la quale il MIUR si è impegnato a finanziare il bando BlueBio con un *budget* di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa successivamente incrementato di euro 99.963,31 con nota n. 22642 del 20 dicembre 2019;

Visto il bando internazionale «BlueBio», comprensivo delle *National/Regional requirements*, pubblicato dall'Eranet Cofund *on Blue Bioeconomy* che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani, e il relativo *Annex* nazionale;

Considerato che per il bando BlueBio, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 7 marzo 2019, prot. n. 420;

Vista la decisione finale dell'*Evaluation Panel Meeting*, svoltosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo SNAP ha come obiettivo «l'utilizzo dei prodotti polisaccaridici ottenuti dalle alghe per la preparazione di nuovi prodotti per il mercato e per nuove applicazioni nel campo dei biomateriali per applicazioni mediche, delle applicazioni farmaceutiche e cosmetiche»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «SNAP»;

Vista la nota MUR prot. n. 5636 del 9 aprile 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2018, cap. 7245;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SNAP», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 193.500,00 figura il proponente italiano Università degli studi di Trieste - Dipartimento di scienze della vita;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «SNAP» sottoscritto in data 6 luglio 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA – COR n. 4710197 del 22 gennaio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 941991 del 9 dicembre 2020;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «SNAP» presentato dall'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di scienze della vita, C.F. 80013890324 è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «SNAP» è pari a euro 135.450,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 91.255,37 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Trieste - Dipartimento di scienze della vita a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2018, cap. 7245, giusta riparto con decreto n. 48, del 18 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2018, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario dall'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di scienze della vita il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 44.194,63 ove detto importo venga versato dal coordinatore della Eranet Cofund *on Blue Bioeconomy* sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa SNAP – «*Seaweeds for Novel Applications and Products*» così come previsto dal contratto 817992 fra la Commissione europea e i *partner* dell'Eranet Cofund *on Blue Bioeconomy*, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo Eranet Cofund *on Blue Bioeconomy* e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi di Trieste - Dipartimento di scienze della vita si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia

dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2021

Il dirigente generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 291

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A01479

DECRETO 19 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EHEM» nell'ambito del programma «JPI Cultural Heritage», Call 2019. (Decreto n. 456/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020 n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX» «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;
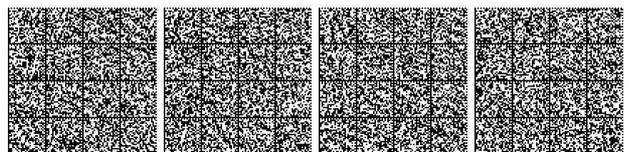
Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 2015, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, fg. n. 4179, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015 dell'importo complessivo di euro 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Visto il *Memorandum of Understanding* tra gli enti finanziatori partecipanti al bando, che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *JPI Cultural Heritage (JPICH) «Conservation, Protection and Use»* Call 2019, pubblicato dalla JPI in data 14 maggio 2019 con scadenza l'11 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 5934 del 27 marzo 2019;

Considerato l'avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* svoltasi a Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *«EHEM - Enhancement of Heritage Experiences: the Middle Ages. Digital Layered Models of Architecture and Mural Paintings over Time»,* avente come obiettivo quello di ottenere delle ricostruzioni virtuali del patrimonio storico-artistico medievale, architettura con pittura, il più possibile vicini a come dovevano essere all'origine nei differenti momenti della loro vita e con un costo complessivo pari a euro 150.000,00;

Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo *«EHEM - Enhancement of Heritage Experiences: the Middle Ages. Digital Layered Models of Architecture and Mural Paintings over Time»;*

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale *«EHEM - Enhancement of Heritage Experiences: the Middle Ages. Digital Layered Models of Architecture and Mural Paintings over Time»,* figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi Roma Tre;

Università degli studi della Tuscia;

Visto il *consortium agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale n. 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 4813950 e 4813978 del 13 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf* n. 10927986 e n. 10927988 del 13 febbraio 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
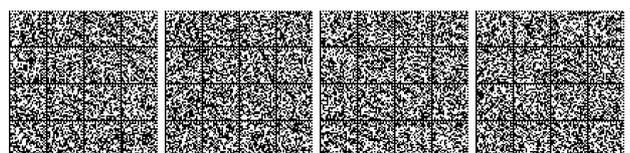
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la DSAN acquisita in data 10 febbraio 2021 prot. MUR n. 2111, con la quale il capofila legale Università degli studi di Roma TRE dichiara la data di avvio delle attività progettuali al 1° settembre 2020;

Vista la procura notarile rep n. 5113 del 25 novembre 2020 a firma del dott. Emanuele Bassino notaio in Viterbo, con la quale il prof. Stefano Ubertini in qualità di rettore dell'Università degli studi della Tuscia conferisce procura speciale al rettore dell'Università degli studi di Roma TRE prof. Luca Pietromarchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale *«EHEM - Enhancement of Heritage Experiences: the Middle Ages. Digital Layered Models of Architecture and Mural Paintings over Time»* è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 105.000,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2015 di cui al decreto Interministeriale del 9 settembre 2015, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, fg. n. 4179;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *«National Eligibility Criteria»* 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 375

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A01480

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 2021.

Modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva n. 96/98/CE;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo;

Visti inoltre, gli articoli 28, 29 e 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che stabiliscono i compiti e le procedure da seguire nei casi di problematiche afferenti equipaggiamenti marittimi pericolosi o non conformi ai requisiti applicabili;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva n. 96/98/CE del Consiglio;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
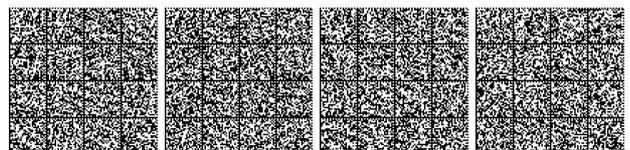
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva n. 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive n. 1999/35/CE e n. 2002/59/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo.

2. Il presente decreto si applica all'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, presente sul mercato nazionale ovvero installato o in fase di installazione a bordo di unità nazionali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «autorità di vigilanza del mercato»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile relativamente all'equipaggiamento marittimo antincendio prescritto dalla convenzione di cui alla lettera *b)*, numero 3), con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente all'equipaggiamento marittimo prescritto dalla convenzione di cui alla lettera *b)*, numero 2) e con il Ministero dello sviluppo economico relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione;

b) «convenzioni internazionali»: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, che sono entrati in vigore e che fissano requisiti specifici per l'approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi:

1) la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 (COLREG) per prevenire gli abbordi in mare, come emendata;

2) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), come emendata;

3) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata;

c) «equipaggiamento marittimo»: l'equipaggiamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *n)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

d) «attività di valutazione»: le attività di esame del fascicolo tecnico dell'equipaggiamento e dei certificati, ispezioni del prodotto, verifiche funzionali a bordo, prove di laboratorio, verifica del sistema di produzione;

e) «fascicolo tecnico dell'equipaggiamento»: la documentazione tecnica presentata, in accordo alla procedura di valutazione della conformità stabilita nei moduli B e G di cui all'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, all'organismo notificato;

f) «verifiche funzionali a bordo»: prove operative effettuate a bordo delle navi e stabilite dalle convenzioni internazionali di cui alla lettera *b)*. Le suddette prove operative a bordo sono effettuate, per ragioni di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, se richieste dagli strumenti internazionali, purché non costituiscano un duplicato delle procedure di valutazione della conformità già esperite dall'organismo notificato;

g) «esame del fascicolo tecnico dell'equipaggiamento»: esame della valutazione effettuata dall'organismo notificato e degli esiti dei relativi esami, delle ispezioni e delle prove effettuate, incluse le modalità di svolgimento degli esami, ispezioni e prove stessi;

h) «ispezioni sull'equipaggiamento marittimo»: ispezioni effettuate al fine di verificare che le caratteristiche e gli elementi che compongono l'equipaggiamento marittimo e le sue prestazioni corrispondono a quelli previsti dai requisiti applicabili. Le ispezioni possono essere effettuate presso i locali del costruttore o a bordo di navi in costruzione o ai lavori presso i cantieri navali, su strutture, materiali, macchinari o equipaggiamenti complessi quali sistemi o impianti;

i) «prove di laboratorio»: prove effettuate da laboratori accreditati da un ente di accreditamento membro ILAC (*International laboratory accreditation cooperation*) in accordo alla norma UNI EN ISO 17025 per la specifica prova da effettuare, oppure qualificato dall'Amministrazione competente seguendo la stessa norma UNI EN ISO 17025;

l) «verifiche sul sistema di produzione»: visite presso i locali di produzione del fabbricante per la verifica dell'efficacia dei controlli di conformità, nelle fasi precedenti, concomitanti e successive la produzione, del sistema di garanzia della qualità del processo di produzione
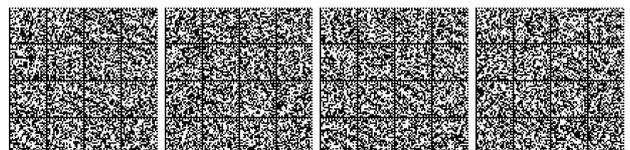
e del prodotto di cui rispettivamente al modulo D e al modulo E dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

m) «misura restrittiva»: provvedimento dell'autorità di vigilanza del mercato di ritiro dal mercato, di richiamo dal servizio o di limitazione della commercializzazione o dell'installazione di un equipaggiamento marittimo;

n) «richiamo»: provvedimento dell'autorità di vigilanza del mercato finalizzato alla restituzione dell'equipaggiamento marittimo già installato a bordo di navi nazionali e navi UE o acquistato per l'installazione a bordo delle medesime navi;

o) «ritiro»: provvedimento dell'autorità di vigilanza del mercato finalizzato a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura.

2. Oltre alle definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

Art. 3.

Funzioni dell'autorità di vigilanza del mercato e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L'autorità di vigilanza del mercato effettua la verifica sulla conformità e sulla sicurezza dell'equipaggiamento marittimo attraverso le attività di valutazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

2. L'attività di vigilanza è svolta nei confronti degli operatori economici di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

3. L'autorità di vigilanza del mercato esercita le funzioni di:

a) programmazione e coordinamento in materia di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo;

b) coordinamento delle attività di controllo, svolte sul territorio e a bordo delle navi, al fine di acquisire le informazioni in merito alla funzionalità, conformità e pericolosità degli equipaggiamenti marittimi;

c) valutazione degli equipaggiamenti marittimi nelle fasi di produzione, commercializzazione e utilizzo, anche tramite ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i punti di vendita, attraverso l'esecuzione delle seguenti attività:

1) verifica della dichiarazione di conformità UE di cui all'art. 3, comma 1, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e del marchio di conformità di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e delle relative documentazioni di accompagnamento;

2) esame del fascicolo tecnico e di ogni certificazione dell'equipaggiamento;

3) ispezioni sull'equipaggiamento marittimo;

4) prove di laboratorio;

5) verifiche sul sistema di produzione;

d) sviluppo del programma nazionale di vigilanza del mercato di cui all'art. 4;

e) adozione delle misure restrittive di cui all'art. 13 e, in caso di necessità, definizione delle azioni correttive da intraprendere per il miglioramento della sicurezza a bordo delle navi e della protezione dell'ambiente;

f) pubblicazione delle informazioni relative ai prodotti ritenuti pericolosi anche a seguito di attività di vigilanza effettuata da autorità di altri Stati membri dell'Unione europea;

g) pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera delle informazioni relative alle attività di vigilanza sull'equipaggiamento marittimo e alle modalità di contatto con l'autorità di vigilanza del mercato;

h) partecipazione agli incontri europei dell'ADCO (*Administrative cooperation group*, gruppo di cooperazione europea sulla vigilanza del mercato degli equipaggiamenti marittimi) per la cooperazione e la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea, attraverso personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'eventuale supporto richiesto, di volta in volta, alle altre amministrazioni competenti.

4. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne, conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

a) sulle dichiarazioni di conformità UE e sul marchio di conformità degli equipaggiamenti marittimi di cui al comma 3, lettera *c)*, numero 1) del presente articolo, sulla base dell'analisi dei rischi o a campione;

b) sugli equipaggiamenti marittimi dichiarati non conformi e ritirati dal mercato, a seguito di espresse misure restrittive comunicate dall'autorità di vigilanza, sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

Capo II

QUADRO NAZIONALE PER LA VIGILANZA DEL MERCATO DELL'EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO

Art. 4.

Programma nazionale di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo

1. Il programma nazionale di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo è redatto dall'autorità di vigilanza del mercato in linea con il modello per la redazione del programma nazionale di vigilanza a norma dell'art. 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, redatto dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Nel programma nazionale di vigilanza sono individuati gli equipaggiamenti marittimi su cui l'autorità di vigilanza del mercato ritiene necessario intervenire, in maniera preventiva, sulla base delle informazioni in proprio possesso relative a:

a) pericolosità intrinseca dell'equipaggiamento marittimo;
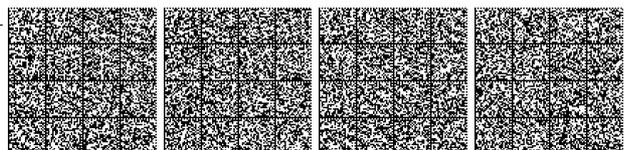
b) incidenti e infortuni causati dagli equipaggiamenti marittimi o dal loro inappropriato utilizzo e manutenzione;

c) risultanze di ispezioni o visite di sicurezza effettuate a bordo di navi, che identificano deficienze più o meno gravi dovute alla funzionalità, alla corretta installazione, all'utilizzo e alla manutenzione degli equipaggiamenti marittimi;

d) reclami o informazioni di ritorno da parte di utilizzatori finali, cantieri e fornitori di servizio;

e) nuovi *standard* tecnici adottati a livello europeo e internazionale per specifici equipaggiamenti marittimi;

f) casi di non conformità accertati dall'organismo investigativo sui sinistri marittimi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 e dalle altre autorità pubbliche di controllo in ambito europeo e internazionale.

3. Il programma nazionale di vigilanza ha durata triennale ed è aggiornato, qualora ritenuto necessario, anche su eventuale indicazione delle amministrazioni competenti per gli equipaggiamenti marittimi di interesse.

4. L'autorità di vigilanza del mercato analizza annualmente le informazioni di cui al comma 2 e, qualora necessario, procede all'aggiornamento del programma con l'aggiunta o l'eliminazione di specifici equipaggiamenti marittimi.

5. Il programma nazionale di vigilanza è trasmesso annualmente ai competenti servizi della Commissione europea per il tramite del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

Art. 5.

Attività di vigilanza di tipo proattivo

1. La funzione di vigilanza di tipo proattivo è effettuata attraverso le attività di valutazione previste all'art. 3, comma 3, lettera *c)*, sugli equipaggiamenti marittimi individuati nel programma nazionale di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 4.

2. Sulla base delle informazioni acquisite e valutate nel corso della predisposizione del programma nazionale di vigilanza, l'autorità di vigilanza del mercato inizia la valutazione dell'equipaggiamento marittimo tramite la verifica e l'esame di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 3, lettera *c)*, numero 1) e numero 2). In considerazione dei risultati di tale iniziale attività, l'autorità di vigilanza del mercato valuta l'esecuzione di ulteriori attività tra quelle previste all'art. 3, comma 3, lettera *c)*.

3. A seguito delle attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2, l'autorità di vigilanza del mercato può procedere all'emissione delle misure restrittive di cui all'art. 13.

Art. 6.

Attività di vigilanza di tipo reattivo

1. L'autorità di vigilanza del mercato svolge l'attività di vigilanza di tipo reattivo nei casi in cui, in aderenza all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, ha sufficienti ragioni per ritenere che uno specifico equipaggiamento marittimo presenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente.

2. Sulla base delle informazioni in possesso e dell'eventuale grado di non conformità accertato rispetto alla normativa tecnica applicabile o nei casi in cui quanto accertato sia riconducibile a un difetto costruttivo o di utilizzo del prodotto come progettato e presente sul mercato o a bordo delle navi, l'autorità di vigilanza del mercato effettua, secondo le indicazioni contenute nel capo IV, le attività di valutazione che ritiene più opportune e adeguate per il caso di specie. La stessa autorità adotta le misure restrittive previste all'art. 13 seguendo la procedura operativa ivi descritta.

Art. 7.

Cooperazione tra amministrazioni coinvolte

1. Al fine di assicurare un'efficace azione di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte per il corretto funzionamento dell'autorità di vigilanza del mercato, le amministrazioni medesime stabiliscono punti di contatto e canali di comunicazione efficaci, con la previsione di uno scambio periodico delle informazioni di cui all'art. 4, comma 2.

2. Allo scambio di informazioni di cui al comma 1 partecipano, oltre alle amministrazioni interessate:

a) l'organismo investigativo sui sinistri marittimi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, ogni qualvolta identifica, nel contesto delle proprie attività di investigazione sui sinistri marittimi, problematiche riconducibili a malfunzionamenti o anomalie tecniche relativi agli equipaggiamenti marittimi;

b) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo alle frontiere.

3. I criteri per il coordinamento delle attività previste dall'art. 4 e per le eventuali attività condotte in cooperazione tra le amministrazioni di cui al comma 1, sono stabiliti all'interno di un gruppo di lavoro, istituito fra i competenti uffici delle amministrazioni di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, convocato ogni qualvolta risulti necessario e, comunque, almeno una volta l'anno. Al gruppo di lavoro possono essere ammessi anche soggetti privati o rappresentanti di associazioni di categoria, quali portatori di interessi e operanti a livello nazionale e internazionale, secondo modalità definite dal gruppo di lavoro medesimo.

Capo III

FASI DELLA VIGILANZA SUL MERCATO DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI

Art. 8.

Identificazione dell'equipaggiamento da valutare e dell'attività di vigilanza da effettuare

1. L'autorità di vigilanza del mercato individua l'equipaggiamento marittimo da sottoporre a valutazione in accordo al programma nazionale di vigilanza o, nei casi
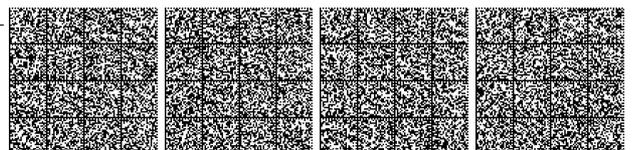
di vigilanza di tipo reattivo, in accordo ai criteri di cui all'art. 6.

2. L'autorità di vigilanza del mercato, sulla base degli elementi di informazione acquisiti, decide di effettuare una o più attività di valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *c)*.

Art. 9.

Acquisizione di documentazione, esemplari di prodotto e accesso alle strutture del fabbricante

1. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato e gli operatori economici individuati quali soggetti responsabili di un determinato equipaggiamento marittimo cooperano, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, con l'autorità di vigilanza del mercato e forniscono alla stessa, su richiesta, tutte le informazioni, la documentazione tecnica e, ove necessario, gli esemplari del prodotto richiesto e consentono l'accesso alle proprie sedi e impianti utilizzati nella filiera di produzione e di commercializzazione.

2. Qualora necessario e giustificato, gli esemplari dell'equipaggiamento marittimo da sottoporre a valutazione sono acquisiti dall'autorità di vigilanza del mercato a titolo gratuito, previa richiesta al fabbricante o agli operatori economici identificati, per l'esecuzione di prove ed esami. Nell'individuazione del numero di esemplari da acquisire, l'autorità di vigilanza del mercato tiene conto delle attività di valutazione da effettuare.

3. L'acquisizione di cui al comma 2 avviene, se necessario, anche attraverso operazioni di prelievo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i magazzini di vendita, in relazione alle quali il personale dell'autorità di vigilanza operante redige apposito processo verbale.

4. Qualora il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato rifiutano di cooperare, l'autorità di vigilanza del mercato adotta le misure restrittive previste all'art. 13.

Art. 10.

Valutazione dell'equipaggiamento identificato

1. La valutazione degli equipaggiamenti marittimi è svolta dall'autorità di vigilanza del mercato.

2. L'autorità di vigilanza del mercato può disporre ed effettuare le attività di valutazione fino alla fase dell'utilizzo del prodotto, anche procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i magazzini di vendita.

3. L'autorità di vigilanza del mercato ha accesso a tutte le informazioni necessarie sul prodotto e, qualora necessario, dispone di esemplari di prodotto per esaminare il fascicolo tecnico o effettuare le altre attività di ispezione, di prova e verifica del sistema di produzione.

4. L'autorità di vigilanza del mercato, nell'espletamento dell'attività di valutazione degli equipaggiamenti marittimi, tiene conto:

a) della documentazione tecnica di riferimento che individua gli elementi identificativi del prodotto, come riportati nella dichiarazione di conformità UE e nei moduli in essa richiamati e, se del caso, che descrive le caratteristiche del prodotto, dei suoi componenti e di tutti gli aspetti relativi al suo funzionamento a bordo;

b) dei requisiti tecnici, previsti dagli strumenti internazionali applicabili all'equipaggiamento identificato, da verificare anche solo parzialmente;

c) della necessità di coinvolgere esperti del settore, interni o esterni all'autorità di vigilanza del mercato, o autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri;

d) di ogni altro elemento ritenuto necessario o utile al fine di una completa valutazione.

5. L'autorità di vigilanza del mercato effettua le attività di valutazione con proprie risorse interne o, qualora necessario, con risorse esterne, se disponibili, ferma restando la responsabilità dell'autorità di vigilanza anche in merito agli aspetti relativi alla riservatezza e al conflitto d'interessi.

6. Le attività di valutazione sono effettuate con le modalità di cui al capo IV e sono adeguatamente documentate.

7. Salvo i casi di urgenza, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato possono prendere parte, in contraddittorio, alla valutazione dei prodotti dell'equipaggiamento marittimo.

8. Se durante l'attività di valutazione di uno specifico equipaggiamento marittimo emergono aspetti di sicurezza soggetti all'applicazione di altre direttive di settore, l'autorità di vigilanza del mercato comunica, senza ritardo, tale informazione all'autorità di vigilanza competente per materia.

Art. 11.

Gestione delle non conformità accertate

1. L'autorità di vigilanza del mercato classifica le non conformità accertate come:

a) di tipo formale, nei casi previsti dall'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

b) di tipo sostanziale, nei casi in cui riscontra che un equipaggiamento rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente.

2. Nei casi di non conformità di tipo sostanziale, l'autorità di vigilanza del mercato effettua un'adeguata valutazione del rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, che tiene conto della natura del pericolo e della probabilità che si possa verificare, in accordo ai criteri stabiliti dalla decisione n. 2010/15/UE della Commissione del 16 dicembre 2009 recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 11 della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

3. Se l'autorità di vigilanza del mercato ritiene che la non conformità non è limitata al territorio nazionale o alle navi battenti la propria bandiera, comunica alla Commissione europea e agli Stati membri i risultati della valutazione effettuata e dei provvedimenti che ha chiesto di adottare all'operatore economico interessato attraverso

il sistema sussidiario generale di informazione di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 12.

Adozione di misure correttive volontarie da parte dell'operatore economico

1. In attuazione delle previsioni contenute articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, a seguito dell'identificazione del tipo di non conformità e della determinazione del livello di rischio, l'autorità di vigilanza del mercato chiede agli operatori economici interessati la misura che intendono adottare e, al contempo, di porre rimedio alla non conformità accertata entro un termine perentorio e garantisce il contraddittorio durante tutte le fasi del procedimento.

Art. 13.

Adozione delle misure restrittive

1. Se l'operatore economico interessato non pone rimedio alle non conformità ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, l'autorità di vigilanza del mercato adotta le misure di cui all'art. 28, comma 4, e all'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

2. I provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza del mercato ai sensi del comma 1, sono comunicati al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.

3. Le misure intraprese sono comunicate senza indugio alla Commissione europea e agli altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

4. L'autorità di vigilanza del mercato, se riscontra un livello di rischio considerato grave, comunica la misura restrittiva del richiamo o del ritiro del prodotto dal mercato attraverso il sistema comunitario di informazione rapida di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Capo IV

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL MERCATO DELL'EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO

Art. 14.

Esame del fascicolo tecnico dell'equipaggiamento

1. L'esame del fascicolo tecnico di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, da parte dell'autorità di vigilanza del mercato, trasmesso dal fabbricante all'organismo notificato in sede di valutazione dell'equipaggiamento in accordo alle procedure di valutazione della conformità stabilite nei moduli B e G dall'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, è totale o parziale, in base alle esigenze che la valutazione e il caso specifico richiedono.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità di vigilanza del mercato avanza al fabbricante richiesta, giustificata rispetto alle esigenze di valutazione, del fascicolo tecnico, o di parte di esso.

3. Se il fabbricante non ha sede in almeno uno Stato membro e non è disposto o non è in grado di cooperare, l'autorità di vigilanza del mercato richiede la documentazione di cui al commi 1 e 2 al rappresentante autorizzato di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

4. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, trasmette all'autorità di vigilanza del mercato la documentazione e le informazioni richieste inerenti gli equipaggiamenti immessi sul mercato e fornisce le informazioni relative alla rintracciabilità dei prodotti ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

5. Se l'autorità di vigilanza del mercato ha necessità di acquisire ulteriore documentazione relativa alle attività di valutazione della conformità, può avanzare richiesta all'organismo notificato che ha effettuato tale valutazione. Se l'attività di valutazione della conformità è stata effettuata da un organismo notificato di un altro Stato membro, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere la documentazione per il tramite dell'autorità di notifica di cui all'art. 18 della direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

6. L'autorità di vigilanza del mercato esamina il fascicolo tecnico, o parte di esso, con l'obiettivo di verificare:

a) che la documentazione prevista è disponibile e adeguatamente prodotta, e

b) che le prove previste dalla normativa applicabile, o parte di essa, sono state effettuate e adeguatamente registrate.

7. In caso di dubbio inerente l'adeguatezza della documentazione prodotta, delle registrazioni delle prove e la completezza delle stesse, l'autorità di vigilanza del mercato può effettuare ulteriori e più approfondite attività di vigilanza.

Art. 15.

Ispezione sull'equipaggiamento marittimo

1. L'autorità di vigilanza del mercato ritiene necessaria e giustificata l'attività di ispezione sull'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 19, comma 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e all'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239:

a) a fronte di informazioni acquisite in ottemperanza all'art. 4, comma 2, del presente decreto;

b) nei casi previsti dall'art. 6 del presente decreto;

c) alla luce di nuove regolamentazioni tecniche che richiedono la verifica del funzionamento e delle reali prestazioni dell'equipaggiamento marittimo;

d) per specifiche esigenze connesse alla verifica della sicurezza della navigazione e della protezione dell'ambiente.
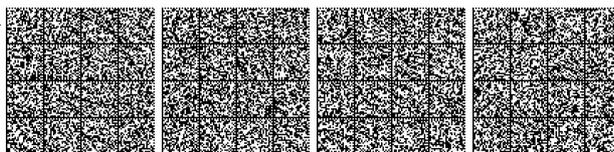
2. Le attività di ispezione possono essere effettuate presso i locali del costruttore o a bordo di navi in costruzione o ai lavori presso i cantieri navali, su strutture, materiali, macchinari o equipaggiamenti complessi quali macchine, impianti, apparecchiature a pressione, sistemi, materiali e altro equipaggiamento per cui risulta più efficace ed efficiente, a giudizio dell'autorità di vigilanza del mercato, effettuare una verifica durante la loro installazione o messa in servizio a bordo della nave o in cantiere.

3. L'autorità di vigilanza del mercato può essere coadiuvata, nel corso delle ispezioni di cui ai commi 1 e 2, da personale del Corpo delle capitanerie di porto, da personale dell'Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico e da personale ispettore dell'organismo riconosciuto della nave.

4. L'autorità di vigilanza del mercato comunica la richiesta di ispezione al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La richiesta è motivata ai sensi di quanto previsto al comma 1.

Art. 16.

Prove di laboratorio

1. Nei casi in cui l'autorità di vigilanza del mercato decide di effettuare prove di laboratorio per uno specifico equipaggiamento marittimo o per specifici componenti dello stesso, la stessa stabilisce preventivamente le prove e il laboratorio che intende utilizzare.

2. Nei casi di vigilanza di tipo proattivo di cui all'art. 5, le prove da effettuare corrispondono alla verifica del requisito che si considera più importante in termini di valutazione del rischio derivante.

3. In assenza del carattere di urgenza, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato, è prontamente informato dell'effettuazione della prova di laboratorio, al fine di consentire la sua partecipazione in qualità di osservatore.

4. Le prove di cui al comma 1 possono essere effettuate presso:

a) un laboratorio di prova accreditato ISO 17025 da un ente di accreditamento membro ILAC (*International laboratory accreditation cooperation*) per la specifica norma di prova richiesta;

b) un laboratorio di prova accreditato ISO 17025 da un ente di accreditamento membro ILAC (*International laboratory accreditation cooperation*) per la specifica norma di prova richiesta, di proprietà di un organismo notificato di cui all'art. 3, comma 1, lettera *ee)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, eventualmente alla presenza di personale dell'autorità di vigilanza del mercato;

c) un laboratorio di prova non accreditato, ma ritenuto idoneo e qualificato dall'autorità di vigilanza del mercato per la specifica prova da eseguire;

d) strutture del fabbricante o dell'operatore economico individuato, alla presenza di personale dell'autorità di vigilanza del mercato, a condizione che sia fornita, a corredo del rapporto di prova, documentazione inerente:

1) le condizioni ambientali e strutturali del luogo ove la prova si è svolta;

2) la qualifica o le esperienze del personale tecnico che ha eseguito la prova;

3) le apparecchiature utilizzate e le tarature e la calibrazione delle stesse;

4) informazioni relative al soddisfacimento dei requisiti tecnici di cui alla norma ISO 17025.

5. Il campionamento e la selezione degli esemplari da sottoporre a prova è stabilito in accordo con il laboratorio di prova o con il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato o, in assenza di decisioni da parte dei soggetti che precedono, dal personale dell'autorità di vigilanza del mercato, in considerazione della caratteristica o della funzionalità da testare.

6. L'autorità di vigilanza del mercato tiene un elenco aggiornato dei laboratori di prova, presenti sul territorio nazionale, per il pronto utilizzo ai fini della valutazione di equipaggiamenti marittimi.

7. Se le attività di prova in laboratorio sono effettuate a seguito di malfunzionamenti dell'equipaggiamento marittimo da cui si può ipotizzare un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, gli esemplari campione sono messi a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato a spese dell'operatore economico o dell'armatore ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

Art. 17.

Verifiche sul processo di produzione e sul prodotto presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento e presso i magazzini di stoccaggio

1. L'autorità di vigilanza del mercato ritiene necessaria e giustificata l'attività di verifica sul processo di produzione del fabbricante dell'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 19, comma 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e all'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, per:

a) verificare presso la sede di produzione del fabbricante se le ispezioni e i controlli identificati dal sistema di qualità sono effettuati correttamente e sono efficaci;

b) controllare i magazzini per verificare se i singoli prodotti, presi a campione dai lotti di produzione ivi presenti, superano le ispezioni e i controlli finali stabiliti dal fabbricante all'interno del proprio sistema di qualità.

2. Al fine di effettuare le verifiche di cui al comma 1, l'autorità di vigilanza del mercato richiede al fabbricante informazioni sugli elementi di cui al punto 3.2 dell'allegato II-II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 per il modulo D e al punto 3.2 dell'allegato II-III al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 per il modulo E.

Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
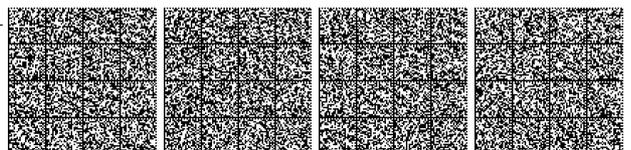
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 617

21A01556

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 febbraio 2021.

Iscrizioni di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 1° aprile 2020, n. 1141, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva direttoriale n. 12841 del 14 aprile 2020, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva dipartimentale n. 35023 del 25 gennaio 2021 che dichiara la cessazione della vigenza della direttiva dipartimentale n. 9308119 dell'11 novembre

2020, dettata per la regolazione della fase transitoria, e conferma la direttiva dipartimentale del 1° aprile n. 1141 e le disposizioni ivi contenute;

Viste le domande presentate al fine dell'iscrizione delle varietà al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione dell'11 febbraio 2021 del Gruppo permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla valutazione delle proposte di denominazioni avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Patata

Codice SIAN	Denominazione definitiva	Responsabile della conservazione in purezza
19662	Doribel	CREA-CI - U.O. Bologna

Soia

Codice SIAN	Denominazione definitiva	Responsabile della conservazione in purezza
19805	Beleno	E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia
20181	EM Pura	Schillinger Genetics Inc., Sipcam Italia S.p.a.
20470	Chiaki	Asociados Don Mario S.A., Apsovsementi S.p.a.
20478	RGT Scala	RAGT 2N s.a.s.
19310	NAV346	Schillinger Genetics Inc., Sipcam Italia S.p.a.
10560	Blancas	E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia

Canapa

Codice SIAN	Denominazione definitiva	Responsabile della conservazione in purezza
6604	Carmagnola	CRA - Centro di ricerca per le colture industriali
6605	Fibranova	CRA - Centro di ricerca per le colture industriali
6606	CS	CRA - Centro di ricerca per le colture industriali

Leguminose da foraggio

Specie	Codice SIAN	Denominazione definitiva	Responsabile della conservazione in purezza
Erba medica	18821	Brionova	Venturoli Sementi s.r.l.
Erba medica	18824	Traviata	Semetica s.r.l.
Erba medica	18738	Samira	F.lli Cozzi s.n.c.
Pisello da foraggio	19776	LS Envergure	Laboulet Semences

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

21A01421

DECRETO 26 febbraio 2021.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà da conservazione di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di

polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 1° aprile 2020, n. 1141, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva direttoriale n. 12841 del 14 aprile 2020, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva dipartimentale n. 35023 del 25 gennaio 2021 che dichiara la cessazione della vigenza della direttiva dipartimentale n. 9308119 dell'11 novembre 2020, dettata per la regolazione della fase transitoria, e conferma la direttiva dipartimentale del 1° aprile n. 1141 e le disposizioni ivi contenute;

Viste le note della Regione Emilia-Romagna con le quali è stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà da conservazione, già assegnate ad altri responsabili con precedente decreto, nonché la superficie destinata alla produzione della semente e i limiti quantitativi annuali per la produzione di semente, relativi a ciascuna di esse, vengono modificati come di seguito riportato:

SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza	Superficie per la produzione di semente	Semente /anno
18813	Frumento tenero	Autonomia B	Società agricola Il Girasole	Società agricola Il Girasole	5000 mq	400 kg
				Arcoiris s.r.l.	0,45 ha	16 q
21419	Frumento tenero	Abbondanza	Molini Cicogni s.r.l.	Molini Cicogni s.r.l.	21620 mq	43 q
				Arcoiris s.r.l.	0,45 ha	16 q
21423	Frumento tenero	Mentana	Porfiri Marino	Porfiri Marino	10-15 ha	30-35 t
				Arcoiris s.r.l.	0,70 ha	21 q

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

21A01422
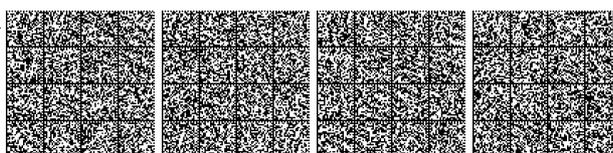
DECRETO 26 febbraio 2021.

Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 1° aprile 2020, n. 1141, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva dipartimentale n. 35023 del 25 gennaio 2021 che dichiara la cessazione della vigenza della direttiva dipartimentale n. 9308119 dell'11 novembre 2020, dettata per la regolazione della fase transitoria, e conferma la direttiva dipartimentale del 1° aprile n. 1141 e le disposizioni ivi contenute;

Viste le note del 22 gennaio 2021, n. 0031923 e del 5 febbraio 2021, n. 0057125, n. 0057132 e n. 0057135 con le quali la società ISI Sementi S.p.a., in qualità di unico rappresentante della conservazione in purezza, ha richiesto la cancellazione delle varietà ortive identificate con i codice SIAN;

Considerato che le varietà per le quali è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al Registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione/D.M. rinnovo
Anguria	3338	Barby	ISI Sementi S.p.a.	Decreto ministeriale n. 4644 dell'8 marzo 2013 *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2013
Anguria	3339	Dream	ISI Sementi S.p.a.	Decreto ministeriale n. 4644 dell'8 marzo 2013 *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2013
Anguria	3136	Elan	ISI Sementi S.p.a.	Decreto ministeriale n. 6441 del 21 marzo 2011 *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2011
Anguria	2238	Nisida	ISI Sementi S.p.a.	Decreto ministeriale di rinnovo n. 10239 del 21 marzo 2017 *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2017

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998

21A01423

DECRETO 26 febbraio 2021.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 1° aprile 2020, n. 1141, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva dipartimentale n. 35023 del 25 gennaio 2021 che dichiara la cessazione della vigenza della direttiva dipartimentale n. 9308119 dell'11 novembre 2020, dettata per la regolazione della fase transitoria, e conferma la direttiva dipartimentale del 1° aprile n. 1141 e le disposizioni ivi contenute;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo, nel rispettivo registro nazionale;

Visti i pareri espressi nell'ambito del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per le varietà vegetali indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile conservazione in purezza
Pomodoro	Salvo	4014	A	Consorzio Sativa Società cooperativa agricola

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998

21A01424

DECRETO 26 febbraio 2021.

Rettifica del decreto 26 novembre 2020, relativo all'iscrizione di varietà ortive nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 1° aprile 2020, n. 1141, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2020, n. 9342384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021, inerente l'iscrizione di varietà vegetali di specie ortive al registro nazionale;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale 26 novembre 2020, n. 9342384, con il quale è stata iscritta la varietà di peperone identificata con il codice SIAN 4124;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva dipartimentale n. 35023 del 25 gennaio 2021 che dichiara la cessazione della vigenza della direttiva dipartimentale n. 9308119 dell'11 novembre 2020, dettata per la regolazione della fase transitoria, e conferma la direttiva dipartimentale del 1° aprile n. 1141 e le disposizioni ivi contenute;

Considerato che nella tabella di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 novembre 2020, n. 9342384, la varietà di peperone identificata con il codice SIAN 4124 è stata erroneamente indicata con la denominazione «Corona» anziché «AT36» ed è stato erroneamente riportato quale soggetto responsabile della conservazione in purezza «Antalya Tarim» anziché «ISI Sementi S.p.a.»;

Ritenuto di dover procedere con la rettifica della denominazione varietale e del responsabile della conservazione in purezza della varietà di peperone identificata con il codice SIAN 4124, iscritta al registro nazionale;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 novembre 2020, n. 9342384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021, le informazioni inerenti la varietà di peperone identificata con il codice SIAN 4124 sono modificate come di seguito riportato.

Specie	Denominazione	Lista registro	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza
Peperone	AT36	A	4124	ISI sementi S.p.a.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998

21A01425

DECRETO 26 febbraio 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 123 della Commissione del 23 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 122 del 24 gennaio 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 129 del 4 giugno 2002, con il
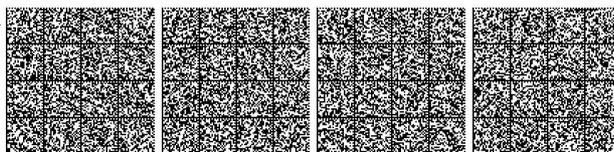
quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Riviera Ligure il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 28 novembre 2017;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi, olii» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 22 dicembre 2020, prot. n. 9394994 e delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Ceersa – *Made in Quality* in data 9 dicembre 2020, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Riviera Ligure»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva di III livello di questa Direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Riviera Ligure»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 22 aprile 2002 al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure con sede legale in Imperia - via Tommaso Schiva n. 29 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 aprile 2002 essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A01476

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

ORDINANZA 15 marzo 2021.

Disposizioni per ottimizzare l'impiego delle dosi di vaccino. (Ordinanza n. 2/2021).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data l° marzo 2021, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457, il quale prevede che «Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 recante «Adozione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2»;

Viste le raccomandazioni *ad interim* sui gruppi *target* della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID 19 adottate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS;

Considerata la gerarchia di priorità tra le categorie successive alla Fase 1 indicata dal menzionato Piano strategico nazionale dei vaccini e successive raccomandazioni;

Tenuto conto del concorde avviso del Ministero della salute;

Dispone

che, in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive raccomandazioni.

Roma, 15 marzo 2021

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

21A01760

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 marzo 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Reblozyl», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 30/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno al 30 giugno 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 16 - 17 - 18, 23 settembre 2020;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 27 novembre 2020 (protocollo MGR/133590/P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Reblozyl» (luspatercept);

Vista la variazione EMEA/H/C/004444/T/0003 del 20 gennaio 2021 approvata con decisione della Commissione europea n. 880 del 4 febbraio 2021 con la quale è stata trasferita alla ditta Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla ditta Celgene Europe B.V. del medicinale «Reblozyl»;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Celgene S.r.l. in qualità di rappresentante locale del titolare dell'A.I.C. (pervenuta via PEC protocollo UPC/27671/A) in data 3 marzo 2021, riguardante la richiesta di riattivazione della procedura di classificazione in C(nn) precedentemente sospesa con comunicazione PEC del 20 maggio 2020;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: REBLOZYL, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 marzo 2021

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

REBLOZYL;

codice ATC - principio attivo: B03XA06 luspatercept;

titolare: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG;

cod. procedura: EMEA/H/C/004444/0000

GUUE: 31 luglio 2020.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Reblozyl» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione dipendente dovuta a sindrome mielodisplastica (SMD) a rischio molto basso, basso e intermedio, che presentano sideroblasti ad anello con risposta insoddisfacente o non idonei a terapia basata su eritropoietina (vedere paragrafo 5.1).

«Reblozyl» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusionedipendente, associata a beta-talassemia (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Reblozyl» deve essere iniziato da un medico esperto nel trattamento delle malattie ematologiche.

Per uso sottocutaneo.

Dopo la ricostituzione, la soluzione di «Reblozyl» deve essere iniettata per via sottocutanea nel braccio, nella coscia o nell'addome. L'esatto volume di dosaggio totale della soluzione ricostituita richiesto per il paziente deve essere calcolato e aspirato lentamente in una siringa dal/dai flaconcino/i monodose.

Il volume massimo raccomandato di medicinale per sede di iniezione è di 1,2 ml. Se sono necessari più di 1,2 ml, il volume totale deve essere suddiviso in iniezioni separate di volume simile e somministrato in sedi separate.

Se sono necessarie iniezioni multiple, per ogni iniezione sottocutanea devono essere usati una nuova siringa e un nuovo ago. Non deve essere somministrata più di una dose da un flaconcino.

Se la soluzione di «Reblozyl» è stata refrigerata dopo la ricostituzione, deve essere tolta dal frigorifero 15-30 minuti prima di effettuare
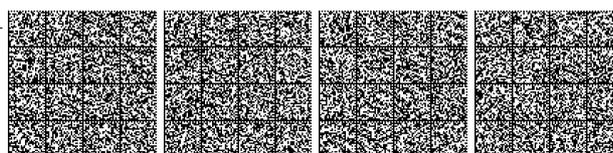
l'iniezione, per consentire al prodotto di raggiungere la temperatura ambiente. Questo renderà l'iniezione più agevole.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1452/001 - A.I.C. n. 048905018/E in base 32: 1GNGTU - 25 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/20/1452/002 - A.I.C. n. 048905020/E in base 32: 1GNGTW - 75 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Il RMP aggiornato deve essere presentato entro la tempistica concordata con il CHMP.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio di «Reblozyl» in ciascun Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e il formato del programma educazionale, tra cui i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma, con l'autorità nazionale competente.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a garantire che, in ogni Stato membro in cui è commercializzato «Reblozyl», tutti gli operatori sanitari che intendano prescrivere «Reblozyl» siano provvisti di un kit informativo per operatori sanitari contenente quanto segue:

1. Informazioni su dove trovare l'RCP più recente
2. Lista di controllo per gli operatori sanitari
3. Scheda della paziente (solamente per le donne potenzialmente fertili).

Lista di controllo per gli operatori sanitari.

La lista di controllo per gli operatori sanitari deve essere usata prima di iniziare il trattamento, a ciascuna somministrazione e successivamente a intervalli regolari durante il *follow-up*. La lista di controllo per gli operatori sanitari deve contenere i seguenti messaggi fondamentali:

informazioni sugli studi condotti su animali da cui si evince la tossicità riproduttiva ed embrio-fetale di luspatercept, che è pertanto controindicato in gravidanza;

avvertenza che luspatercept è controindicato in gravidanza e per le donne potenzialmente fertili che non adottano un metodo contraccettivo efficace;

necessità di offrire consulenza prima di iniziare il trattamento e regolarmente in seguito in relazione al potenziale rischio teratogeno di luspatercept e alle azioni necessarie per minimizzare tale rischio;

obbligo di eseguire un test di gravidanza e verificarne i risultati da parte del medico prescrittore prima di avviare il trattamento. Detto test deve essere ripetuto a idonei intervalli;

uso di metodi contraccettivi altamente efficaci da parte delle pazienti durante il trattamento con luspatercept;

divieto di avere una gravidanza nel corso del trattamento. In caso di gravidanza o pianificazione della stessa da parte della paziente, la terapia deve essere sospesa. Nel corso del trattamento con luspatercept e per almeno tre mesi successivi alla sua interruzione, le donne potenzialmente fertili sono tenute ad adottare metodi contraccettivi altamente efficaci;

necessità di offrire consulenza in caso di gravidanza e valutazione dei relativi esiti;

ricordare alla paziente che, in caso di gravidanza nel periodo di trattamento con luspatercept o entro tre mesi dall'interruzione dello stesso, è tenuta a riferire tale evento all'operatore sanitario, all'autorità nazionale competente e/o a Celgene mediante l'indirizzo e-mail locale o visitando il sito all'URL riportato nel materiale informativo, indipendentemente dagli esiti avversi osservati.

Scheda della paziente (solamente per le donne potenzialmente fertili).

La scheda della paziente deve essere consegnata alle donne potenzialmente fertili dall'operatore sanitario all'inizio del trattamento. L'operatore sanitario deve chiedere alle donne potenzialmente fertili di confermare se sono in possesso della scheda della paziente prima di ciascuna somministrazione successiva e deve fornire loro ulteriori schede se necessario. Nella scheda della paziente devono essere riportati i seguenti messaggi fondamentali:

prima di iniziare il trattamento con luspatercept le donne potenzialmente fertili devono risultare negative a un test di gravidanza;

nel corso del trattamento con luspatercept e per almeno tre mesi successivi alla sua interruzione, le donne potenzialmente fertili sono tenute a utilizzare almeno un metodo contraccettivo altamente efficace;

obbligo di riferire al medico un'eventuale gravidanza sospetta o confermata durante il periodo di trattamento e nei tre mesi successivi alla sua interruzione.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo, emotrasfusionista, nefrologo, oncologo ed internista (RNRL).

21A01524

DETERMINA 8 marzo 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ultomiris», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 29/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e

delle finanze, del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre al 30 novembre 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 11, 12, 13, 14, 15 e 22 gennaio 2021;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 4 marzo 2021 (protocollo MGR/26253/P, con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Ultomiris» (ravulizumab);

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ULTOMIRIS,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco, il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma,8 marzo 2021

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

ULTOMIRIS.

Codice ATC - principio attivo: L04AA43 ravulizumab.

Titolare: Alexion Europe S.a.s.

Codice procedura: EMEA/H/C/004954/X/0004/G.

GUUE: 30 dicembre 2020.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Ultomiris» è indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN):

in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattia,

in pazienti clinicamente stabili dopo trattamento con eculizumab per almeno gli ultimi sei mesi (vedere paragrafo 5.1).

«Ultomiris» è indicato nel trattamento di pazienti con peso corporeo pari o superiore a 10 kg affetti da sindrome emolitico uremica atipica (SEUa) che sono naïve agli inibitori del complemento o che sono stati trattati con eculizumab per almeno tre mesi e hanno evidenziato una risposta a eculizumab (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

Ravulizumab deve essere somministrato da un operatore sanitario e sotto la supervisione di un medico esperto nella gestione di pazienti con patologie ematologiche o renali.

Solo per infusione endovenosa.

Questo medicinale deve essere somministrato tramite un filtro da 0,2 µm e non deve essere somministrato come iniezione endovenosa rapida o in bolo.

In assenza di studi di compatibilità, «Ultomiris» 300 mg/30 ml concentrato per soluzione per infusione non deve essere miscelato con «Ultomiris» 300 mg/3 ml o 1.100 mg/11 ml concentrati per soluzione per infusione.

«Ultomiris» 300 mg/3 ml e 1.100 mg/11 ml concentrati per soluzione per infusione.

«Ultomiris» concentrato a 100 mg/ml (flaconcini da 3 ml e da 11 *ml)* deve essere diluito a una concentrazione finale di 50 mg/ml.

«Ultomiris» concentrato per soluzione per infusione fornito in flaconcini da 3 ml e 11 ml (100 mg/ml) deve essere diluito a seconda del peso corporeo prima della somministrazione per infusione endovenosa con una pompa a siringa o una pompa a infusione nell'arco di un periodo minimo compreso tra 0,4 e 1,3 ore (da 25 a 75 minuti) (vedere tabella 3 di seguito).

Tabella 3: Velocità di somministrazione della dose di Ultomiris 300 mg/3 mL e 1.100 mg/11 mL concentrati per soluzione per infusione

Intervallo di peso corporeo (kg)[a]	Dose di carico (mg)	Durata minima dell'infusione minuti (ore)	Dose di mantenimento (mg)	Durata minima dell'infusione minuti (ore)
da ≥ 10 a < 20	600	45 (0,8)	600	45 (0,8)
da ≥ 20 a < 30	900	35 (0,6)	2.100	75 (1,3)
da ≥ 30 a < 40	1.200	31 (0,5)	2.700	65 (1,1)
da ≥ 40 a < 60	2.400	45 (0,8)	3.000	55 (0,9)
da ≥ 60 a < 100	2.700	35 (0,6)	3.300	40 (0,7)
≥ 100	3.000	25 (0,4)	3.600	30 (0,5)

[a] Peso corporeo al momento del trattamento.

«Ultomiris» 300 mg/30 ml concentrato per soluzione per infusione.

«Ultomiris» alla concentrazione di 10 mg/ml (flaconcino da 30 *ml)* deve essere diluito a una concentrazione finale di 5 mg/ml.

«Ultomiris» concentrato per soluzione per infusione fornito in flaconcino da 30 ml (10 mg/ml) deve essere diluito a seconda del peso corporeo prima della somministrazione per infusione endovenosa con una pompa a siringa o una pompa a infusione nell'arco di un periodo minimo compreso tra 1,3 e 3,3 ore (da 77 a 194 minuti) (vedere tabella 4 di seguito).

Tabella 4: Velocità di somministrazione della dose di Ultomiris 300 mg/30 mL concentrato per soluzione per infusione

Intervallo di peso corporeo (kg)[a]	Dose di carico (mg)	Durata minima dell'infusione minuti (ore)	Dose di mantenimento (mg)	Durata minima dell'infusione minuti (ore)
da ≥ 10 a < 20	600	113 (1,9)	600	113 (1,9)
da ≥ 20 a < 30	900	86 (1,5)	2.100	194 (3,3)
da ≥ 30 a < 40	1.200	77 (1,3)	2.700	167 (2,8)
da ≥ 40 a < 60	2.400	114 (1,9)	3.000	140 (2,4)
da ≥ 60 a < 100	2.700	102 (1,7)	3.300	120 (2,0)
≥ 100	3.000	108 (1,8)	3.600	132 (2,2)

[a] Peso corporeo al momento del trattamento.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1371/002 A.I.C.: 048059024 /E in base 32: 1FUNNJ - 300 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 3 ml (100 mg/ml) - 1 flaconcino;

EU/1/19/1371/003 A.I.C.: 048059036 /E in base 32: 1FUNNW - 1100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 11 ml (100 mg/ml) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP):

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Prima del lancio di «Ultomiris» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale e di distribuzione controllata, inclusi mezzi di comunicazione, modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto pertinente.

Il programma educazionale e di distribuzione controllata ha lo scopo di fornire informazioni e istruzioni agli operatori sanitari/ai pazienti in merito al rilevamento, all'attento monitoraggio e/o alla corretta gestione di rischi per la sicurezza associati a «Ultomiris».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in ogni Stato membro in cui «Ultomiris» è in commercio, tutti gli operatori sanitari e i pazienti che hanno l'intenzione di prescrivere, dispensare e utilizzare «Ultomiris» abbiano accesso a/ricevano il pacchetto educazionale seguente, distribuito attraverso gli organismi professionali:

materiale educazionale per i medici;

pacchetto informativo per i pazienti.

Il materiale educazionale per i medici deve contenere:

il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

la guida per gli operatori sanitari.

La guida per gli operatori sanitari deve contenere i seguenti elementi chiave:

affrontare i rischi relativi a infezione meningococcica, grave emolisi dopo la sospensione del medicinale nei pazienti affetti da EPN, complicanze gravi della MT in pazienti affetti da SEUa dopo l'interruzione di ravulizumab, immunogenicità, infezioni gravi, tumori maligni e anomalie ematologiche nei pazienti affetti da EPN, uso nelle donne durante la gravidanza e in allattamento;

il trattamento con ravulizumab aumenta il rischio di infezioni da N. meningitidis;

tutti i pazienti devono essere monitorati per verificare la comparsa di segni di meningite;

la necessità per i pazienti di essere vaccinati contro N. meningitidis due settimane prima di ricevere ravulizumab e/o di ricevere profilassi antibiotica;

il rischio di immunogenicità e i consigli sul monitoraggio *post* infusione;

il rischio di sviluppare anticorpi contro ravulizumab;

non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. Ravulizumab deve essere somministrato in gravidanza soltanto se strettamente necessario. La necessità per le donne in età fertile di usare misure contraccettive efficaci durante e fino a otto mesi dopo il trattamento. L'allattamento deve essere interrotto durante e fino a otto mesi dopo il trattamento;

il rischio di grave emolisi dopo la sospensione e il posticipo della somministrazione di ravulizumab, i relativi parametri, il monitoraggio *post*-trattamento richiesto e la gestione proposta (solo EPN);

il rischio di complicanze gravi della MT in seguito all'interruzione e al posticipo della somministrazione di ravulizumab, i relativi parametri, il monitoraggio e la gestione (solo SEUa);

la necessità di spiegare e di garantire che i pazienti comprendano;

il rischio associato al trattamento con ravulizumab (inclusi i potenziali rischi di infezioni gravi);

i segni e sintomi di infezione meningococcica e quali azioni intraprendere;

le guide per il paziente/i genitori e il loro contenuto;

la necessità di portare con sé la scheda per il paziente e di comunicare a ogni operatore sanitario che si è in trattamento con ravulizumab;

la necessità di vaccinazioni/profilassi antibiotica prima del trattamento;

l'arruolamento nel registro EPN e nel registro SEUa;

informazioni dettagliate sul registro EPN e sul registro SEUa e come arruolare i pazienti.

Il pacchetto informativo per i pazienti/i genitori deve contenere:

foglio illustrativo;

guida per il paziente;

guida per il genitore (solo SEUa);

scheda per il paziente.

La guida per il paziente dovrà contenere i seguenti messaggi chiave:

affrontare i rischi relativi a infezione meningococcica, grave emolisi dopo la sospensione del medicinale nei pazienti affetti da EPN, complicanze gravi della MT in pazienti affetti da SEUa dopo l'interruzione di ravulizumab, immunogenicità, infezioni gravi, tumori maligni e anomalie ematologiche nei pazienti affetti da EPN, uso nelle donne durante la gravidanza e in allattamento;

il trattamento con ravulizumab aumenta il rischio di infezioni da N. meningitidis;

segni e sintomi di infezione meningococcica e la necessità di ricorrere a cure mediche urgenti;

la scheda di sicurezza per il paziente e la necessità di portarla con sé e comunicare a ogni operatore sanitario che si è in trattamento con ravulizumab;

l'importanza della vaccinazione anti-meningococcica prima del trattamento e/o di ricevere profilassi antibiotica;

il rischio di immunogenicità con ravulizumab, compresa l'anafilassi, e la necessità di un monitoraggio clinico *post*-infusione;

la necessità di usare misure contraccettive efficaci durante e fino a otto mesi dopo il trattamento, per le donne in età fertile, e di interrompere l'allattamento durante e fino a otto mesi dopo il trattamento;

il rischio di emolisi grave in seguito alla sospensione/posticipo delle somministrazioni di ravulizumab, i relativi segni e sintomi e la raccomandazione di consultare il medico prima di interrompere/posticipare le somministrazioni di ravulizumab (solo EPN);

il rischio di complicanze gravi della MT in seguito all'interruzione/al posticipo della somministrazione di ravulizumab, i relativi segni e sintomi e la raccomandazione di consultare il medico prima di interrompere/posticipare la somministrazione di ravulizumab (solo SEUa);

i potenziali rischi di gravi infezioni non dovute a neisseria, di tumori maligni e di anomalie ematologiche nei pazienti affetti da EPN trattati con ravulizumab;

l'arruolamento nel registro EPN e nel registro SEUa;

la guida per i genitori (fornita insieme alla guida per i pazienti) dovrà contenere i seguenti messaggi chiave;

affrontare i rischi di infezione meningococcica e infezioni gravi in neonati e bambini.

La scheda per il paziente dovrà contenere i seguenti messaggi chiave:

segni e sintomi di infezione meningococcica;

l'avvertimento di richiedere immediatamente assistenza medica in caso di comparsa di quanto indicato sopra;

l'informazione che il paziente sta ricevendo ravulizumab;

i recapiti a cui si può rivolgere un operatore sanitario per ricevere ulteriori informazioni;

la scheda per il paziente deve essere conservata per otto mesi dopo l'ultima dose di ravulizumab.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve inviare annualmente ai medici o ai farmacisti che prescrivono/dispensano ravulizumab un promemoria in modo che il medico/farmacista controlli se è necessario rivaccinare contro neisseria meningitidis i pazienti in trattamento con ravulizumab.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che, in ogni Stato membro in cui «Ultomiris» è in commercio, sia previsto un sistema finalizzato alla distribuzione controllata di «Ultomiris», addizionale rispetto alle misure di minimizzazione del rischio di routine. Prima della dispensazione del medicinale devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

presentazione di una conferma scritta che il paziente è stato sottoposto a vaccinazione contro tutti i sierotipi di N. meningitidis responsabili di infezione meningococcica disponibili e/o a profilassi antibiotica in conformità alle linee guida di vaccinazione nazionali.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

21A01525

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fingolimod Hec Pharm»

Estratto determina n. 263/2021 del 26 febbraio 2021

Medicinale: FINGOLIMOD HEC PHARM.

Titolare A.I.C.: HEC Pharm Gmbh.

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047898010 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047898022 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Composizione:

principio attivo: Fingolimod (come cloridrato);

eccipienti:

contenuto della capsula:

magnesio stearato;

amido di mais;

involucro della capsula:

titanio diossido (E171);

gelatina;

inchiostro:

lacca;

glicole propilenico (E1520);

ammoniaca soluzione, concentrata;

idrossido di potassio;

ferro ossido nero (E172).

Produttori del principio attivo:

Ruyuan HEC Pharm Co., Ltd. - Xiaba Development Zone - Ruyuan County - 512721 Shaoguan, China.

Produzione:

Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. - No.1, Northern Industry Road - Northern Industry Park of Song Shan Lake - 523808 Dongguan, China.

Confezionamento primario e secondario:

Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. - No.1, Northern Industry Road - Northern Industry Park of Song Shan Lake - 523808 Dongguan, China.

Controllo di qualità:

Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. - No.1, Northern Industry Road - Northern Industry Park of Song Shan Lake - 523808 Dongguan, China;

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH - Goerzallee 305 B - 14167 Berlin, Germany.

Rilascio dei lotti:

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH - Goerzallee 305 B - 14167 Berlin, Germany.

Indicazioni terapeutiche: «Fingolimod HEC Pharm» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di dieci anni di età e oltre e con peso corporeo >40 kg:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia disease modifying oppure pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fingolimod Hec Pharm» (fingolimod) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o dì specialisti, centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01426

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Codeina Mylan Pharma»

Estratto determina n. 265/2021 del 26 febbraio 2021

Medicinale: PARACETAMOLO E CODEINA MYLAN PHARMA.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezioni:

«500 mg/30mg compresse» 8 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 046934016 (in base 10);

«500 mg/30mg compresse» 16 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 046934028 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: 500 mg di paracetamolo e 30 mg di codeina fosfato emiidrato;
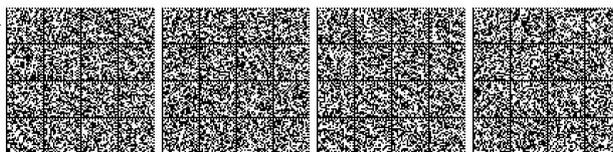
eccipienti: amido (di mais) pregelatinizzato, acido stearico, povidone, lattosio monoidrato, cellulosa, in polvere, talco, magnesio stearato.

Produttori del principio attivo:

codeina:

Alcaliber S.A., Avda. Rio Ventalomar, 1, Poligono Industrial, Toledo, 45007 Spagna;

TPI Norway AS, Gruveveien 1, Kragero, 3770 Norvegia;

paracetamolo:

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd., Workshop No. 1, 3 and 5, No. 35, Weixu North Road, Shandong Province, Anqiu City, 262 100 Cina;

Anhui Bayi Chemical Industry Co., Ltd, #1369, Tushan Road, Bengbu, Anhui Province, 233 000, Cina;

Taixing Yangzi Pharm Chemical Industry Co., Ltd., No. 16 Xingang South Road, Economic Development Zone, Taixing, Jiangsu Province, 226442 Cina.

Produzione del prodotto finito:

S.C. Santa S.A., Str. Carpatilor nr. 60, obiectiv nr. 47, 48, 58, 133, Brasov, jud. Brasov, cod 500269, Romania.

Confezionamento primario:

S.C. Santa S.A., Str. Carpatilor nr. 60, obiectiv nr. 47, 48, 58, 133, Brasov, jud. Brasov, cod 500269, Romania;

S.C. Santa S.A., Str. Panselelor nr. 27, si nr 29, Brasov, jud. Brasov, cod 500419, Romania.

Confezionamento secondario:

S.C. Santa S.A., Str. Carpatilor nr. 60, obiectiv nr. 47, 48, 58, 133, Brasov, jud. Brasov, cod 500269, Romania;

S.C. Santa S.A., Str. Panselelor nr. 27, si nr 29, Brasov, jud. Brasov, cod 500419, Romania;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - viale delle Industrie n. 2 - 20090 Settala, MI - Italia.

Controllo di qualità e rilascio dei lotti:

S.C. Santa S.A., Str. Carpatilor Nr. 60, Obiectiv Nr. 47, 48, 58, 133, Brasov, Jud. Brasov, Cod 500269, Romania.

Indicazioni terapeutiche: «Paracetamolo e Codeina Mylan Pharma» è indicato nei pazienti di età superiore ai dodici anni per il trattamento del dolore moderato acuto che non è adeguatamente controllato da altri analgesici come il paracetamolo o l'ibuprofene (da solo).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paracetamolo e Codeina Mylan Pharma» (paracetamolo e codeina) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01428

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Hec Pharm»

Estratto determina n. 267/2021 del 26 febbraio 2021

Medicinale: SILDENAFIL HEC PHARM.

Titolare A.I.C.: HEC Pharm GmbH.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497010 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497022 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497034 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497046 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497059 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497061 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497073 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497085 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497097 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497109 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497111 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497123 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497135 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497147 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048497150 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo

ogni compressa contiene sildenafil citrato, pari a 25, 50 o 100 mg mg di sildenafil;
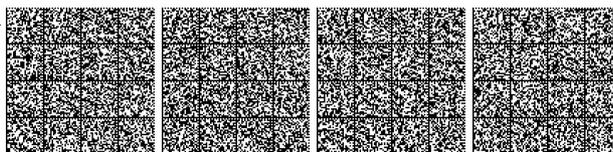
«Sildenafil Hec Pharm» 25 mg compresse: ogni compressa contiene 0,78 mg di lattosio (come lattosio monoidrato);

«Sildenafil Hec Pharm» 50 mg compresse: ogni compressa contiene 1,56 mg di lattosio (come lattosio monoidrato);

«Sildenafil Hec Pharm» 100 mg compresse: ogni compressa contiene 3,12 mg di lattosio (come lattosio monoidrato);

eccipienti:

nucleo della compressa: calcio idrogeno fosfato, cellulosa microcristallina PH102, croscamellosa sodica, magnesio stearato;

film di rivestimento: ipromellosa 2910 (15 MPA.S), ipromellosa 2910 (5 MPA.S), lattosio monoidrato, titanio diossido (E171), triacetina, polietilenglicole 6000.

Produttori del principio attivo:

MSN Organics Private Limited, Sy. No. 224/A, Bibinagar (Village), Bibinagar (Mandal), Yadadri Bhuvanagiri District, Telangana, Pin code: 508 126, India;

M/s. SMS Pharmaceuticals Limited, Unit-II, Plot No. 24&24B and 36&37, S.V. Co-Operative Industrial Estate, Bachupally, Medchal - Malkajgiri District, Hyderabad, Telangana - 500090, India.

Produzione:

Sunshine Lake Pharma Co., Ltd., No. 1 Northern lndustry Road, Northern lndustry Park of Song Shan Lake, 523808 Dongguan, Guangdong, Cina.

Confezionamento primario e secondario:

Sunshine Lake Pharma Co., Ltd., No. 1 Northern lndustry Road, Northern lndustry Park of Song Shan Lake, 523808 Dongguan, Guangdong, Cina.

Controllo di qualità:

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH, Goerzallee 305b, 14167 Berlin, Germania.

Rilascio dei lotti:

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH, Goerzallee 305b, 14167 Berlin, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Sildenafil Hec Pharm» è indicato negli uomini adulti con disfunzione erettile, ovvero con incapacità a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per una attività sessuale soddisfacente.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché «Sildenafil Hec Pharm» possa essere efficace.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sildenafil Hec Pharm» (sildenafil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01429

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vildagliptin Accord»

Estratto determina n. 268/2021 del 26 febbraio 2021

Medicinale: VILDAGLIPTIN.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U.

Confezioni:

«50 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047877016 (in base 10);

«50 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047877028 (in base 10);

«50 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047877030 (in base 10);

«50 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047877042 (in base 10);

«50 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047877055 (in base 10);

«50 mg compresse» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047877067 (in base 10);

«50 mg compresse» 112 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047877079 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa

Validità prodotto integro: due anni

Composizione:

ogni compressa contiene 50 mg di vildagliptin;

principio attivo: vildagliptin;

eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, magnesio stearato.

Produttori del principio attivo:

Alembic Pharmaceuticals Limited (API Unit-I), Tajpura, Near Baska, Panchmahal District, Panelav, Gujarat, Halol, 389350, India;

Alembic Pharmaceuticals Limited (API Unit-III), Plot No. 842-843, Padra, Karakhadi, Gujarat, Valdodara, 391450, India.

Produzione:

Intas Pharmaceuticals Limited, Plot No. 457, 458& 191/218P Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, India.

Confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited, Plot No. 457, 458& 191/218P Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, India;

Laboratori Fundacio Dau, C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna;

Synoptis Industrial Sp. z o.o., Rabowicka 15, Swarzędz 62-020, Polonia (solo confezionamento secondario);

Prespack Jacek Karonski, ul. Sadowa 38, Skorzewo 60-185, Polonia (solo confezionamento secondario);

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta (solo confezionamento secondario).

Controllo di qualità:

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta;

Wessling Hungary Kft, Anonymus u. 6, Budapest. 1045, Ungheria;

Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory, Tàtra Utca 27/b, Budapest, 1136, Ungheria;

Laboratori Fundacio Dau, C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna.

Rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Lutomierska 50,Pabianice 96-200, Polonia;

Laboratori Fundacio Dau, C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta.

Indicazioni terapeutiche: «Vildagliptin Accord» è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti:

in monoterapia:

in pazienti non adeguatamente controllati solo dalla dieta e dall'esercizio fisico e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza;

in duplice terapia orale in associazione a:

metformina, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la somministrazione della dose massima tollerata di metformina in monoterapia;

una sulfanilurea, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la somministrazione della dose massima tollerata di una sulfanilurea e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza;

un tiazolidinedione, in pazienti con insufficiente controllo glicemico e per i quali è appropriato l'uso di un tiazolidinedione;

in triplice terapia orale in associazione a:

una sulfanilurea e metformina quando la dieta e l'esercizio fisico associati alla duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo glicemico adeguato.

«Vildagliptin» è indicato anche per l'uso in associazione con insulina (con o senza metformina) quando la dieta e l'esercizio fisico associati ad una dose stabile di insulina non fornisco un controllo glicemico adeguato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vildagliptin Accord» (vildagliptin) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, endocrinologo, geriatra (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01430

MINISTERO DELL'INTERNO

Incorporazione con effetto estintivo della Congregazione delle Vergini di S. Giuseppe, vulgo Istituto Tavelli, in Ravenna, nell'Istituto delle Suore Clarisse del SS.mo Sacramento, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2021, è conferita efficacia civile al provvedimento con il quale la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Congregazione delle Vergini di S. Giuseppe, vulgo Istituto Tavelli, con sede in Ravenna, nell'Istituto delle Suore Clarisse del SS.mo Sacramento, con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'Istituto delle Suore Clarisse del SS.mo Sacramento, con sede in Roma, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Congregazione delle Vergini di S. Giuseppe, vulgo Istituto Tavelli, con sede in Ravenna, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

21A01482

Riconoscimento della personalità giuridica del Seminario Interdiocesano Cuneese, in Fossano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2021, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Seminario Interdiocesano Cuneese, con sede in Fossano (CN).

21A01483

Soppressione della Parrocchia di S. Biagio, in San Daniele Po

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Biagio, con sede in San Daniele Po (CR).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A01484

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione dei Monasteri delle Monache Benedettine dell'Italia Centro-Sud, in Lecce.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2021, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Federazione dei Monasteri delle Monache Benedettine dell'Italia Centro-Sud, con sede in Lecce.

21A01485

Mutamento nel modo di esistenza della Confraternita di S. Giuseppe dei Falegnami, in Palermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2021, la Confraternita di S. Giuseppe dei Falegnami, con sede in Palermo, è stata trasformata in Fondazione di religione e di culto con la denominazione di Fondazione S. Giuseppe dei Falegnami, con sede in Palermo.

21A01486

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre Alfieri» e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che, nella G.U.U.E. n. C/63 del 23 febbraio 2021, è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre Alfieri» avvenuta con decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 21 ottobre 2020.

La predetta pubblicazione della Commissione europea è accessibile al seguente *link*: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 23 febbraio 2021 nel sistema di informazione della Commissione europea la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre Alfieri» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente *link*: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

21A01477

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti» e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che, nella G.U.U.E. n. C/61 del 22 febbraio 2021, è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti» avvenuta con decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 22 ottobre 2020.

La predetta pubblicazione della Commissione europea è accessibile al seguente *link*: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 22 febbraio 2021 nel sistema di informazione della Commissione europea la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente *link*: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

21A01478

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» registrata con registrata con regolamento (CE) n. 123/1996 della Commissione del 23 gennaio 1997.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure con sede in via Tommaso Schiva n. 29 - 18100 Imperia e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del dm sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione; e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare.

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede altresì che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere delle Regione Liguria, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Riviera Ligure» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
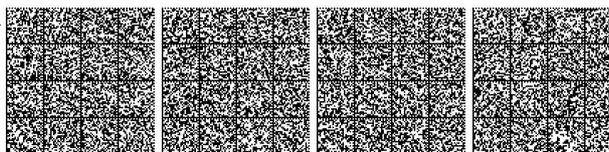
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «RIVIERA LIGURE»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», facoltativamente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive «Riviera dei Fiori», «Riviera del Ponente Savonese», «Riviera di Levante», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varietà di olivo

L'olio extravergine di oliva «Riviera Ligure», facoltativamente accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive, deve essere ottenuto dalle seguenti varietà locali e relativi sinonimi (dei quali tra parentesi vengono indicati a titolo non esaustivo i più comuni) di olive presenti da sole o congiuntamente negli oliveti del territorio indicato all'art. 3: Arnasca, Carparina, Castelnovina, Colombaia, Cozzanina. Cozzanone, Fiandola, Frantoio, Finalina, Lantesca (o Mattea, Pertegara), Lavagnina, Leccino, Liccione (o Lizzone, Olivastrone), Merlina, Mortellina, Mortina, Negrea, Nostrale, Olivella, Olivotto, Pignola, Prempesa (o Principina), Razzola, Rondino, Rossese, Taggiasca (o Gentile, Giuggiolina), Taggiasca di Feglino, Toso.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva «Riviera Ligure» priva di una delle tre menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, situati nel territorio amministrativo dei comuni facenti parte dell'area di produzione definita dall'insieme delle tre menzioni geografiche aggiuntive sotto-specificate.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori» comprende, nella provincia di Imperia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costarainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornassio, Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d'Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiusanico, Airole, Montalto Carpasio, Castelvittorio, Isolabona, Vallebona, Sanremo, Bajardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaldo, Prelà, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Vallecrosia, San Biagio della Cima, Bordighera, Soldano, Ospedaletti, Seborga, Olivetta San Michele, Rocchetta Nervina, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Triora.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», comprende nella provincia di Savona l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castelbianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Magliolo, Nasino, Rialto, Spotorno, Vezzi Portio, Stella, Zuccarello, Calizzano, Osiglia.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», comprende, nelle province di Genova e La Spezia, l'intero territorio amministrativo, dei seguenti comuni: provincia di Genova: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano Certenoli, Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese, Davagna. Provincia di La Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto di Vara, Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano di Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissano, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.

Art. 4.
Origine del prodotto

1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei produttori, dei trasformatori, degli intermediari e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo è garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.

2. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

3. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 3, i cui terreni, situati prevalentemente in pendenza con disposizione a terrazze, derivano da disgregazione di roccia madre di origine calcarea o scistosa-arenacea, che ha dato origine nel tempo a suoli di medio impasto tendenzialmente più sciolti alle quote più elevate o nelle parti prossime alle zone costiere.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.

5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare Kg. 9000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

Art. 6.
Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», priva di una delle tre menzioni geografiche aggiuntive, comprende l'intero territorio amministrativo di tutti i comuni facenti parte dell'area di produzione definita dall'insieme delle tre menzioni geografiche aggiuntive.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
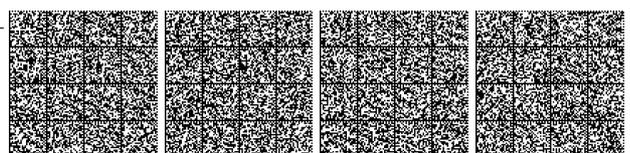
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

4. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera di Levante», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

5. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

6. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 7.
Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22);

nella valutazione organolettica la mediana del difetto deve essere = 0;

fruttato: mediana ≥ 3,0;

piccante: mediana ≤ 5,0;

amaro: mediana ≤ 4,5;

dolce: mediana ≥ 2,0;

acidità massima totale espressa in acido oleico in peso non superiore a grammi 0,50 per 100 grammi di olio;

numero perossidi ≤ 17 MeqO2/Kg;

K232 ≤ 2,30;

K270 ≤ 0,16.

2. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla normativa U.E.

Art. 8.
Legame con l'ambiente

Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche: i fattori ambientali e le cultivar specifiche di questo territorio danno infatti un carattere distintivo all'olio ligure.

Questi elementi, cultivar specifiche della Liguria ed ambiente inteso come clima e territorio oltre che la stessa scalarità di maturazione delle olive delle specifiche cultivar liguri, concorrono al profilo dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», caratterizzato dall'equilibrio tra le note dolce e fruttato leggero.

Altri elementi che comprovano il legame prodotto/territorio sono le varietà di olivo esclusive della Liguria, i valori di acido oleico tra i più elevati di tutta Italia strettamente correlati alla varietà e al clima e le modalità colturali (in particolare raccolta) coinfluenzati dalla orografica territoriale.

L'introduzione e la diffusione dell'ulivo è storicamente attribuita ai monaci benedettini che selezionarono nell'alto medioevo le cultivar locali e migliorarono le tecniche di coltivazione insegnando l'utilizzo dei terrazzamenti con la costruzione dei muretti a secco. Il commercio dell'olio della riviera ligure è certificato dai documenti relativi alla Repubblica di Genova in merito all'amministrazione ed al vettovagliamento della città: dal 1593 viene istituita la Magistratura dei provvisori dell'olio che garantiva l'imparzialità dell'amministrazione di questo importante bene, introducendo l'obbligo per i produttori della riviera ligure di consegnare una quota di produzione ad un prezzo fissato.

Documenti del XVII secolo confermano forniture di olio di oliva della riviera ligure per esempio al Ducato di Milano, al Principe di Savoia.

La vocazione olearia ligure si consolida poi nel XVIII secolo e prosegue con un fiorente commercio dell'olio locale soprattutto a ponente. Alla fine dell'ottocento la fama e le caratteristiche dell'olio ligure sono ben note anche all'estero, come emerge da manuali di produzioni alimentari. È a questo periodo che risale la denominazione «Riviera Ligure», epoca in cui la Liguria è passata sotto la dominazione della casa Savoia ed in cui la riviera di Genova è divenuta Riviera Ligure, acquisendo le menzioni «ponente» e «levante» che ricordano la posizione centrale occupata da Genova. È subito dopo l'unificazione d'Italia, quando la Liguria ha acquisito 'estensione geografica che ha attualmente, senza la zona di Nizza, che il termine «Riviera» si è imposto quale denominazione corrente della produzione olivicola della regione.

Art. 9.
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati tali da non trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso contestuale di nomi di aziende agricole, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda, della tenuta o della fattoria interessata.

4. La zona di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni facenti parte dell'area di produzione definita all'art. 3, comma 1.

5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure».

6. Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1, è consentita l'indicazione in etichetta delle varietà utilizzate per l'ottenimento dell'olio a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» purché la corrispondenza varietale sia tracciata. È inoltre consentita l'indicazione monovarietale con il nome della cultivar utilizzata, purché anche in questo caso la corrispondenza varietale sia tracciata. L'indicazione delle varietà utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere riportate in etichetta con caratteri di dimensione non superiore a quella dei caratteri con i quali viene indicata la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure».

7. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine di cui all'art. 1.

8. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

9. I recipienti in cui è confezionato l'olio extra vergine di oliva «Riviera Ligure» ai fini dell'immissione al consumo possono essere tutti quelli consentiti dalla normativa vigente di capacità non superiore a 5 litri.

10. É obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

21A01481

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Fiano di Avellino».

Si rende noto che nella G.U.U.E. n. 2021/C61/09 del 22 febbraio 2021 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fiano di Avellino», avvenuta con il decreto 13 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 26 ottobre 2020.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 22 febbraio 2021 nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.
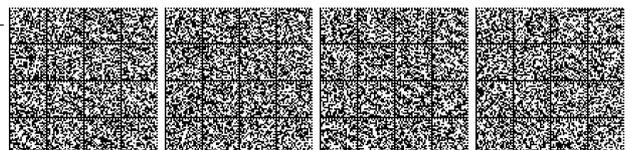
Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fiano di Avellino» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

21A01521

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Taurasi».

Si rende noto che nella G.U.U.E. n. 2021/C64/06 del 24 febbraio 2021 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Taurasi», avvenuta con il decreto 13 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 26 ottobre 2020.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 24 febbraio 2021 nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Taurasi» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

21A01522

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Greco di Tufo».

Si rende noto che nella G.U.U.E. n. 2021/C61/08 del 22 febbraio 2021 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Greco di Tufo», avvenuta con il decreto decreto 13 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 26 ottobre 2020.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 22 febbraio 2021 nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Greco di Tufo» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

21A01523

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-067) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
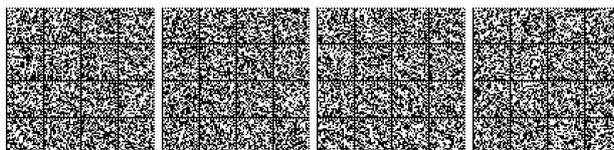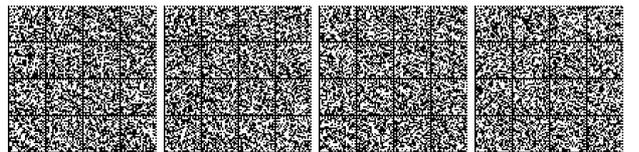
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.